DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE

3ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 luglio 1994** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1994, n. **10**.

Norme per l'edilizia residenziale pubblica . . . . . Pag. 3

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. **13**.

Organizzazione turistica della Regione . . . . . Pag. 18

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. **14**.

Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **15**.

Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **16**.

Ambito di applicazione dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 concernente la modifica della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6: «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali» . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **17**.

Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» successive modifiche e integrazioni . . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **18**.

Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni . . . . Pag. 26

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **19**.

Modifica alla legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 «Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale». Pag. 28

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. **20**.

Integrazione alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente: «Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» come modificata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 19 . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. **21**.

Contributo straordinario alla società «Rocca di Monselice S.r.l.» costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. **22**.

Applicazione dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30 . . . . . Pag. 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. **16**.

Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione viaggi . . . . . Pag. 30

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. **17**.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio per l'esercizio finanziario 1994. Approvazione . . . . . Pag. 37

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 concernente «Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio» . . . . . Pag. 37

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 19.

Estenzione delle provvidenze di cui alla legge regionale 12 dicembre 1992, n. 52 alle imprese di minori dimensioni danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre ed ottobre 1993. Pag. 38

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 20.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 e 48 . . . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. 21.

Modifica art. 28 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 «Riforma e riordino comunità montane» . . . . . Pag. 40

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. 22.

Delega delle funzioni amministrativa in materia di vincolo idrogeologico per l'attività di cave e torbiere e conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 11 dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 a succ. modif. . . . . . Pag. 41

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. 23.

Misure straordinarie per l'occupazione . . . . . Pag. 43

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. 24.

Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi . . . . . Pag. 45

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1994, n. 25.

Interventi regionali nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva, realizzati attraverso l'Istituto degli Innocenti in Firenze. Pag. 49

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1994, n. 26.

Legge Bilancio 1994 - 1ª variazione . . . . . Pag. 50

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1994, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1994) . . . Pag. 50

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1994, n. 4.

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola» . . . . . Pag. 50

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, recante, «Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna» . . . . Pag. 55

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 6.

Modifica dello Statuto della X Comunità Montana, denominata «Delle Baronie», approvato con legge regionale 27 agosto 1982, n. 18 . . . . . Pag. 55

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 7.

Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 e del Regolamento 12 febbraio 1982 relativi al Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo . . . Pag. 56

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 8.

Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livelli. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 9.

Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica . . . . . Pag. 59

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1994, n. 10.

Differimento di termini recati dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento) . . . . . Pag. 61

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1994, n. 11.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 36 (Costituzione in comune autonomo con denominazione «Monserrato» della frazione di Monserrato del comune di Cagliari) . . . . . Pag. 62

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 marzo 1994, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996. Pag. 62

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1994, n. 13.

Integrazione all'art. 44 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 recante: «Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali» . . . . . Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 1994, n. 357.

Referendum consultivo per il cambio denominazione del Comune di Cassano allo Ionio. Pubblicazione dei risultati. Pag. 62

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1994, n. 10.

Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Liguria n. 6 del 9 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1.

Finalità dell'azione della Regione

1. Nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 1 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e delle linee di programmazione conseguenti, l'attività della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica è rivolta in particolare a:

a) soddisfare la domanda abitativa corrispondente a situazioni reddituali, esigenze e fabbisogni diversificati in modo tale da svolgere un'azione normalizzatrice del settore sia per quanto concerne i costi di costruzione, sia per quanto concerne i canoni di affitto;

b) garantire, anche tramite un processo di unificazione, che la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sia informata a procedure efficienti e rapide che consentano il contenimento dei costi e, quindi, l'incremento della quota dei canoni da reinvestire in programmi di manutenzione, recupero o riqualificazione urbana.

Art. 2.

Programmi di edilizia residenziale pubblica

1. I programmi di edilizia residenziale pubblica sono attuati dagli I.A.C.P. e, per quanto concerne gli interventi di recupero e le urbanizzazioni, anche dai comuni, e riguardano:

a) interventi diretti alla costruzione, al recupero ed all'acquisto e recupero di alloggi da destinare all'assegnazione in locazione semplice secondo la disciplina di cui alla legge regionale 22 dicembre 1983 n. 50;

b) interventi diretti alla costruzione, al recupero ed all'acquisto e recupero di alloggi da destinare alla vendita ovvero alla locazione secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

c) programmi organici di intervento e programmi integrati con i contenuti, le finalità e le procedure di cui alle leggi regionali 5 agosto 1987 n. 25 e 2 maggio 1990 n. 34, all'interno dei quali possono rientrare gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Nel predisporre gli interventi di cui al comma 1, gli Enti attuatori devono, tenuto conto dei diversi canali di finanziamento nonché delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 179/1992, tendere a formulare proposte che presentino, in corrispondenza delle entità di residenze sociali per la locazione, anche operazioni tali da consentire l'ammortamento delle spese sostenute.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. I programmi di edilizia residenziale pubblica sono attuati con i seguenti finanziamenti:

a) fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive proroghe;

b) quote dei fondi stabiliti con leggi statali per l'edilizia agevolata;

c) quote dei residui di edilizia agevolata individuate nei programmi quadriennali regionali;

d) quote dei fondi stanziati nel bilancio regionale ai sensi della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25;

e) introiti derivanti dalla vendita del patrimonio;

f) finanziamenti straordinari dello Stato, quali quelli disposti dall'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203, nonché finanziamenti disposti dalla Unione europea;

g) risorse proprie degli I.A.C.P. e dei comuni destinate a tale scopo.

Art. 4.

Organi e procedure

1. I programmi di edilizia residenziale pubblica si realizzano in base alla ripartizione di competenze, alle procedure ed alle linee di intervento previste dalle leggi regionali 28 febbraio 1983 n. 6 e 2 maggio 1990 n. 34.

Per quanto concerne i programmi organici di intervento ed i programmi integrati si seguono, altresì, le procedure di cui alla legge regionale n. 25/1987.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano, con le eccezioni di cui al presente articolo, a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

A tal fine sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquistati a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o enti pubblici, non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli alloggi realizzati o recuperati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;

c) gli alloggi di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;

d) gli alloggi realizzati con finanziamenti specifici per case parcheggio o ricoveri provvisori, sino a che durino la causa ed i motivi contingenti per i quali furono realizzati e sempre che presentino tipologie e prestazioni abitative adeguate.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono, con motivati provvedimenti, deliberare l'applicazione della normativa della legge 27 luglio 1978 n. 392, agli alloggi realizzati, acquistati o recuperati senza contributo o concorso dello Stato o della regione ovvero agli alloggi realizzati con i contributi di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 o all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Tali enti possono, altresì, escludere dalla normativa della presente legge gli alloggi realizzati senza contributo o concorso dello Stato o della regione destinati a finalità diverse da quelle proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

I provvedimenti di cui al presente comma per avere efficacia devono essere comunicati alla Regione. Tale comunicazione avviene entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di adozione se intervenuta successivamente, e deve contenere l'indicazione della localizzazione, del numero e della consistenza degli alloggi, le finalità per le quali sono destinati, le normative ed i canoni applicati.

4. Gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli alloggi destinati alla locazione realizzati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata o, comunque, finanziati contraendo mutui o con quota parte degli introiti derivanti dalla vendita del patrimonio ai sensi della presente legge, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992 e li assegnano in locazione in base alle disposizioni della presente legge.

5. La disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi realizzati, acquistati o recuperati da enti pubblici all'interno di programmi organici di intervento o programmi integrati, deve essere definita nell'ambito della normativa gestionale prevista negli stessi ai sensi della legge regionale n. 25/1987, anche in deroga alle disposizioni della presente legge per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi e per il periodo di tempo indicato dalla normativa gestionale, che deve essere approvata dalla giunta regionale in sede di ammissione a finanziamento del programma organico od integrato.

6. Con il provvedimento di finanziamento degli interventi predisposti con le quote di riserva di cui all'art. 4 della legge n. 179/1992, la giunta regionale, su proposta motivata e documentata dall'ente che presenta il programma, fissa i requisiti soggettivi ed oggettivi per la realizzazione, assegnazione e gestione degli alloggi così costruiti anche in deroga a quelli previsti dalla legge n. 457/1978 e successive modificazioni e dalla presente legge.

7. Gli enti di cui al comma 1 devono comunicare alla giunta regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il numero e la localizzazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché in ogni momento i provvedimenti assunti ai sensi della legge 22 dicembre 1990 n. 403 e la destinazione dei relativi introiti.

8. La mancata comunicazione dei dati di cui ai precedenti commi, costituisce causa di esclusione degli enti locali inadempienti dai finanziamenti dello Stato o della regione dai programmi quadriennali regionali e dalla legge regionale n: 25/1987 sino a che i dati non vengano forniti.

Art. 6.

Requisiti per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi destinati alla sola locazione sono:

a) cittadinanza italiana, a tal fine:

1) il cittadino straniero è ammesso soltanto se il diritto a tale assegnazione è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

2) i cittadini di Stati membri della Unione Europea residenti in Italia e che ivi svolgono attività di lavoro subordinato sono equiparati ai cittadini italiani;

3) i cittadini stranieri in regola con il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990 n. 39 sono ammessi ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 12 e, qualora il comune che emette il bando lo preveda, anche a quelli per l'assegnazione degli alloggi di cui agli articoli 10 e 11;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare la propria attività lavorativa in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero o di profughi per i quali è ammessa la partecipazione per un solo comune dell'ambito;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

d) non titolarità di diritti di cui alla lettera *c)* su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge n. 392/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, sia pari al valore aggiornato o confermato dalla giunta regionale ogni due anni per l'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Al fine degli accertamenti successivi in corso di assegnazione tale valore è aggiornato annualmente in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nei dodici mesi anteriori al 30 giugno dell'anno precedente;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici; tali requisiti non si applicano qualora l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare derivante in percentuale superiore all'80 per cento da lavoro dipendente o da pensione; il reddito non deve essere superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge. Alla posizione di lavoratore dipendente è equiparata quella di disoccupato iscritto alle liste di collocamento.

Nel caso di nubendi viene considerato il reddito complessivo della coppia, che deve formarsi entro sei mesi dall'assegnazione;

g) condizione di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice e, comunque, di non essere ancora assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente titolo indicano, in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda, il comune prescelto di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. I profughi, in conformità all'art. 34, comma 2, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione degli alloggi,prescindendo dall'obbligo della residenza di cui alla lettera *b)* del comma 1 per un quinquennio dalla data del rimpatrio.

4. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge.

Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o di affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia anagraficamente dimostrata nelle forme previste dalla legge.

5. Ai fini della determinazione del reddito annuale complessivo a cui si applicano le detrazioni previste dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 457/1978, il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione dei redditi al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l'aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni e redditi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse e imposte, con le sole esclusioni dell'indennità di accompagnamento per totale invalidità fisica, psichica e sensoriale, delle rendite infortunistiche INAIL di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 nonché dei casi in cui la legge istitutiva del beneficio economico ne escluda ad ogni effetto la computazione nel calcolo del reddito.

Ai fini delle detrazioni previste dall'art. 21 comma 1 della legge n. 457/1978 il reddito da pensione è equiparato al reddito da lavoro dipendente.

6. Nel caso in cui il limite di reddito calcolato ai sensi del comma 1 lettera *f)* risultasse inferiore a nuovi valori determinati da organi statali ai sensi della vigente normativa, ai soli fini dell'ammissione nell'assegnazione si applica il limite più favorevole all'utenza.

7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti nei bandi di concorso esclusivamente per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi il programma quadriennale regionale può prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie.

Art. 7.

Requisiti per l'assegnazione degli alloggi di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione con la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992 sono quelli previsti all'art. 6 con le seguenti modifiche:

a) il reddito annuo complessivo del nucleo familiare, qualora lo preveda il relativo bando, può essere formato anche da redditi di lavoro autonomo e non deve superare il limite massimo previsto per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata ed il limite minimo stabilito dal bando;

b) l'essere assegnatario in area di decadenza di alloggi destinati alla locazione semplice dà titolo a priorità nell'assegnazione.

Art. 8.

Possesso dei requisiti ed accertamenti relativi

1. I requisiti di cui agli articoli 6 e 7 devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli previsti alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* dell'art. 6 comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso all'albo pretorio del comune nonché al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

2. Conserva la qualità di assegnatario in locazione semplice anche chi, nel corso del rapporto, superi il doppio del limite di reddito fissato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, per l'inserimento nelle fasce per il calcolo del canone sociale. Ai soli fini della determinazione del reddito massimo stabilito per la permanenza nel rapporto di assegnazione e per un periodo comunque non superiore ad otto anni da quello in cui si verifica il superamento del limite non vengono considerati i redditi prodotti dai figli facenti ancora parte del nucleo familiare dell'assegnatario e degli eventuali coniugi degli stessi.

3. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del comma 2. ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del detto limite.

4. Appositi programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente, predisposti dagli enti gestori secondo le modalità ed i tempi previsti nei progetti biennali di intervento o d'intesa con il comune territorialmente competente, promuovono il passaggio dal regime di assegnazione a forme di locazione ex articoli 8 e 9 della legge n. 179/1992, e di proprietà agevolata per quegli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al comma 3.

5. Gli organi e gli enti preposti alla formazione delle graduatorie, all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti del presente articolo.

6. Qualora i comuni, le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti alla gestione degli alloggi riscontrino che il reddito, anche se conforme a quello dichiarato ai fini fiscali, sia palesemente inattendibile in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indicativi di capacità contributiva, da verificarsi anche tramite formale audizione del soggetto interessato, provvedono alla segnalazione agli uffici finanziari richiedendo il relativo accertamento.

7. In pendenza degli accertamenti di cui al comma 6, i concorrenti interessati vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva, con il punteggio loro spettante. In caso di mancata risposta da parte degli uffici finanziari entro i tempi utili per l'assegnazione, la commissione decide sulla base dei documenti disponibili e degli accertamenti autonomamente disposti..

8. Per ogni assegnazione effettuata il comune è tenuto a comunicare all'ente incaricato della formazione dell'anagrafe dell'utenza nonché ai competenti uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, i dati degli assegnatari e di tutti i componenti il loro nucleo familiare.

Art. 9.

Aggiornamento dei limiti di reddito

1. Salvo diversa deliberazione adottata dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 novembre di ogni anno, il limite di reddito per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi, determinato per il 1993 ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1991 n. 43, è aggiornato dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell'anno precedente.

2. Salvo diversa deliberazione adottata dal consiglio regionale su proposta della giunta entro il 30 novembre, il limite di reddito per l'inserimento nelle fasce di cui all'art. 11 commi 1 e 2 della legge regionale n. 50/83 e per la determinazione del limite per la decadenza, calcolato per il 1993 ai sensi della legge regionale n. 43/1991, è aggiornato dal 1° gennaio di ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'I.S.T.A.T. dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi al 30 giugno dell'anno precedente.

Art. 10.

Assegnazione di alloggi di nuova costruzione

1. All'assegnazione di alloggi di nuova costruzione destinati alla locazione si provvede mediante concorso per gli ambiti territoriali determinati dai programmi quadriennali regionali.

2. Nei comuni sedi di intervento il 50 per cento degli alloggi può essere destinato ai residenti così come definiti all'art. 12.

Art. 11.

Assegnazione di alloggi di recupero

1. Gli alloggi recuperati sono assegnati prioritariamente ai precedenti occupanti, previo accertamento nei riguardi degli stessi, da parte del comune previo parere della commissione di cui all'art. 13, dell'esistenza dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7. Per quanto concerne il limite di reddito si prende a riferimento quello per la permanenza nella assegnazione.

2. Qualora a seguito degli interventi di recupero il numero delle abitazioni sia inferiore a quello degli alloggi preesistenti, per l'assegnazione degli alloggi si procede mediante concorso riservato ai soggetti di cui al comma 1.

3. Per gli alloggi non precedentemente occupati o comunque per quelli non assegnabili od eventualmente non assegnati ai sensi dei commi 1 e 2, si procede mediante concorso, di norma comunale, con priorità per i concorrenti che, alla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio, abbiano la residenza nell'ambito del piano di recupero ove sono siti gli alloggi e, successivamente, per quelli residenti all'interno della zona di recupero comprendente il piano o gli alloggi predetti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, agli alloggi acquistati, sia esistenti sia di nuova costruzione, fatti salvi comunque i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 12.

Assegnazione di alloggi disponibili

1. Gli alloggi che si rendano comunque disponibili, al di fuori dei programmi di nuove costruzioni e di recupero, sono assegnati dal comune dove l'alloggio è situato ai propri residenti, a chi esercita attività lavorativa esclusiva o principale nel comune ovvero ai lavoratori emigrati all'estero o ai profughi che hanno prescelto detto comune ai sensi dell'art. 6, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 17.

2. Si considerano disponibili gli alloggi in idonee condizioni igienico-sanitarie e di conservazione. Gli eventuali lavori che si rendono necessari per il ripristino sono finanziabili con i fondi di cui alla legge n. 457/1978 qualora, in base ad appositi programmi di ripiano dei disavanzi pregressi degli enti gestori approvati dalla Regione, non siano sufficienti le risorse di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977 n. 513.

Art. 13.

Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione

1. Per ciascun ambito territoriale previsto per l'assegnazione di alloggi di nuova costruzione, le graduatorie di assegnazione degli alloggi di nuova costruzione, di quelli di recupero e di quelli che si rendono disponibili sono formate da un'apposita Commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da:

a) un magistrato ordinario od amministrativo, anche a riposo, con funzione di presidente, su proposta del presidente del tribunale nel cui circondario è compreso l'ambito o del presidente del tribunale amministrativo per la Regione;

b) tre dipendenti di adeguata qualifica dei comuni interessati all'assegnazione;

c) due rappresentanti delle associazioni dell'utenza maggiormente rappresentative a livello provinciale scelti di norma tra gli utenti dell'ambito;

d) un dipendente di adeguata qualifica dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio.

2. I componenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono designati:

a) dal comune qualora l'ambito per il quale è disposto il concorso sia comunale o infracomunale, con voto limitato a due nominativi;

b) uno dal comune che ha emanato il bando, e gli altri dalla rappresentanza regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, qualora l'ambito territoriale sia sovracomunale; ove in tale ambito sia compreso un comune capoluogo di provincia, uno dei due componenti è designato dallo stesso. Se è detto comune ad aver emanato il bando gli altri due rappresentanti sono nominati dall'A.N.C.I.

3. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro un mese dalla richiesta del presidente della giunta regionale.

4. La commissione può essere nominata ed insediata qualora i componenti designati siano almeno in numero di cinque, fra i quali anche il magistrato con funzioni di presidente, fatte salve le successive integrazioni.

5. La commissione competente a formare la graduatoria dei bandi aventi ambito territoriale sovracomunale esprime tutti i pareri previsti dalla presente legge e forma anche le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi disponibili rispettivamente per l'intero bacino e per i singoli comuni.

6. Al fine di accelerare il processo di formazione delle graduatorie definitive, qualora nello stesso ambito territoriale siano emanati più bandi di concorso, su proposta del comune o dello I.A.C.P. interessato, possono essere costituite più commissioni, ciascuna composta a norma dei precedenti commi, che durano in carica solo sino alla formulazione della graduatoria definitiva del bando per il quale vengono nominate.

Art. 14.

Insediamento, durata e funzionamento delle commissioni

1. La commissione dura in carica quattro anni che decorrono dalla data di nomina ed i componenti possono essere riconfermati.

La sede della commissione è situata presso il comune con il maggior numero di abitanti per ogni bacino di utenza ed ivi devono essere inviate alla stessa le richieste dei pareri previsti dalla presente nominativa. In caso di bandi emessi dai comuni diversi da quello dove è sita la sede le riunioni relative vengono convocate presso il comune sede dell'intervento.

2. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno quattro componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del comune che ha emanato il bando di concorso, ovvero da un dipendente dell'Istituto autonomo per le case popolari, previa convenzione onerosa con la quale il comune può altresì incaricare l'Istituto stesso a svolgere altre attività di segreteria.

4. Con il provvedimento di nomina di cui all'art. 13 sono fissati data e luogo della seduta di insediamento nel corso della quale il presidente indica altresì quale componente lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.

5. Il componente che per due volte consecutive non partecipa alle sedute della commissione senza giustificato motivo decade dalla carica.

Il presidente della commissione ne dà immediata comunicazione alla Regione e all'ente o organo che lo ha designato perché si provveda alla sostituzione.

6. Ai componenti della commissione è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni.

7. A tutti i componenti che non siano dipendenti regionali è corrisposto un rimborso spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni.

8. Le spese per il pagamento delle commissioni fanno carico ai comuni sede degli interventi per i quali è stato emesso il bando, mentre per le riunioni relative ai bandi di cui agli articoli 12 e 17 fanno carico alla Regione.

Art. 15.

Bando-tipo di concorso e procedure per l'assegnazione degli alloggi

1. I bandi di concorso emanati dai comuni per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice o da assegnare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/92 devono essere conformi al bando-tipo regionale predisposto per le singole fattispecie.

In particolare i bandi per l'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili non possono presentare aspetti difformi, né prevedere ulteriori o diversi punteggi e condizioni rispetto al bando regionale.

2. Il bando-tipo di concorso e l'allegato modello di domanda sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, tenendo conto delle linee programmatiche espresse nei programmi quadriennali regionali ed indicano i punteggi, espressi con numeri interi, da attribuire con riferimento alle condizioni oggettive e soggettive di ciascun concorrente e del suo nucleo familiare.

Le procedure per l'assegnazione degli alloggi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 16.

Bandi di concorso. Domanda di partecipazione

1. I bandi di concorso previsti per l'assegnazione sia degli alloggi di nuova costruzione sia di quelli di recupero, sono emanati dal comune nel cui territorio gli alloggi dovranno essere realizzati o nel quale sono ubicati sentiti i comuni facenti parte dell'ambito, non appena i relativi lavori di costruzione o di recupero siano appaltati od iniziati.

2. I bandi sono pubblicati mediante affissione di manifesti all'albo pretorio dei comuni interessati, salvo ogni ulteriore forma di pubblicità che i comuni stessi intendano disporre.

3. Ciascun bando di concorso deve essere conforme al bando-tipo regionale di cui all'art. 15.

Art. 17.

Bando di concorso biennale

1. Per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 12, si provvede tramite bandi di concorso per gli ambiti territoriali determinati dai programmi quadriennali regionali.

2. I bandi di cui al comma 1 sono emanati ogni due anni dal comune del bacino di utenza con il maggior numero di abitanti.

3. Nelle graduatorie conseguenti ai bandi confluiscono tutte le domande collocate nelle graduatorie di cui agli articoli 10 e 11 non soddisfatte con il punteggio già acquisito.

4. Le graduatorie sono utilizzate dai comuni facenti parte del bacino di utenza per l'assegnazione ai propri residenti degli alloggi di cui all'art. 12. In caso di mancanza di residenti, gli alloggi vengono assegnati ai concorrenti del bacino collocati nelle graduatorie con punteggio più elevato.

5. L'emanazione del relativo bando deve avvenire entro il 31 gennaio e segue le procedure e le modalità del bando tipo e del regolamento per l'assegnazione degli alloggi, di cui all'art. 15. Fino alla formazione delle graduatorie successive gli alloggi sono assegnati sulla base delle graduatorie in corso.

Art. 18.

Termine per l'assegnazione

1. La procedura di cui all'art. 15 determinata dal regolamento del consiglio regionale si conclude entro dieci mesi dalla data di emanazione del bando di concorso e l'assegnazione degli alloggi deve avvenire entro tre mesi dalla data di conclusione dei lavori o dalla data in cui gli alloggi si sono resi disponibili. La data in cui si rendono disponibili degli alloggi è comunicata dall'ente gestore al comune entro un mese dalla disponibilità, con esclusione degli alloggi inseriti nei piani di vendita.

2. Qualora l'assegnazione non avvenga entro il suddetto termine a causa di ritardi nella emanazione del bando di concorso o nella istruzione delle relative domande, ovvero nel rilascio del decreto di abitabilità, il comune ove gli alloggi sono ubicati versa all'Ente gestore il canone di locazione calcolato ai sensi della legge n. 392/78 e la quota delle spese inerenti ai servizi comuni.

3. Il decreto di abitabilità è rilasciato dal comune anche nelle more dell'accertamento urbanistico ed edilizio di conformità del progetto, non appena terminato l'accertamento sotto il profilo igienico-sanitario.

Art. 19.

Graduatorie speciali

1. I comuni facenti parte dell'ambito territoriale per il quale è stato emanato il bando collocano d'ufficio in apposite e distinte graduatorie gli anziani residenti nel territorio comunale, i lavoratori emigrati, i profughi e gli handicappati che non siano risultati assegnatari degli alloggi posti a concorso.

2. Le graduatorie speciali sono aggiornate ad ogni concorso.

3. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione le graduatorie speciali ed i loro aggiornamenti entro novanta giorni dalla pubblicazione di ciascuna graduatoria definitiva.

4. Le graduatorie speciali sono valide ai fini dell'assegnazione a tali categorie, di alloggi loro destinati prioritariamente dal progetto biennale di intervento o da altro strumento di finanziamento.

5. Gli alloggi realizzati ai sensi del comma 4 non sono computati nella quota di riserva di cui all'art. 20.

6. Qualora il progetto biennale di intervento o altro strumento di finanziamento ai sensi del presente articolo ovvero la giunta regionale ai sensi dell'art. 21, prevedano l'assegnazione di alloggi a profughi, il comune provvede nel rispetto dell'art. 34, comma 6 della legge 26 dicembre 1981 n. 763.

Art. 20.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. La giunta regionale, su proposta dei comuni interessati o degli enti gestori, può riservare una quota, non superiore al 20 per cento degli alloggi da assegnare annualmente in ciscun ambito territoriale individuato per gli interventi di nuova costruzione dal programma quadriennale regionale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di abitazioni da recuperare per le giovani coppie così come definite dal bando tipo e per le forze dell'ordine.

2. Anche per le assegnazioni degli alloggi facenti parte della quota di riserva devono sussistere i requisiti di cui all'art. 6 purchè non si tratti di sistemazione provvisoria che non può superare la durata di anni due salvo eventuali proroghe motivate dal permanere della gravità della situazione di emergenza.

3. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui all'art. 13 competente per l'ambito territoriale, previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

4. Nei comuni sede degli interventi di cui alla legge n. 203/91 negli anni in cui siano disponibili per l'assegnazione gli alloggi realizzati con tale finanziamento non opera la riserva indicata al comma 1.

5. Al fine di determinare la quota delle riserve, agli alloggi di nuova costruzione si sommano gli alloggi di recupero di cui all'art. 11 comma 3 da assegnare annualmente per ciascun comune nell'ambito considerato.

6. Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dalla presente legge, salvo il caso di calamità naturali, per le quali si operi in regime commissariale ai sensi della vigente normativa sulla protezione civile. In tal caso i comuni possono sospendere i concorsi per l'assegnazione di alloggi e riaprire i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse, prescindendo nei loro confronti dai requisiti particolari eventualmente previsti dal bando.

7. Nel caso in cui la quota di alloggi di riserva di cui al comma 1 non sia utilizzata in tutto o in parte, gli alloggi sono assegnati ai concorrenti indicati agli articoli 10 o 11.

8. È abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi per specifiche categorie di cittadini.

Art. 21.

Modalità per l'assegnazione degli alloggi

1. Il comune assegna gli alloggi secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva, tenendo conto del numero dei vani e della consistenza del nucleo familiare di ciascun vincitore del concorso.

2. Non può essere assegnato un alloggio per il quale il rapporto fra i vani calcolati trasformando in vani convenzionali di quattordici metri quadrati la superficie della unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 392/1978 e la composizione numerica del nucleo familiare sia superiore a quello definito con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto delle indicazioni della programmazione regionale.

3. Il comune nel procedere alla individuazione dell'alloggio da assegnare deve verificare che il costo di conduzione dello stesso, costituito dalla somma del canone e della quota di servizi prevista, non sia superiore al 25 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Qualora tale percentuale sia superata il comune deve individuare un altro alloggio tra quelli di risulta il cui costo di conduzione più si avvicini al predetto rapporto. Solo nel caso in cui non vi siano alloggi disponibili con tali caratteristiche si procede ugualmente alla assegnazione.

4. Il comune comunica agli aventi diritto alla assegnazione con lettera raccomandata il giorno, l'ora ed il luogo per la scelta dell'alloggio.

5. La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta prioritariamente dai soggetti riservatari ai sensi dell'art. 20, qualora già individuati, e successivamente dagli aventi diritto alla assegnazione secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria; in ogni caso la scelta va operata nel rispetto del limite di cui ai commi 2 e 3.

6. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata.

In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto alla assegnazione salvo che la mancata presentazione sia dovuta a grave impedimento da documentarsi da parte dell'interessato.

7. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato solo per gravi e comprovati motivi quali:

a) necessità per l'assegnatario o alcuni dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio più vicino al presidio sanitario al quale rivolgersi per continue cure e/o assistenza a causa di accertate, gravi condizioni di salute, non di carattere temporaneo;

b) presenza nell'assegnatario o in alcuni dei componenti il nucleo familiare di invalidità motoria dovuta a handicap, anzianità o malattia che comportino una diminuzione permanente alla deambulazione e l'alloggio disponibile sia situato in edifici di difficile accesso o privi di ascensore.

8. Nei casi di cui al comma 7 lettere *a)* e *b)* i concorrenti non perdono il diritto alle successive assegnazioni di alloggi ai sensi dell'art. 12, conservando a tal fine il punteggio acquisito.

Negli altri casi perdono il diritto alle successive assegnazioni per tutta la durata della graduatoria.

Art. 22.

Mutamento prima della consegna dell'alloggio dei requisiti o delle condizioni oggettive e soggettive

1. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione o la consegna dell'alloggio non influisce sulla loro collocazione in graduatoria, fatta eccezione per il mutamento della situazione abitativa derivante da nuova residenza nell'ambito di alloggi di proprietà privata, con esclusione dei casi in cui il mutamento abbia determinato:

a) coabitazioni forzose o sovraffollamento;

b) corresponsione di contributi per spese alloggiative da parte del comune;

c) corresponsione di un canone superiore al 20 per cento del reddito del nucleo familiare;

d) soluzioni abitative precarie o transitorie.

Sono esclusi d'ufficio dalla graduatoria dal comune gli aventi titolo che dovessero risultare assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o, comunque, di alloggi di proprietà di enti pubblici territoriali, tranne nel caso dei bandi per l'assegnazione di alloggi realizzati con gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

2. Qualora prima della consegna dell'alloggio, alcuno dei soggetti di cui all'art. 8, comma 5, accerti la mancanza nell'assegnatario - nei termini stabiliti dal bando - di alcuno dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 ovvero una nuova situazione abitativa che influisca sulla collocazione in graduatoria, l'ente gestore sospende la consegna dell'alloggio e la commissione di cui all'art. 13 comunica all'assegnatario con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a dieci e non superiori a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Decorso tale termine la commissione esprime al comune parere vincolante sull'annullamento dell'assegnazione in caso di mancanza di alcuno dei requisiti previsti agli articoli 6 e 7, ovvero provvede alla modifica della graduatoria in caso di mutamento della situazione abitativa.

3. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

4. L'annullamento da parte del comune disciplinato dal presente articolo ha carattere definitivo; ad esso non si applicano le disposizioni previste all'art. 28.

5. Per le ipotesi previste dal presente articolo trova comunque applicazione l'art. 8, comma 7.

TITOLO III

GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 23.

Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. Gli I.A.C.P. contabilizzano e riscuotono i canoni convenzionali di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti, acquistati o recuperati con il concorso o contributo parziale o totale dello Stato, ivi compresi quelli realizzati dai comuni con i programmi straordinari, previa convenzione con gli enti proprietari, estesa a tutti i compiti di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La giunta regionale, al fine di unificare la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, approva la convenzione-tipo.

2. Lo schema di convenzione tipo è preventivamente inviato all'A.N.C.I. regionale e ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, al fine di consentire alla giunta di valutare eventuali osservazioni.

3. I comuni e gli enti pubblici proprietari di patrimonio di cui al comma 1 sono tenuti a stipulare la convenzione entro tre mesi dalla disponibilità degli alloggi.

4. Per gli alloggi in cui il contributo dello Stato è stato limitato al recupero, la specifica convenzione può, su proposta del comune interessato, differenziarsi dalla convenzione tipo. In tal caso, il testo viene definito d'intesa tra il comune e lo I.A.C.P. competente per territorio.

5. Le convenzioni di cui ai commi precedenti possono essere stipulate, su richiesta del comune, anche per alloggi per i quali non vi sia stato contributo statale.

Art. 24.

Gestione dei «servizi a rimborso»

1. Gli I.A.C.P. favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni; a tal fine approvano apposito regolamento redatto in conformità al regolamento tipo approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero l'atto convenzionale di locazione prevede l'obbligo dell'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni.

3. Per gli alloggi assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere attuate forme graduali di autogestione.

4. Per gravi ed eccezionali motivi, connessi al regolare funzionamento dell'autogestione, l'ente gestore, su proposta del 70 per cento degli assegnatari o su proprio motivato parere avente riguardo alle modalità di conduzione, può riassumere la «gestione dei servizi a rimborso» fino a che non si siano create le condizioni per la regolare ripresa delle autogestioni. In tali casi la quota *d)* di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 1972, costituita dalle spese direttamente sostenute per l'erogazione dei servizi a rimborso, viene incrementata dei costi da quantificarsi da parte dell'ente gestore.

5. L'avvio delle autogestioni di nuova formazione ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere effettuato in modo graduale e con l'assistenza dell'ente gestore nel momento in cui si siano determinate le condizioni tecniche ed economiche per il corretto funzionamento.

Con motivata deliberazione l'ente gestore può decidere di non attivare l'autogestione per particolari complessi edilizi in considerazione delle dimensioni o di particolari tipologie costruttive e impiantistiche, con possibilità di individuare, eventualmente, diverse e più limitate forme di autogestione per singoli servizi o per singole scale. L'ente gestore è tenuto a porre in essere, sia in sede di progettazione iniziale degli interventi sia con l'attuazione dei programmi di manutenzione e recupero del patrimonio, tutte le azioni necessarie all'avvio delle autogestioni.

6. Fino al momento del corretto funzionamento dell'autogestione, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all'ente gestore anche le quote per spese generali relative all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo.

7. Gli assegnatari che si rendano morosi verso l'autogestione, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dall'atto convenzionale di locazione; in tal caso si applica la procedura prevista per la fattispecie di cui all'art. 27 comma 2 lettera *f)*.

8. È fatto divieto agli enti gestori di continuare o di assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà ed in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e di manutenzione fatta eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto.

9. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto nelle assemblee condominiali, in luogo dell'ente gestore, per le deliberazioni relative:

a) alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso;

b) alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento.

Sono tenuti, altresì, a versare direttamente le quote relative a tali servizi all'amministratore, che ha l'obbligo di predisporre analitici documenti contabili nei quali sia differenziato, per ciascuna unità immobiliare, quanto dovuto dall'assegnatario in locazione rispetto a quanto dovuto dal proprietario.

Art. 25.

Variazioni alla composizione del nucleo familiare

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente, nella domanda o nella assegnazione i componenti del nucleo familiare, come risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, purché con lui conviventi al momento della sua morte.

2. I componenti del nucleo familiare, indicati all'art. 6, comma 4, non subentrano nella assegnazione qualora siano fuoriusciti dal nucleo familiare.

Si fa eccezione, qualora siano rientrati nel nucleo stesso e conviventi almeno un anno prima del decesso dell'assegnatario, nei confronti di:

a) coniuge;
b) convivente *more uxorio*;
c) ascendenti;
d) figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi che siano rientrati a causa di separazione legale o sfratto esecutivo.

3. L'ampliamento permanente del nucleo familiare può essere autorizzato dal comune nei confronti dei soggetti indicati all'art. 6, comma 4, solo previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto di assegnazione e, tranne nel caso di nascita di figli, adozione, affiliazione della non creazione di situazioni di sovraffollamento.

4. Fra i soggetti di cui al comma 3 il subentro nel rapporto di assegnazione in caso di decesso dell'assegnatario è ammesso solo nei confronti:

a) del coniuge;
b) del convivente *more uxorio* se la stabile convivenza risulta, in base a certificazione anagrafica, per almeno un biennio precedente alla morte dell'assegnatario;
c) dei collaterali sino al terzo grado o dei componenti di cui all'art. 6 comma 4, secondo alinea, ultrasessantacinquenni se ricorre la condizione di cui alla lettera *b)*;
d) dei figli se non si rientra nella previsione di cui al comma 2.

5. È consentita l'ospitalità temporanea nei limiti e con le modalità indicate da apposito regolamento dell'ente gestore. L'ospitalità temporanea non può in nessun caso dare luogo a subentri nel rapporto di assegnazione neppure se concessa a soggetti di cui al comma 3.

6. In caso di separazione, scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili dello stesso, l'ente gestore promuove presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione in conformità alle decisioni dell'organo giudiziario.

7. Al momento della voltura dell'atto convenzionale il comune verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza del rapporto di assegnazione.

8. Agli effetti del presente articolo al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento permanente dell'assegnatario, quale scomparsa, dichiarazione di assenza, dichiarazione di morte presunta, emigrazione all'estero, separazione di fatto, reclusione, trasferimento anagrafico in un altro comune non compreso nel territorio regionale né in quello di regioni limitrofe.

Art. 26.

Mobilità dell'utenza

1. Al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione o di affollamento degli alloggi pubblici, i disagi abitativi di carattere sociale od economico, favorire l'attuazione di programmi di cessione autorizzati ai sensi della vigente normativa nonché di programmi organici, programmi integrati o, comunque programmi di recupero del patrimonio esistente, gli enti gestori, d'intesa con il comune, predispongono almeno annualmente programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio degli alloggi, l'utilizzazione di quelli di risulta e di una quota di quelli di nuova costruzione.

2. I programmi di cui al comma 1 sono redatti, anche per specifici ambiti territoriali infracomunali, sulla base di verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio edilizio esistente e previa attivazione di forme di partecipazione e di informazione dell'utenza stessa.

3. I programmi deliberati dagli enti gestori sono comunicati agli interessati i quali nei successivi sessanta giorni possono presentare opposizione al sindaco del comune il quale decide entro i successivi trenta giorni sentita la commissione di cui all'art. 13.

4. La giunta regionale dispone su proposta dell'ente gestore la quota degli alloggi di nuova costruzione da utilizzare per i cambi inclusi nei programmi di mobilità.

5. L'atto dell'ente gestore, che dispone in forza dei programmi di mobilità definitivamente approvati il cambio obbligatorio, ha valore di titolo esecutivo e sulla base di esso l'ente gestore promuove presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione.

6. Gli enti gestori possono comunque autorizzare cambi degli alloggi consensuali ovvero cambi singoli su alloggi disponibili per meglio soddisfare le esigenze indicate al comma 1 promuovendo presso il comune la voltura dell'atto convenzionale di locazione, previa verifica della assenza di condizioni che ostino alla conservazione dell'alloggio, ovvero in caso di presenza di morosità incolpevole previa sottoscrizione da parte dell'assegnatario di un piano di rientro di tale morosità con l'assunzione di idonee garanzie.

7. In particolare è ammessa la mobilità disposta dall'ente gestore quando l'assegnatario:

a) si trovi in stato di morosità da almeno un anno e gli venga proposto un alloggio adeguato al suo nucleo familiare a canone inferiore;

b) superi il limite di reddito fissato per la decadenza dal diritto all'assegnazione e non si siano ancora verificate le condizioni per il relativo provvedimento ovvero non si trovi nella situazione di cui all'art. 8 comma 2 secondo alinea;

c) provochi situazioni che compromettano l'organizzazione e la corretta conduzione dell'immobile ove è situato l'alloggio assegnato;

d) occupi un alloggio sottoutilizzato e venga offerto il pagamento delle spese di trasloco ed un eventuale contributo in relazione alle buone condizioni in cui l'alloggio viene rilasciato.

In detti casi il provvedimento può essere adottato, per motivate esigenze gestionali, anche al di fuori dei piani di mobilità di cui ai precedenti commi. Resta fermo il disposto del comma 3.

8. Nell'adottare le misure per la mobilità degli assegnatari che non richiedono la cessione degli alloggi inseriti nei piani di vendita, gli enti gestori possono prevedere forme di incentivazione al trasferimento, da indicare nei singoli piani di vendita. Tale trasferimento deve avvenire in alloggi idonei e di ampiezza adeguata al nucleo familiare, preferibilmente in altri fabbricati del medesimo quartiere o in zone indicate dallo stesso assegnatario.

9. Per quanto concerne gli assegnatari ultrasessantenni, i portatori di handicap, gli iscritti alle liste di mobilità, di collocamento o cassintegrati il procedimento di mobilità può essere avviato solo a condizione che gli interessati siano consenzienti e che a tal fine:

a) sia stato offerto dall'ente gestore il pagamento delle spese di trasloco e dei contratti di utenza necessari ed un riconoscimento per lavori di miglioria apportati all'alloggio se autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in relazione alle buone condizioni in cui l'alloggio viene rilasciato;

b) sia proposto un alloggio adeguato alle esigenze dell'assegnatario anche per quanto concerne l'abbattimento delle barriere architettoniche e situato in immobile limitrofo a quello occupato o in zona segnalata dallo stesso assegnatario.

Art. 27.

Cause di annullamento e decadenza

1. Il comune dispone l'annullamento dall'assegnazione:

a) per contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione stessa;

b) quando l'assegnazione fu ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

2. Il comune pronuncia la decadenza dall'assegnazione oltre che in tutti i casi previsti espressamente dalla presente legge qualora l'assegnatario:

a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti nell'alloggio assegnatogli o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti previsti per l'assegnazione salvo quanto indicato alla lettera *e)*;

e) fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza del rapporto di assegnazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 c 3;

f) sia moroso per un periodo superiore a due mesi salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 2;

g) apporti modificazioni non autorizzate dall'ente gestore all'alloggio, ai locali accessori o agli impianti o apporti innovazioni arbitrarie in locali o distacchi di uso comune, ovvero danneggi in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio ovvero ancora ne impedisca l'utilizzazione prevista;

h) mantenga un comportamento gravemente asociale, ovvero tale comportamento sia mantenuto da altri membri del nucleo familiare, che determini condizioni di ingestibilità dell'immobile ove è situato l'alloggio occupato.

3. Tutti gli atti del comune che pronunciano l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione comportano la inefficacia dell'atto convenzionale di locazione e costituiscono titolo esecutivo.

Art. 28.

Procedimento di annullamento e di decadenza

1. L'ente gestore o i soggetti di cui all'art. 8, comma 5, qualora accertino l'esistenza di una delle cause di annullamento o di decadenza dall'assegnazione di cui all'art. 27 ne danno notizia entro dieci giorni al comune.

2. Ai fini della dichiarazione di annullamento o di decadenza il comune comunica all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, entro venti giorni dalla notizia di cui al comma 1, i fatti che giustificano il provvedimento fissando un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte o di documenti.

3. Scaduto tale termine il comune entro dieci giorni richiede il parere vincolante alla commissione di cui all'art. 13 che deve esprimerlo nei venti giorni successivi.

4. Ricevuto il parere ovvero scaduto il termine di cui al comma 3 qualora trattasi di morosità il comune pronuncia l'annullamento o la decadenza entro quindici giorni assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio dell'alloggio; scaduto tale termine il provvedimento deve essere eseguito a cura del comune.

5. Il comune concorda in apposite convenzioni con l'Ente gestore le questione derivanti, nella fattispecie di cui all'art. 27, comma 2, lettera *f)*, dalla mancata conclusione della procedura di decadenza nei termini stabiliti ovvero dalla sua mancata esecuzione entro i quattro mesi successivi all'adozione, in modo che siano evitati danni all'ente gestore stesso.

Art. 29.

Occupazione senza titolo

1. Qualora l'ente gestore o i soggetti di cui all'art. 8 comma 5, accertino l'occupazione senza titolo di alloggi di cui all'art. 5, ne danno notizia entro dieci giorni al comune.

2. Il sindaco entro venti giorni diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il sindaco emette ordinanza di rilascio fissando un termine non superiore a trenta giorni per il rilascio stesso.

Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e deve essere eseguito a cura del comune nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per l'eventuale impugnativa.

Art. 30.

Sanzioni

1. Restano ferme le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative i comuni esercitano con le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione della violazione nonché quelle conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta della somma prevista per la violazione.

3. Qualora il comune non sia l'ente gestore, all'accertamento od alla contestazione, ivi compresa la notificazione, della violazione provvedono gli organi od i dipendenti all'uopo incaricati dall'ente gestore medesimo.

4. Quest'ultimo ente, ove non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità di cui all'art. 5 della legge regionale n. 45/1982, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al sindaco del comune interessato.

Art. 31.

Morosità

1. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone e/o dei servizi a rimborso può essere sanata entro trenta giorni dalla messa in mora, per non più di una volta nel corso dell'anno.

2. Non è causa di decadenza la morosità dovuta a stato di disoccupazione o a grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà accertata dall'ente gestore ad effettuare il regolare pagamento del canone convenzionato di locazione. Tale impossibilità o gravi difficoltà non possono comunque valere per più di un anno.

3. Nei confronti degli assegnatari morosi l'ente gestore ingiunge il pagamento di una somma pari ai canoni non riscossi comprensivi delle quote di spese dovute aumentata dell'interesse legale maggiorato di tre punti a titolo di interessi e danni e provvede, ove necessario, alla riscossione coattiva.

4. L'ente gestore può concedere dilazioni nel recupero della morosità a richiesta dell'assegnatario con applicazione di un interesse pari all'interesse legale dell'importo determinato ai sensi del comma 3 e a seguito di idonee garanzie.

5. Qualora l'assegnatario moroso sia ammesso ad usufruire dei contributi del fondo sociale di cui all'art. 33 ovvero versi quanto dovuto anche con dilazioni, previo parere dell'ente gestore, il procedimento di decadenza o la sua esecuzione sono sospesi e definitivamente interrotti ad avvenuta regolarizzazione della sua posizione debitoria.

Tale procedura può essere applicata per non più di una volta.

6. Sino a che l'assegnatario nei confronti del quale sia stato eseguito un provvedimento di decadenza per morosità non regolarizzi la propria posizione debitoria con l'ente gestore, anche con le modalità di cui al comma 4, non gli può essere assegnato un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 32.

Regolarizzazione dei rapporti locativi e misure per prevenire le occupazioni abusive

1. Per tutti gli alloggi che alla data del 31 dicembre 1992 sono risultati occupati senza titolo, gli enti gestori richiedono ai comuni la regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento, ad opera della commissione di cui all'art. 13 del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, per quanto concerne il reddito, per la permanenza dell'assegnazione.

2. La regolarizzazione è subordinata al recupero, anche mediante la sottoscrizione di un piano di rientro con idonee garanzie qualora si presentino situazioni particolari, da parte dell'ente gestore di una indennità di occupazione fissata in un importo pari al canone di cui alla legge n. 392/1978.

Tale indennità è dovuta dalla data di occupazione fino alla data di sottoscrizione dell'atto convenzionale di locazione con il quale viene regolarizzato il rapporto locativo.

La regolarizzazione è, altresì, subordinata alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento di un alloggio ad assegnatario già individuato dal comune in base alle vigenti disposizioni di legge.

3. Non appena un alloggio si renda disponibile, o ne sia terminata la costruzione o il recupero, l'ente gestore ne dà immediata comunicazione al comune competente all'assegnazione, il quale adotta tutte le misure necessarie ad evitare occupazioni abusive. A tale scopo il comune può stipulare con l'ente gestore apposite convenzioni.

Art. 33.

Fondo sociale

1. Gli enti pubblici gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica istituiscono, secondo le modalità fissate dal consiglio regionale ai sensi del comma 3, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi comuni amministrati dagli enti gestori o in regime di condominio o in autogestione, nonché per le spese di trasloco connesse a programmi di mobilità al di fuori di programmi di vendita. Detti contributi sono destinati agli assegnatari degli alloggi gestiti che non siano in grado di sostenere tali oneri a condizione che l'alloggio occupato non superi lo standard adeguato al relativo nucleo familiare e l'assegnatario non abbia rifiutato il cambio con altro alloggio adeguato.

2. Al finanziamento del fondo sociale possono concorrere la Regione, gli enti locali e gli enti gestori con stanziamenti quali:

a) una quota dei canoni percepiti dagli enti gestori per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione, da fissarsi annualmente, in relazione alla situazione di bilancio, ovvero, per i comuni, altri fondi indicati dagli stessi;

b) una parte della quota per spese generali e di amministrazione relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 5 comma 1.

L'entità di tale parte può essere stabilita annualmente dal consiglio regionale, qualora le situazioni di bilancio degli enti gestori lo consentano, con il provvedimento di determinazione delle quote *b)* e *c)* dell'art. 19 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge n. 513/1977;

c) eventuali quote di finanziamenti regionali ai comuni per l'espletamento di interventi inerenti la sicurezza sociale;

d) finanziamenti regionali stanziati per il fondo sociale.

Art. 34.

Aggiornamento canone minimo

1. A partire dal 1° gennaio 1994 il canone minimo determinato ai sensi della legge regionale n. 43/91 e della legge regionale n. 50/83 è aggiornato dal 1° gennaio di ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei dodici mesi anteriori al 30 giugno del l'anno precedente.

2. Alla fascia minima, di cui all'art. 11 comma 1 lettera *a)* della legge regionale n. 50/1983, la variazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 75 per cento.

Art. 35.

Adeguamento ISTAT

1. A partire dal 1° gennaio 1993 il canone oggettivo di cui alla legge regionale n. 50/83, posto a base del canone convenzionale di locazione è aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nei dodici mesi anteriori al 30 giugno dell'anno precedente.

TITOLO IV

VENDITA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 36.

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o contributo dello Stato o della Regione, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, dagli I.A.C.P.. Sono esclusi gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge n. 457/78, e successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni.

2. Gli enti proprietari di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica che non rientrino nella definizione di cui al comma 1, ma in quella di cui all'art. 5 della presente legge, prendono a riferimento la disciplina di cui ai seguenti articoli anche per la vendita di tali alloggi.

Detti enti possono, peraltro, derogarvi, con motivati provvedimenti tenuto conto delle proprie esigenze economico-finanziarie, della tipologia degli alloggi da alienare, delle condizioni previste nei piani di vendita già in corso e dei requisiti dell'utenza considerata.

I relativi provvedimenti devono essere comunque comunicati alla giunta regionale che, per quanto concerne gli I.A.C.P., provvede anche alla necessaria approvazione secondo le vigenti disposizioni.

Art. 37.

Programmi di cessione

1. Al fine della sollecita realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica finalizzati allo sviluppo e razionalizzazione del settore, anche mediante la riqualificazione del patrimonio, e di garantire l'esercizio del diritto all'acquisto di assegnatari aventi titolo a seguito della normativa statale, devono essere predisposti contestualmente dagli enti proprietari piani d'investimento, così come specificati all'art. 38 e piani di vendita in equilibrio economico fra loro. La contestualità del reinvestimento degli introiti delle vendite è condizione dell'esecutività dei piani, che devono contenere l'indicazione dei criteri di priorità seguiti nell'individuazione del patrimonio da alienare.

2. Il piano di alienazione deve essere corredato da:

a) l'elenco dei fabbricati o porzioni funzionali di essi da cedere;

b) le condizioni tecnico-economiche ed i tempi di cessione degli stabili di cui alla lettera *a)* mediante apposita relazione sulla quale sarà stimata la differenza tra i valori economici di mercato ed il valore determinato ai sensi dell'art. 41.

La relazione deve esplicitare se gli stabili sono interessati da interventi di recupero, di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 31 della legge n. 457/1978 eseguiti dopo il 31 dicembre 1982, oppure in corso o programmati;

c) il piano della sistemazione degli assegnatari che non intendono o non possono acquistare gli alloggi posti in vendita che rispetti le disposizioni di cui all'art. 40.

Tale piano deve prevedere:

1) il numero degli assegnatari di cui all'art. 40 che non intendano acquistare l'alloggio;

2) il numero di famiglie senza i requisiti per la richiesta di acquisto;

3) gli eventuali incentivi per favorire la mobilità (contributi trasloco, imbiancatura, sistemazione nuovo alloggio con abbattimento delle barriere architettoniche);

4) la possibilità di eventuali cambi diretti con aspiranti acquirenti aventi titolo.

3. Di norma nei piani di cui al comma 1 non devono essere inclusi, oltre alle fattispecie di cui all'art. 36, edifici con le seguenti caratteristiche:

a) costruzioni interessate da interventi di recupero di cui all'art. 31 legge n. 457/1978, lettera *c)*, *d)*, ed *e)*, eseguiti, in corso o programmati; salvo che da valutazione dei costi sostenuti e del ricavo realizzabile risulti la convenienza economica per proporre la cessione;

b) elevata presenza di ultrasessantenni e/o handicappati o forti morosità, che facciano presumibilmente ritenere elevata la percentuale di famiglie da porre in mobilità;

c) costruzioni completate da meno di cinque anni o comunque con elevate presenze di famiglie senza requisiti per avere titolo a formulare la richiesta di acquisto;

d) valori economici di mercato molto superiori ai prezzi di cessione determinati ai sensi di legge;

e) collocazione in zone nelle quali appare imprescindibile il mantenimento di quote di patrimonio pubblico.

La giunta regionale può prevedere, per ciascuna provincia, una percentuale di immobili di cui sia esclusa la vendita sulla base del fabbisogno abitativo rilevato nei provvedimenti di programmazione delle risorse del settore.

4. I criteri da seguire nella scelta degli edifici da includere nei piani di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) edifici, o parti di essi, già parzialmente alienati;

b) edifici, o parti di essi, situati in località nelle quali la gestione dell'ente risulta particolarmente gravosa ed appaiono di scarsa rilevanza sociale;

c) edifici, o parti di essi, siti in quartieri dove si ritiene che l'alienazione, anche parziale degli alloggi, possa recare giovamento al miglioramento del tessuto socio-economico del territorio;

d) edifici nei quali più forte si manifesta la propensione all'acquisto;

e) edifici che presentino un elevato livello di vetustà e non siano stati oggetto di interventi, non ricadendo nell'ipotesi della lettera *a)* del comma 3.

5. I provvedimenti di approvazione dei piani di cui al comma 1 devono essere comunicati alla giunta regionale che, per quanto concerne gli I.A.C.P., provvede anche alla realizzazione secondo le vigenti disposizioni.

Art. 38.

Programmi di utilizzo

1. Successivamente ai primi due anni di attuazione dei programmi di cui all'art. 37, i piani di reinvestimento devono avere carattere di immediata cantierabilità e devono descrivere analiticamente, individuandoli sul territorio, gli immobili o le opere da realizzare, recuperare o acquistare indicando per ciascuno di essi il costo preventivato, la stima dei tempi di attuazione o di acquisto, le autorizzazioni o concessioni già ottenute ai sensi di legge.

2. Nei primi due anni di attuazione dei piani di cui all'art. 37, qualora non vi siano interventi che abbiano le caratteristiche di immediata cantierabilità, sono effettuate solo le vendite i cui introiti siano necessari a far fronte alle spese di predisposizione dei piani di reinvestimento di cui al comma 1, del ripiano dei disavanzi, nonché quelle destinate a favorire la mobilità consensuale dell'utenza.

3. Il programma di reinvestimento deve indicare le quote riservate:

a) all'acquisto o alla realizzazione o al recupero di fabbricati con prevalente destinazione residenziale e all'acquisto di aree per la realizzazione di tali programmi;

b) alla realizzazione dei programmi integrati di cui alla legge n. 179/92 e dei P.O.I. di cui alla legge regionale n. 25/87. A tal fine la giunta regionale può promuovere, di concerto con gli enti interessati, accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) al recupero e alla ristrutturazione di immobili degradati;

d) ad interventi incentivanti la mobilità connessa all'attuazione del piano di vendita;

e) alle urbanizzazioni socialmente rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico.

Per ciascun tipo di intervento di cui alle precedenti lettere dovranno essere indicati costi, criteri, modalità e fasi di attuazione;

f) al ripiano dell'eventuale disavanzo finanziario quando la cessione riguardi un I.A.C.P.

4. Per le finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* deve essere destinato non meno del 80 per cento del ricavo derivante dall'alienazione degli alloggi costruiti acquisiti o recuperati a totale carico o con contributo dello Stato o della Regione. In particolare una quota non inferiore al 30 per cento degli importi destinati al reinvestimento deve essere destinata alla realizzazione di interventi da gestire con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 179/1982.

Art. 39.

Vendita degli alloggi liberi

1. Gli alloggi resisi disponibili, anche a seguito delle procedure di mobilità previste dalla presente legge, compresi negli stabili, ultimati da oltre cinque anni, inseriti nei piani di vendita di cui ai precedenti articoli, sono venduti all'asta pubblica riservata a nuclei familiari non proprietari di altri alloggi.

Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni, nonché gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nello stesso comune non inseriti in piani di vendita ovvero che non acquistano l'alloggio occupato in quanto non adeguato alle dimensioni del nucleo familiare.

2. L'adeguatezza dell'alloggio deve essere valutata sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 21.

3. In questo ultimo caso gli assegnatari dovranno lasciare libero, all'atto della stipula del rogito notarile, l'alloggio di proprietà dell'ente precedentemente occupato, essendo la riconsegna di detto alloggio condizione per il perfezionamento del contratto di compravendita dell'alloggio acquisito.

4. L'asta pubblica si svolge con offerte in aumento, assumendo a base il prezzo determinato ai sensi dell'art. 41.

Art. 40.

Requisiti soggettivi degli assegnatari aspiranti all'acquisto

1. Possono presentare domanda per l'acquisto gli assegnatari in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere alla data di entrata in vigore della presente legge in uso a titolo di locazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica da oltre un quinquennio. Ai fini del calcolo dei cinque anni è possibile cumulare il periodo trascorso dall'assegnatario in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.

È considerato utile per l'assegnatario anche il periodo trascorso come componente della famiglia di altro assegnatario, solo se sia subentrato a quest'ultimo nel rapporto di assegnazione;

b) essere familiari conviventi con l'assegnatario così come individuati dall'art. 6 comma 4. In tali casi è comunque garantito il diritto di abitazione dell'assegnatario;

c) non essere in mora con il pagamento dei canoni e delle spese.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 gli assegnatari titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato ai fini della decadenza dal diritto di assegnazione, qualora non intendano avvalersi della facoltà di cui al presente articolo, rimangono assegnatari dell'alloggio, fatti salvi i casi in cui dichiarino la disponibilità alla mobilità consensuale.

3. Al fine dell'esercizio da parte degli assegnatari della facoltà di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

Art. 41.

Prezzo e modalità di vendita

1. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale di cui all'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'uno per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo del 20 per cento.

L'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'ufficio tecnico erariale.

2. Le alienazioni degli alloggi possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

Art. 42.

Limiti per la rivendita degli alloggi ceduti

1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo.

2. Per sopravvenuti, gravi motivi, l'ente che ha venduto l'alloggio può autorizzarne la cessione prima del periodo di cui al comma 1. In tal caso l'alloggio può essere venduto solo allo I.A.C.P. o a soggetti aventi requisiti previsti dalla legge n. 457/78 e successive modificazioni, per l'accesso all'edilizia agevolata, al prezzo di cessione rivalutato.

3. In caso di consentita vendita gli I.A.C.P. hanno diritto di prelazione.

4. In caso di acquisto lo I.A.C.P. può disporre dell'alloggio sia per la locazione a canone di mercato sia per la vendita.

5. Nei contratti di compravendita devono essere esplicitamente inserite le clausole di cui ai precedenti commi.

Art. 43.

Approvazione dei programmi

1. Nel caso di programmi la cui realizzazione si svolge in più anni, la giunta regionale, per gli anni successivi al primo, autorizza la cessione degli alloggi da parte degli I.A.C.P. a seguito della dimostrazione fornita dall'ente di aver reinvestito gli introiti secondo il piano di reinvestimento approvato.

TITOLO V

RIFORMA DELLE STRUTTURE OPERANTI NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 44.

Organi degli I.A.C.P.

1. Sono organi degli I.A.C.P. il direttore generale e il collegio dei revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 si rinnovano entro quattro mesi dall'insediamento del consiglio regionale.

Art. 45.

Direttore generale

1. Gli I.A.C.P. sono amministrati da un direttore generale, che li rappresenta, ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base dei criteri e delle direttive di cui all'art. 47 e ne adotta i provvedimenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 comma 4, 49 e 50.

2. La nomina dei direttori generali è effettuata dalla giunta regionale scegliendo fra soggetti, particolarmente qualificati in materia di edilizia residenziale, iscritti in apposita sezione dell'albo regionale dei direttori generali degli enti strumentali.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

Il presidente della giunta regionale stipula il contratto e lo risolve nei casi di cui agli articoli 54 e 59 previa formale contestazione e acquisite le eventuali controindicazioni.

4. La retribuzione mensile lorda del direttore generale, che gli è corrisposta dallo I.A.C.P., non può eccedere l'importo del 100 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali per quanto concerne lo I.A.C.P. di Genova e dell'80 per cento per quanto concerne i restanti I.A.C.P.

Art. 46.

Collegio dei revisori

1. La composizione, le competenze ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dalla legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35.

Art. 47.

Criteri e direttive della Regione

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce i criteri e le direttive cui deve conformarsi l'attività degli I.A.C.P. anche per la formazione del bilancio di previsione.

2. I criteri di cui al comma 1 riguardano in particolare:

a) l'elaborazione degli strumenti di programmazione;

b) i regolamenti più rilevanti per la vita dell'ente anche mediante predisposizione di schemi-tipo da parte della giunta regionale;

c) la determinazione della pianta organica.

Art. 48.

consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali degli I.A.C.P. si rinnova secondo le modalità di cui all'art. 44 comma 2, ed è composto da sette componenti che siano sindaci o membri delle giunte dei comuni territorialmente interessati di cui:

a) tre rappresentanti del comune capoluogo di provincia designati dal sindaco;

b) due rappresentanti dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti escluso il comune capoluogo;

c) due rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

I rappresentanti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono nominati dalla giunta provinciale con criterio di rotazione territoriale. A tal fine ogni comune designa un candidato.

2. Le nomine devono essere effettuate nei termini e con le modalità di cui all'art. 36, comma 5 della legge n. 142/90.

3. La giunta regionale costituisce i consigli delle autonomie locali e ne nomina il presidente tra i membri di cui al comma 1, lettera *a)* entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima nomina.

4. Il consiglio ha competenza consultiva sui provvedimenti concernenti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti previsti per legge;

c) la programmazione degli interventi finanziati con:

1) le leggi di settore;
2) i rientri dei canoni degli alloggi gestiti dall'ente;
3) gli introiti delle vendite;
4) i piani di alienazione del patrimonio gestito;

d) ogni altra questione sottopostagli dal direttore generale.

5. I pareri di cui al comma 4 sono rilasciati entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle proposte formulate dal direttore generale, hanno carattere obbligatorio e del loro contenuto deve essere dato atto nei relativi provvedimenti.

6. Delle decisioni assunte in difformità dai pareri resi ai sensi del comma 4 viene data motivazione nei relativi provvedimenti e viene data comunicazione al consiglio delle autonomie locali e alla giunta regionale.

7. Ai consiglieri compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute stabilito dallo statuto dell'ente.

Art. 49.

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici è ispirata a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. È competenza dei dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri stabiliti dallo statuto e da apposito regolamento che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo competono agli organi degli I.A.C.P., mentre la gestione amministrativa per l'attuazione degli obiettivi fissati dal direttore generale è attribuita ai dirigenti.

3. Sono competenza dei dirigenti apicali tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.

Spetta ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti. Tali competenze spettanti per quanto concerne lo I.A.C.P. di Genova al coordinatore generale e per gli altri istituti ai dirigenti di II livello sulla base delle attribuzioni dei servizi possono essere dagli stessi delegate agli altri dirigenti dell'ente.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 50.

Compiti della dirigenza di II qualifica funzionale

1. Il coordinatore generale, per quanto concerne lo I.A.C.P. di Genova ed i dirigenti di II qualifica dirigenziale per quanto concerne i restanti I.A.C.P., sono responsabili della gestione che deve essere condotta secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza nei limiti delle disponibilità derivanti dalle entrate realizzabili, degli strumenti, risorse umane e fattori di produzione disponibili ed adottano i provvedimenti atti a migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo.

2. I soggetti di cui al comma 1 dirigono il personale, sovraintendono allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordinano l'attività e curano l'attuazione dei provvedimenti dell'ente.

3. Su ogni proposta di decreto deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità e legittimità tecnica, amministrativa e contabile dei dirigenti di I e II livello interessati e del responsabile di ragioneria ove necessario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

4. Lo statuto ed i regolamenti nell'ambito dei criteri dell'art. 49 possono prevedere integrazioni ed ulteriori atti di competenza dei soggetti di cui al presente articolo.

Art. 51.

Controllo sugli atti

1. Gli atti degli enti strumentali diversi da quelli indicati dagli articoli 52 e 53 non sono soggetti a controllo della Regione.

Art. 52.

Approvazione del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva gli atti degli I.A.C.P. concernenti lo statuto e le relative modifiche.

2. Gli atti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione della giunta regionale per la proposta al consiglio dei conseguenti provvedimenti anche con modifiche ed integrazioni.

3. Qualora la giunta proponga al consiglio regionale il rigetto o l'approvazione con modifiche ed integrazioni, tale proposta deve essere comunicata preventivamente allo I.A.C.P.

Art. 53.

Funzioni di controllo della giunta regionale

1. La giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché agli indirizzi e criteri del consiglio regionale dei decreti concernenti:

a) bilanci, assestamenti e loro variazioni;
b) conti consuntivi;
c) programmi annuali e pluriennali di attività di cui all'art. 55 o che costituiscano attuazione di atti di programmazione della Regione o delle linee di indirizzo individuate in sede di bilancio annuale o pluriennale, nonché i piani di cui all'art. 37; sono esclusi i provvedimenti concernenti i singoli programmi d'intervento costruttivi;
d) piante organiche;
e) regolamenti previsti per legge.

2. La giunta regionale effettua il controllo di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)* sulla base delle specifiche certificazioni del collegio dei re revisori dei conti sulla legittimità delle singole poste contabili di entrata e di spesa.

3. Oltre a quanto già previsto dalla vigente normativa al conto consuntivo devono essere allegati i provvedimenti riguardanti eventuali trattative private concernenti l'attuazione di programmi, con le motivazioni e le normative applicate, la dimostrazione della spesa concernente gli emolumenti degli organi, nonché i dati relativi alla gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1036 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Qualora vengano superati i limiti di impegno autorizzati in sede di approvazione del bilancio e non si tratti di spese obbligatorie e indilazionabili, i conti consuntivi devono essere inviati a cura del coordinatore o dirigente del servizio amministrativo alla procura generale della Corte dei conti.

5. I decreti di cui al comma 1, pena la decadenza degli stessi, sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla giunta regionale.

6. La giunta regionale può annullare gli atti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, entro novanta giorni dal ricevimento e gli atti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorsi tali termini gli atti si intendono vistati.

7. I termini di cui al comma 6 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 54.

Finalità istituzionali e competenze

1. Gli I.A.C.P. hanno lo scopo di attuare i programmi e di gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, così come definito dagli articoli 2 e 5, nonché di svolgere il più generale ruolo di operatori pubblici dell'edilizia.

2. Per l'attuazione dei predetti fini, tali enti, oltre a quanto già previsto nei vigenti statuti:

a) partecipano a consorzi e società miste per l'attuazione e la gestione di programmi organici di intervento e programmi integrati anche mediante conferimento di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile.

Tale partecipazione è normata dalle vigenti disposizioni in materia civilistica;

b) espletano tutti i compiti che possono essere loro affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione urbanistica, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche connesse all'attuazione di programmi di edilizia pubblica, mediante anche l'affidamento della gestione tecnico-amministrativa delle azioni connesse alla realizzazione delle suddette opere, ovvero l'apertura di specifici uffici casa nell'ambito dei programmi di cui alla lettera *a)*;

c) acquisiscono la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 5, nonché dell'ulteriore patrimonio ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti ed enti pubblici o privati, previe idonee garanzie, da individuare in appositi regolamenti, volte ad evitare che gravino sui loro bilanci oneri diversi;

d) possono previa approvazione da parte della Regione costituire e/o partecipare a società anche per il perseguimento di fini istituzionali diversi da quelli di cui alla lettera *a)*. Le società così costituite non possono determinare un incremento dei costi sostenuti per il perseguimento di tali fini. I bilanci e i conti di tali società devono essere allegati a quelli degli I.A.C.P.

3. L'accettazione degli incarichi di cui alla lettera *b)* del comma 1 è subordinata alla valutazione della convenienza economica delle operazioni da effettuare.

4. Qualora le società previste dalla lettera *d)* del comma 1 per due esercizi consecutivi chiudano i bilanci in perdita, la giunta regionale, su segnalazione del collegio dei revisori dello I.A.C.P. può, valutata l'entità del deficit ed i relativi margini di recupero:

a) intimare all'ente l'adozione dei provvedimenti necessari per evitare ulteriori danni;

b) sostituire il direttore generale.

Art. 55.

Programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente

1. Gli I.A.C.P. sono tenuti ad approvare programmi di intervento e programmi di gestione del patrimonio edilizio esistente di carattere generale e, di norma, con validità temporale pluriennale; tali programmi comprendono oltre agli interventi previsti dal programma quadriennale regionale anche quelli da realizzarsi nello stesso periodo con finanziamenti propri, o di altri enti pubblici.

Art. 56.

Progetti e contratti di appalto. Commissione tecnica

1. I progetti delle opere comprese nei programmi di intervento e di gestione del patrimonio devono essere conformi alla normativa tecnica regionale ed essere uniformati alle direttive di attuazione dei programmi quadriennali regionali e dei progetti biennali regionali di intervento.

2. Sono soppresse le commissioni tecniche presso gli I.A.C.P. previste all'art. 63 della legge n. 865/71.

Le funzioni consultive già di competenza delle stesse possono essere esercitate su richiesta del direttore generale dalla commissione di cui all'art. 21 della legge regionale 8 settembre 1993 n. 45.

L'importo di cui all'art. 22, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 45/93, è per gli I.A.C.P. elevato a lire 500.000.000.

La richiesta di cui all'art. 23, comma 3 della legge regionale n. 45/1993 viene formulata dal direttore generale.

3. Per i collaudi degli interventi degli I.A.C.P.

in corso alla data del 1° gennaio 1993 non opera, sino alla scadenza dell'incarico, la decadenza prevista dall'art. 10 della legge regionale 22 luglio 1993, n. 34.

Art. 57.

Informazione periodica

1. Gli I.A.C.P presentano periodicamente alla giunta regionale, nei termini da essa fissati, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione sull'andamento dei programmi di attività e di gestione del patrimonio. La giunta può disporre altre modalità di informazione relativamente allo stato di attuazione dei programmi, allo stato della cassa e alla tenuta della contabilità nonché ai modi di gestione del patrimonio.

Art. 58.

Relazione al consiglio regionale

1. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio una relazione sulla attuazione dei programmi di intervento e di gestione del patrimonio degli I.A.C.P., ivi compresi i piani di cui all'art. 37, nonché sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio.

A tale relazione si allegano le informazioni pervenute dagli enti ai sensi dell'art. 57 e nel redigerla si tiene conto anche dell'esame del conto consuntivo, dei pareri dei revisori dei conti e di eventuali verbali, accertamenti e verifiche degli stessi, nonché della propria attività di vigilanza.

La relazione evidenzia, altresì, il grado di conformità dell'azione dell'ente strumentale all'indirizzo politico e amministrativo della Regione, i risultati economico-finanziari raggiunti, nonché il grado di efficienza dell'attività.

2. In base ai contenuti della relazione di cui al comma 1, la giunta regionale propone al consiglio criteri e direttive per l'attività degli Istituti e per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, nonché in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo sull'attività svolta, le indicazioni cui deve conformarsi l'ente inadempiente.

Art. 59.

Vigilanza della giunta regionale e vacanza o assenza del direttore generale

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli I.A.C.P. ai sensi dell'art. 60 dello Statuto con le seguenti modalità:

a) provvede alla revoca del direttore generale ed alla sua sostituzione per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per persistenti irregolarità nella gestione, per attività che ne compromettano il buon funzionamento;

b) può provvedere ad ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non soggetti a controllo.

A tal fine gli I.A.C.P. sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti ed i documenti necessari per lo svolgimento della funzione;

c) richiede al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione.

2. In caso di vacanza dall'ufficio, o nei casi di assenza o di inadempimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal coordinatore generale per quanto concerne lo I.A.C.P. di Genova e, per quanto concerne gli altri I.A.C.P. dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico su delega del direttore generale, o in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età.

3. In caso di vacanza dall'ufficio la nomina del direttore generale da parte della giunta regionale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Ove l'assenza o l'impedimento di cui al comma 2 si protragga oltre sei mesi la giunta regionale procede alla sostituzione.

Art. 60.

Controllo statale sugli atti del consiglio regionale

1. Sono fatti salvi i controlli di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 e successive modificazioni sulle deliberazioni assunte dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 52.

Art. 61.

Anticipazione delle fasi progettuali

1. Per consentire la predisposizione delle azioni preparatorie e progettuali degli interventi del biennio 1992-1993, ai fini della tempestiva definizione, delle localizzazioni e aperture dei cantieri rispetto alla messa a disposizione dei fondi, gli I.A.C.P. possono utilizzare le risorse disponibili di cui al punto 4.4.1.1. del P.Q.R., approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 71 del 17 giugno 1992, relative al biennio 1990-1991, entro il limite del 5 per cento delle stesse.

2. Tali quote si considerano in anticipazione sui compensi per le attività tecniche relative agli interventi del biennio 1992-1993.

3. Nelle azioni da anticipare sono compresi la stesura dei programmi di attività, la ricerca delle possibili localizzazioni in relazione ai fabbisogni abitativi, gli studi di fattibilità, le valutazioni di impatto ambientale, le diagnosi, i rilievi, le indagini geologiche e geotecniche, nonché la redazione dei progetti preliminari, di massima ed esecutivi, con lo scopo di creare presso ogni I.A.C.P. una riserva di progetti appaltabili in tempi certi.

4. La giunta regionale, con la deliberazione con la quale assegna il finanziamento per le suddette attività, definisce ulteriori modalità attuative.

Art. 62.

Definizione della categoria catastale

1. Ai soli fini del calcolo del canone convenzionale di locazione, agli alloggi per i quali alla data del 30 ottobre 1992 è stata richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 4, lettera *b)* della legge regionale n. 50/1983, la revisione catastale perché fosse riconosciuta la classificazione A3, rimane in via definitiva applicata tale classificazione a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla classificazione di cui al comma 1 si fa riferimento per le costruzioni delle quali sia in corso la classificazione e per quelle previste nei nuovi piani e programmi di settore.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 63.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6

L'art. 10 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Commissione regionale per l'edilizia residenziale

1. È istituita la commissione regionale per l'edilizia residenziale che svolge funzioni propositive, di consulenza e di partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 11.

2. La commissione regionale per l'edilizia residenziale, presieduta dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore incaricato, è composta da:

a) il dirigente del Servizio programmi edilizia residenziale;

b) cinque rappresentanti delle associazioni rappresentative regionali degli enti locali;

c) un rappresentante per ognuno degli I.A.C.P. della Liguria;

d) il presidente dell'agenzia regionale per il recupero edilizia S.p.A.;

e) tre rappresentanti delle associazioni delle cooperative di abitazione;

f) tre rappresentanti delle associazioni degli inquilini e assegnatari, maggiormente rappresentative;

g) tre rappresentanti delle associazioni dei proprietari di alloggi, maggiormente rappresentative;

h) tre rappresentanti delle associazioni dei costruttori edili maggiormente rappresentative;

i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

l) tre esperti rispettivamente in materia edilizia, creditizia e giuridica, designati dal consiglio regionale.

3. I componenti di cui alla lettera *b)* sono designati in numero di quattro dalla sezione regionale dell'U.P.I. e uno dalla sezione regionale dell'ANCI.

4. Ad ogni rinnovo di legislatura, entro quindici giorni dalla elezione della nuova giunta, l'assessore incaricato invita gli enti, gli organismi, gli istituti e le associazioni, maggiormente rappresentativi a livello nazionale, a designare i propri rappresentanti.

5. Trascorsi quarantacinque giorni la commissione è costituita ai sensi del comma 8 con i nuovi nominativi o confermando i precedenti, ferma restando la possibilità di integrazioni o sostituzioni successive.

6. Per ogni rappresentante designato è facoltà degli enti, organismi, istituti e associazioni, indicare un supplente che può intervenire, ad ogni effetto, in caso di impedimento del titolare.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono assegnate e svolte dal responsabile dell'ufficio programmi e risorse del servizio programmi edilizia residenziale.

8. La commissione è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica fino al rinnovo della legislatura regionale.

9. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri che la compongono. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del presidente.

10. Ai componenti della commissione di cui alla lettera *l)* del comma 2, è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13.

11. Il presidente, sentita la commissione, può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, esperti in altre materie e rappresentanti di organismi scientifici e culturali non facenti parte della commissione, in relazione agli argomenti da trattare. Ai citati soggetti si applica il comma 10 del presente articolo.

12. Il regolamento della commissione, approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta sentita la Commissione stessa, prevede anche l'articolazione dei lavori in due sezioni, rispettivamente edilizio-programmatoria e amministrativo-gestionale, disciplina la partecipazione alle stesse dei soggetti di ricerca ed i provvedimenti sui quali la competenza spetta alle sezioni o alla plenaria».

Art. 64.

Modificazione dell'art. 11 della legge regionale n. 6/83

1. L'art. 11 della legge regionale n. 6 83 è sostituito dal seguente.

«Art. 11.

Competenza della commissione regionale per l'edilizia residenziale

1. La commissione regionale per l'edilizia residenziale esprime pareri in ordine:

a) agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* dell'art. 2;

b) ai provvedimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 12;

c) ai disegni di legge sulla materia ed alle proposte della giunta regionale al consiglio regionale aventi ad oggetto regolamenti e direttive riguardanti la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

d) ad ogni altro provvedimento o questione relativo all'edilizia residenziale su richiesta del presidente della giunta regionale o del presidente della commissione stessa.».

Art. 65.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1983 n. 50

1. L'art. 4 della legge regionale n. 50/83 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Ammontare del canone convenzionale di locazione

1. L'ammontare del canone convenzionale di locazione di cui all'art. 1 è determinato dall'ente gestore sulla base delle caratteristiche oggettive dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario.

2. Al fine della determinazione di cui al comma 1 l'ente gestore provvede, per ciascun alloggio, a moltiplicare la cifra risultante dalla applicazione dell'art. 9 per i parametri che tengono conto del reddito del nucleo familiare indicati all'art. 11, comma 1.

3. Per reddito complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario si intende il reddito di riferimento determinato ai sensi della vigente normativa regionale con l'applicazione delle detrazioni previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le caratteristiche oggettive dell'alloggio e i relativi coefficienti sono quelli indicati dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978 n. 392 salvo quanto di seguito disposto:

a) la superficie convenzionale è determinata a norma dell'art. 13 con esclusione dei coefficienti di cui al comma 5 dello stesso articolo;

b) la classe demografica dei comuni fino a 10.000 abitanti è calcolata applicando il coefficiente di cui alla lettera *f)* dell'art. 17;

c) l'ubicazione è determinata a norma dell'art. 18, salvo la facoltà dei comuni di individuare zone di degrado o disagio abitativo specifiche per l'edilizia residenziale pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche su proposta dell'ente gestore; a tali ubicazioni viene applicato il coefficiente 0,90; l'applicazione di detto coefficiente cessa qualora nelle zone di disagio abitativo così individuate vengano effettuati interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'art. 31, lettera *e)* della legge 5 agosto 1978, n. 457 o di riqualificazione urbanistica ai sensi dei programmi regionali di finanziamento della riqualificazione stessa.

Per i comuni ubicati in alloggi con popolazione inferiore ai 5000 abitanti il coefficiente di ubicazione è fissato uniformemente al valore di 1;

d) i coefficienti di vetustà di cui all'art. 20 si applicano nella misura del 50 per cento salvo che nelle zone agricole o quelle edificate periferiche dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Se si è proceduto a lavori di restauro e/o di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia della unità abitativa e/o dell'organismo edilizio, l'anno di costruzione è quello della ultimazione dei lavori. Per la definizione di detti interventi si fa riferimento all'art. 31, lettera *c)* e *d)* della legge 5 agosto 1978 n. 457;

e) quando sull'immobile si eseguono lavori di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera *b)* dell'art. 31 della legge n. 457/78, su richiesta degli assegnatari e non dovuti a vizi costruttivi o eventi straordinari, l'ente può applicare una maggiorazione del canone oggettivo non superiore al 10 per cento dello stesso, sino a raggiungere il rientro del 10 per cento del costo sostenuto.

5. Ai fini della presente legge non si tiene conto di eventuali modificazioni integrazioni o soppressioni delle disposizioni della legge n. 392/1978 indicate al comma 4 che continuano ad applicarsi sino alla entrata in vigore di apposita legge regionale».

Art. 66.

Trasformazione delle cooperative indivise

1. In caso di trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa in proprietà divisa, i contributi integrativi concessi dalla Regione sono rimborsati in un'unica soluzione nella misura del cinquanta per cento dell'importo a suo tempo liquidato, al momento dell'atto di assegnazione in proprietà degli alloggi.

2 L'art. 5 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 è abrogato.

Art. 67.

Sostituzione di altre norme

1. Le disposizioni della presente legge sostituiscono l'art. 6 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e abrogano:

a) i titoli IV e V della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 «Procedure organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli I.A.C.P.»;

b) gli articoli 14, 15, 16 e 18 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34 «Attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale»;

c) la legge regionale 17 dicembre 1991 n. 40 «Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6»;

d) la legge regionale 19 dicembre 1991 n. 43 «Nuove norme in materia di canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica».

2. Relativamente agli I.A.C.P., le norme della presente legge sostituiscono gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, e 28 della legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35 «Disciplina degli enti strumentali della Regione» e successive modifiche.

Art. 68.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'art. 14 della presente legge si provvede con lo stanziamento del capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese ai componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 33 lettera *d)*, si provvede con gli stanziamenti iscritti, in termini di competenze di cassa, al capitolo 2875 «Quota integrativa regionale del fondo sociale per la corresponsione di contributi da destinare ad assegnatari che non siano in grado di sostenere il pagamento del canone di locazione ed il rimborso dei servizi comuni» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 69.

Norme transitorie

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta approva il bando-tipo e lo schema del modulo di domanda di cui all'art. 15.

Entro i successivi tre mesi i comuni capofila emanano i relativi bandi.

Sino alla definizione delle graduatorie di cui al presente comma, continua a trovare applicazione la precedente normativa e si procede alle assegnazioni sulla base delle graduatorie in essere non esaurite.

2. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta approva il regolamento di cui all'art. 15 comma 3.

3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge vengono nominate le nuove commissioni ai sensi dell'art. 13. A partire dalla data di nomina vengono trasmesse alle stesse tutte le pratiche di richiesta di pareri previste dalla nuova e dalla previgente normativa.

Le commissioni operanti alla data di entrata in vigore della presente normativa portano a termine le graduatorie conseguenti ai bandi per i quali sono state nominate e continuano ad esprimere tutti i pareri previsti dalla normativa fino alla data di nomina delle commissioni di cui all'art. 13.

4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva lo schema di atto convenzionale di locazione di cui all'art. 24 al quale dovranno essere adeguati gli atti stipulati o da stipularsi da parte del comune per l'assegnazione degli alloggi.

5. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente normativa i comuni sono tenuti a stipulare la convenzione di cui all'art. 23 al fine del passaggio in gestione allo I.A.C.P. del patrimonio.

6. Sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di cui all'art. 23 già approvate dagli I.A.C.P. e dai comuni ai sensi della precedente normativa.

7. Gli enti gestori, sentiti i comuni, approvano entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e le priorità per la soddisfazione delle richieste di cambi consensuali o singoli di cui all'art. 26.

8. In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale può per motivate esigenze connesse a piani di risanamento degli I.A.C.P. in relazione a disavanzi pregressi anche derogare alla disposizione di cui all'art. 38 comma 4.

9. In sede di prima applicazione la giunta regionale effettua la nomina dei direttori generali di cui all'art. 45 entro il 30 aprile 1994. Qualora entro tale data non fosse stato istituito l'albo regionale dei direttori generali la giunta regionale nomina un direttore generale avente i requisiti di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 «Norme in materia di nomine di competenza della Regione».

10. Gli atti che all'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti al controllo del CO.RE.CO sono immediatamente restituiti agli I.A.C.P. di appartenenza per il seguito di competenza.

11. La giunta regionale predispone, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le linee del contratto di cui all'art. 45, comma 3.

Art. 70.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 3 marzo 1994

FERRERO

94R0328

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. 13.

Organizzazione turistica della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 24 del 18 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con i principi della legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge 8 giugno 1990, n. 142, identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto; individua e organizza le azioni intese a favorire la migliore ospitalità ai visitatori della Regione, offrendo le possibilità di una fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto; definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, integrate nella generale gestione, conservazione, manutenzione e corretto uso delle risorse ambientali, storiche e artistiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge delinisce le funzioni della Regione, delle province, dei comuni, delle aziende di promozione turistica e degli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo.

Art. 2.

Dichiarazione di rilevanza turistica

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 217/1983, il territorio della Regione è riconosciuto turisticamente rilevante ed è suddiviso in ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea, secondo quanto previsto nell'allegato *A*.

Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;

b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;

c) promozione, sostegno e incentivazione, anche attraverso le aziende di promozione turistica e strutture associate di cui all'art. 24, dei diversi settori dell'offerta turistica presenti nel territorio;

d) raccolta, elaborazione e diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;

e) controllo sugli atti e vigilanza sull'attività delle aziende di promozione turistica;

f) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate, di cui all'art. 24, per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione.

2. Per l'attività di programmazione e coordinamento delle iniziative regionali di promozione turistica è costituito, con funzioni consultive, un comitato del quale fanno parte i presidenti delle strutture associate di cui all'art. 24 e i presidenti delle aziende di promozione turistica. Il comitato è convocato e presieduto dall'Assessore regionale al turismo.

Art. 4.

Strumenti di programmazione turistica regionale

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e coordinamento di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3, attraverso il programma di promozione turistica di cui all'art. 5 e il piano esecutivo di cui all'art. 6.

2. Il programma e il piano di cui agli articoli 5 e 6 sono comunicati agli organi competenti dello Stato e all'Ente nazionale italiano per il turismo per le previste intese ai sensi dell'art. 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

Art. 5.

Programma di promozione turistica triennale

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, il programma di promozione turistica. Il programma, avente validità triennale, individua:

a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e le previsioni di spesa relative a ciascuna area;

b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun settore turistico, di diverse tipologie, con particolare riferimento a:

1) turismo fieristico, d'affari e congressuale;

2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta;

3) turismo culturale e religioso;

4) turismo scolastico, sportivo e della terza età;

c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

2. una quota dei fondi disponibili nel bilancio pluriennale, destinati all'attività di promozione turistica, è riservata: in misura non inferiore al 50 per cento al finanziamento dei progetti per la promozione settoriale, presentati dalle strutture associate di cui all'art. 24; in misura non superiore al 30 per cento per il finanziamento della promozione dell'immagine unitaria e complessiva del turismo regionale.

3. La giunta regionale predispone, entro il 31 maggio dell'anno antecedente il triennio di riferimento, il programma sulla base anche delle proposte formulate dalle province e dalle aziende di promozione turistica e lo trasmette al consiglio regionale. Il programma è approvato entro il 31 luglio dello stesso anno.

4. La giunta regionale al termine di ogni triennio, presenta al consiglio regionale con la nuova proposta di programma una relazione sui risultati ottenuti nel triennio precedente.

Art. 6.

Piano esecutivo annuale

1. In attuazione del programma triennale di cui all'art. 5, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano esecutivo annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. Il piano individua e coordina le iniziative di promozione turistica, ammesse a finanziamento regionale, ivi compresi i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 24 e specifica il relativo fabbisogno di spesa. Eventuali variazioni al piano che si rendessero necessarie nel corso dell'anno sono adottate secondo le medesime procedure.

2. Il piano esecutivo annuale può prevedere modificazioni al programma triennale che non incidono sulle scelte fondamentali dello stesso.

Art. 7.

Sistema informativo turistico

1. La Regione realizza il sistema informativo turistico regionale, costituito da un insieme di procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico veneto ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema deve assicurare la standardizzazione delle procedure e l'omogeneità delle informazioni. Il sistema fa parte integrante dell'attuale sistema informativo regionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la giunta regionale:

a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;

b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;

c) verifica, anche promuovendo opportune collaborazioni e intese con l'Ente nazionale italiano per il turismo e altre regioni, l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;

d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;

e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione.

Art. 8.

Settori turistici

1. L'attuazione della programmazione turistica regionale è rivolta prioritariamente ai seguenti settori a tipologia di offerta omogenea:

a) montano e pedemontano;
b) litoraneo;
c) termale;
d) lacuale;
e) delle città d'arte e dei centri storici minori;
f) del delta del Po e dei parchi naturali.

Capo III

FUNZIONI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Art. 9.

Funzioni delle province

1. La provincia, in armonia con quanto disposto dall'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, svolge le seguenti funzioni:

a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui al comma 3 dell'art. 5;

b) verifica nel quadro della legislazione regionale dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

c) formulazione dei pareri di cui al comma 3 dell'art. 26.

2. Con successiva legge da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si procederà alla ridefinizione organica delle funzioni amministrative delle province nel settore turistico.

Art. 10.

Funzioni dei comuni

1. Il comune, in armonia con quanto disposto dagli articoli 9 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, svolge le seguenti funzioni:

a) formulazione di proposte all'azienda di promozione turistica competente per territorio per la attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica ai sensi dell'art. 18 e per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;

b) realizzazione, anche in collaborazione con l'azienda di promozione turistica o con altri enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico.

2. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Capo IV

LE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 11.

Azienda di promozione turistica

1. In ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2 è istituita una azienda di promozione turistica (APT).

2. L'azienda di promozione turistica è persona giuridica pubblica, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Essa ha il compito di promuovere e incrementare il movimento turistico nell'ambito del proprio territorio, nel quadro della programmazione e delle direttive della giunta regionale.

3. L'azienda in particolare:

a) esercita attività di promozione, informazione, accoglienza e assistenza turistica;

b) favorisce la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche, delle risorse paesaggistiche e storico-artistiche dell'area in cui opera;

c) effettua, anche in collaborazione con i comuni, la rilevazione dei dati relativi alla ricettività, al movimento turistico e alle iniziative che valorizzano le risorse turistiche locali;

d) partecipa alle strutture associate di cui all'art. 24.

4. L'azienda può altresì provvedere alla gestione e al miglioramento di opere, impianti, attrezzature e servizi di interesse turistico, nonché alla loro eventuale realizzazione in concorso con comuni e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 12.

Organi dell'azienda di promozione turistica

1. Sono organi dell'azienda:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) la conferenza permanente del turismo.

Art. 13.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda è nominato dal consiglio regionale ed è composto dal presidente e da altri quattro membri di cui:

a) due scelti tra cinque candidati concordati tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle tipologie di cui alle leggi regionali 3 luglio 1984, n. 31, 3 maggio 1988, n. 24 e 9 agosto 1988, n. 37;

b) uno scelto su terna di candidati concordata tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;

c) uno scelto su terna di candidati concordata tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli operatori delle tipologie di cui alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 e alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 46, dei concessionari di linee funiviarie e di piste da sci di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 e dei concessionari di beni demaniali marittimi di cui all'art. 1, lettera *a)* e *c)* del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2. I candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione devono svolgere l'attività relativa alla propria qualificazione nell'ambito territoriale dell'azienda e avere adeguata esperienza nel settore turistico.

3. Gli amministratori delle strutture associate di cui all'art. 24 non possono essere candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:

a) piano annuale di attività e relative previsioni finanziarie sulla base del piano di cui all'art. 6;

b) bilancio preventivo annuale e pluriennale, relative variazioni, conto consuntivo;

c) regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'azienda e pianta organica;

d) nomina e revoca del direttore;

e) acquisto ed alienazione di immobili;

f) partecipazione alle strutture associate di cui all'art. 24;

g) atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di tre anni;

h) istituzione degli uffici di Informazione ed accoglienza turistica (IAT), individuandone le relative funzioni nell'ambito di quanto previsto al comma 2 dell'art. 18.

5. Il consiglio si riunisce, su convocazione del presidente e comunque almeno una volta ogni quadrimestre; per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale quello del presidente.

6. Ai componenti del consiglio è corrisposto un gettone di presenza, pari a lire centomila, per ogni giornata di seduta, e comunque per un importo massimo individuale annuale di lire unmilioneduecentomila. La misura del gettone è aggiornata all'inizio di ogni biennio, con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo della vita accertato dall'ISTAT. Il primo aggiornamento decorre dal 1° gennaio 1996. Competono inoltre il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 14.

Presidente

1. Il presidente dell'azienda è nominato dal consiglio regionale su terna di candidati concordata tra le associazioni più rappresentative a livello regionale di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 13, comma 4.

2. Il presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

3. Il presidente rappresenta l'azienda, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età, che, in caso di cessazione dalla carica del presidente, lo sostituisce fino alla nomina del nuovo.

4. Al presidente compete una indennità di carica mensile pari all'ammontare stabilito nella tabella *A)* allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e relative modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

Procedimento di nomina del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione

1. Entro il novantesimo giorno antecedente il termine di effettuazione delle nomine del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale invita le associazioni di cui agli articoli 13 e 14 a concordare i nominativi dei candidati e a comunicarli al presidente del consiglio regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine anzidetto.

2. In caso di cessazione dalla carica del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, il consiglio regionale provvede alla loro sostituzione nel rispetto dei criteri stabiliti agli articoli 13 e 14; i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. I componenti che subentrano restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.

3. In caso di mancato accordo tra le associazioni di categoria interessate o di mancata trasmissione dei nominativi dei candidati nei termini di cui ai commi 1 e 2, si applica l'art. 6 comma 6 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 46, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14 della presente legge.

Art. 16.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; il collegio è nominato dalla giunta regionale, dura in carica cinque anni e i relativi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

2. Il collegio elegge il presidente, scegliendolo tra i suoi componenti.

3. Ai componenti del collegio compete un'indennità annua lorda pari all'importo massimo stabilito dagli articoli 3 e 6-*bis* della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita le seguenti funzioni:

a) vigila, attraverso l'esame degli atti amministrativi e contabili dell'azienda, sulla regolarità dell'attività amministrativa;

b) verifica la situazione finanziaria, patrimoniale e di cassa dell'azienda, con accertamenti trimestrali;

c) presenta una relazione al consiglio di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto sui criteri e sui risultati della gestione, formulando eventuali osservazioni e proposte in merito, con particolare riferimento ai livelli di efficienza ed economicità dei servizi e degli uffici dell'azienda.

5. Rilievi e proposte formulati in relazione all'attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e la relazione di cui alla lettera *c)*, del comma 4, sono comunicati al presidente della giunta regionale.

Art. 17.

Conferenza permanente del turismo

1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il collegamento funzionale con gli enti locali e le rappresentanze economiche, sociali ed imprenditoriali delle attività turistiche nell'ambito territoriale di competenza, presso ogni azienda è istituita la conferenza permanente del turismo.

2. La conferenza è composta da:

a) due consiglieri comunali in rappresentanza delle amministrazioni comunali presenti nel territorio di competenza dell'azienda designati dalla assemblea dei sindaci convocati dal sindaco del comune dove ha sede l'azienda;

b) un rappresentante della comunità montana operante nel territorio di competenza o, qualora si tratti di più comunità, un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle comunità montane interessate, convocata dal presidente della comunità ove ha sede l'azienda. Nel caso non sia operante alcuna comunità si provvede alla designazione di un ulteriore rappresentante dei comuni;

c) un rappresentante designato dalla provincia;

d) due rappresentanti concordati fra le associazioni degli operatori turistici delle strutture ricettive presenti nel territorio di competenza dell'azienda;

e) un rappresentante concordato fra le associazioni degli operatori turistici delle attività complementari o professionali, operanti nel territorio dell'azienda;

f) un rappresentante concordato fra le organizzazioni sindacali operanti nel territorio di competenza dell'azienda;

g) un rappresentante concordato fra le organizzazioni cooperative operanti nel territorio di competenza dell'azienda;

h) un rappresentante concordato fra le associazioni del tempo libero iscritte nel registro di cui all'art. 5 della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 operanti nel territorio di competenza dell'azienda;

i) un rappresentante designato dalle associazioni pro-loco operanti nel territorio;

l) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

m) un rappresentante dell'ente fiera, se esistente nell'ambito territoriale dell'azienda;

n) un rappresentante degli enti teatrali c/o lirici, se esistenti nell'ambito territoriale dell'azienda;

o) un rappresentante designato dalle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. I rappresentanti degli organismi di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *o)* sono scelti fra esperti del settore turistico.

4. La conferenza è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

5. Per la costituzione della conferenza, il presidente della giunta regionale invita gli enti, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, a concordare le designazioni di rispettiva competenza e a comunicarle nei sessanta giorni successivi.

La conferenza è comunque validamente costituita con la designazione di almeno la metà dei componenti previsti. In prima applicazione della presente legge il presidente della giunta regionale convoca la prima seduta e insedia i componenti.

6. La conferenza delibera validamente con almeno la metà più uno dei componenti nominati e a maggioranza semplice dei presenti.

7. La conferenza nella prima seduta elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. Ai componenti della conferenza competono il rimborso spese e il trattamento di missione disciplinati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni.

9. La conferenza:

a) formula proposte al consiglio d'amministrazione per la predisposizione del piano annuale di attività dell'azienda;

b) formula proposte in merito alla istituzione degli uffici di Informazione e accoglienza turistica;

c) esprime parere sul piano annuale di cui alla lettera *a)*;

d) esprime parere sul bilancio preventivo, sulle partecipazioni e sulla istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica rispettivamente di cui alle lettere *b)*, *f)* e *h)* del comma 4 dell'art. 13.

10. I pareri di cui al comma 9 sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta. Decorso tale termine il consiglio di amministrazione procede all'adozione dei provvedimenti di competenza. I provvedimenti del consiglio di amministrazione, adottati in difformità dal parere della conferenza, devono essere motivati.

11. Nelle more della costituzione della conferenza il consiglio di amministrazione procede comunque all'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 18.

Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT)

1. Le funzioni di informazione, accoglienza turistica, rilevazione e trasmissione dei dati statistici, secondo procedure stabilite dalla giunta regionale, sono svolte dall'azienda, di norma, attraverso l'istituzione degli uffici IAT.

2. Gli IAT istituiti ai sensi del comma 1 svolgono in particolare le seguenti funzioni:

a) attività di informazione turistica con l'utilizzazione di personale qualificato e in possesso di adeguata preparazione linguistica, anche con produzione di materiale informativo e promozionale;

b) attività di accoglienza turistica anche mediante l'organizzazione in forma diretta o in collaborazione con organismi pubblici e privati di manifestazioni e spettacoli di interesse turistico;

c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed addetti alle attività di comunicazione;

d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e realizzati a migliorare la qualità dell'ospitalità;

e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di interesse turistico.

3. Il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'insediamento, provvede a sottoporre alla giunta regionale il piano degli IAT da istituire nel territorio.

4. La giunta regionale, entro sessanta giorni, approva il piano e rilascia il proprio nulla osta alla istituzione degli IAT.

5. Oltre agli IAT di cui al comma 3 può essere proposta l'istituzione di nuovi IAT, di tipo stagionale, da parte:

a) dei comuni interessati;

b) di imprese turistiche associate;

c) delle associazioni pro loco iscritte nell'albo di cui alla legge regionale 31 agosto 1983, n. 45;

d) delle associazioni iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1983, n. 55.

6. La proposta è inviata all'azienda competente per territorio, corredata dalla documentazione comprovante l'autonomia organizzativa e finanziaria.

7. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta e previo nulla osta della giunta regionale, dispone l'istituzione dello IAT ed approva una convenzione con i proponenti al fine di garantire i requisiti e le condizioni di prestazione dei servizi al pubblico.

8. L'uso della denominazione «uffici di informazione e di accoglienza turistica» (IAT) è soggetto a nulla osta della giunta regionale, previo parere, nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 5, del comune in cui sono insediati.

9. Gli uffici di Informazione e di accoglienza turistica sono tenuti ad adottare il segno distintivo stabilito dalla giunta regionale.

Art. 19.

Personale

1. La giunta regionale, in relazione alle presenze turistiche registrate, al numero di IAT presenti ed ai servizi eventualmente gestiti, definisce i criteri per la determinazione del fabbisogno di personale e per l'organizzazione dell'azienda.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.

3. Al personale dell'azienda si applicano le norme contrattuali relative al personale regionale.

4. Al personale si applicano il trattamento di quiescenza e il regime previdenziale dei dipendenti regionali.

5. La gestione degli stipendi e del trattamento previdenziale del personale dell'azienda è curata dalla Regione mediante apposita convenzione.

Art. 20.

Direttore

1. A ciascuna azienda è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione, scelto tra i dirigenti del comparto delle autonomie locali, con qualifica corrispondente a dirigente regionale o dirigente generale regionale, sulla base della pianta organica dell'azienda, oppure tra esperti del settore privato.

2. Il direttore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a sessantanni;

b) buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e di una seconda lingua straniera;

c) attività professionale svolta per almeno cinque anni con qualifica dirigenziale in enti o aziende pubbliche o private;

d) diploma di laurea; in mancanza, l'attività professionale di cui alla lettera *c)* dovrà essere stata maturata nel settore turistico.

3. Il direttore dura in carica cinque anni rinnovabili.

4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è disciplinato dall'accordo nazionale di comparto così come recepito a livello regionale per i contratti di diritto pubblico. Nel caso di contratti di diritto privato il livello retributivo dovrà essere stabilito in analogia con quello dei corrispondenti contratti di diritto pubblico.

5. Il direttore ha la responsabilità dell'attività diretta al perseguimento degli obiettivi indicati nei programmi di attività e in particolare:

a) formula al consiglio di amministrazione le proposte inerenti le materie oggetto di deliberazione;

b) rappresenta, se autorizzato dal consiglio di amministrazione, l'azienda in giudizio;

c) adotta gli atti di gestione del personale secondo quanto stabilito dai contratti collettivi vigenti;

d) organizza e coordina l'attività degli uffici e dei servizi;

e) assume tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dell'azienda e comunque ogni atto non espressamente attribuito alla competenza degli altri organi.

Art. 21.

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza e il controllo sulle attività dell'azienda sono svolti dalla giunta regionale in conformità alla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

2. In particolare, sono sottoposti al controllo:

a) sotto il profilo della legittimità e del merito:

1) il piano annuale di attività;

2) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

3) i regolamenti di organizzazione, del personale e le piante organiche;

4) l'acquisto e l'alienazione di immobili;

5) la partecipazione a strutture associate;

6) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di tre anni;

b) sotto il profilo della legittimità:

1) i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, nonché le assunzioni a qualsiasi titolo di personale;

2) la progettazione e l'appalto di opere o di forniture di valore unitario superiore a lire cento milioni;

3) le convenzioni con istituti di credito;

4) le attività di consulenza, studio e ricerca nell'ambito delle finalità istituzionali dell'azienda.

Art. 22.

Entrate

1. Costituiscono le entrate del bilancio dell'azienda:

a) i finanziamenti della Regione;

b) i redditi e i proventi patrimoniali e di gestione;

c) i proventi di natura tributaria previsti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli riferiti alle soppresse aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, in quanto assegnati dalla giunta regionale;

d) i contributi di enti, associazioni e privati.

2. L'esercizio finanziario dell'azienda coincide con l'anno solare.

Art. 23.

Fondo per il finanziamento delle aziende di promozione turistica

1. È istituito nel bilancio regionale un fondo per il finanziamento delle aziende di promozione turistica destinato a concorrere al finanziamento complessivo delle attività e delle spese di funzionamento delle aziende.

2. In tale fondo confluiscono i proventi da tributi erariali, comprese le somme sostitutive della imposta di soggiorno soppressa con il decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144. L'ammontare dei finanziamenti regionali da destinare alle aziende è determinato, per ogni esercizio, con la legge di bilancio.

3. La ripartizione del fondo è disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto conto del piano annuale di attività, delle presenze turistiche, dei posti letto nelle strutture ricettive e degli uffici di informazione e assistenza turistica (IAT) attivati dalle aziende.

4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, eroga un primo acconto del fondo, nella misura del 50 per cento, e successivamente, il saldo con la procedura di cui al comma 3.

5. L'azienda assicura il proprio funzionamento e l'attuazione del programma annuale di attività mediante gli stanziamenti di bilancio e ne risponde nei limiti del proprio patrimonio.

Capo I

STRUTTURE ASSOCIATE DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 24.

Interventi per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico

1. Per conferire maggiore efficacia alla promozione dell'offerta turistica regionale in Italia e all'estero, per ciascuno dei settori di cui all'art. 8, la Regione favorisce e incentiva la costituzione di una struttura associata tra le imprese di cui al comma 1 dell'art. 13. A tali strutture associate possono altresì partecipare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti fieristici, le aziende di promozione turistica, le società aeroportuali, i consorzi fra associazioni pro loco, nonché altri enti pubblici e privati interessati al settore.

2. Le imprese che partecipano alle strutture associate di cui al comma 1, non possono essere in numero inferiore a centocinquanta, ridotte a quaranta per il settore di cui alla lettera *f)* dell'art. 8; la quota di partecipazione non può superare il 20 per cento del capitale sociale. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere la possibilità di adesioni successive senza discriminazioni o clausole di gradimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture associate svolgono le seguenti attività:

a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;

b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di messaggi e di materiale di tipo pubblicitario;

c) prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.

Art. 25.

Contributi per la promozione turistica regionale

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 24, la giunta regionale, nell'ambito delle previsioni del piano annuale di cui all'art. 6, provvede alla concessione di contributi ai soggetti di cui al medesimo art. 24, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Sono ammissibili a contributo le spese inerenti a spazi fieristici ed espositivi, a indagini di mercato, alla pubblicità e alle attività d'informazione connesse alla promozione commerciale e alle traduzioni.

3. Le domande di contributo di cui al comma 1 sono presentate al presidente della giunta regionale entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di riferimento.

4. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità, precisando la documentazione da allegare, per la presentazione delle domande.

5. I contributi previsti non sono cumulabili con altri finanziamenti concessi per le spese di cui al comma 2 in base ad altre normative regionali, statali e comunitarie.

6. L'erogazione dei contributi avviene:

a) per la quota del 50 per cento, a seguito della presentazione della documentazione comprovante l'avvio dell'iniziativa;

b) per il saldo su presentazione della seguente documentazione:

1) relazione sui risultati ottenuti dagli interventi previsti dal progetto ammesso a finanziamento;

2) rendiconto analitico delle voci di entrata e delle spese sostenute;

3) fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso.

7. In caso di mancata attuazione di iniziative per le quali è stato assegnato il contributo, la giunta regionale dispone la revoca del contributo stesso e procede al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 26.

Interventi per la promozione locale

1. Per promuovere ed incrementare il turismo locale la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per favorire la realizzazione di iniziative promozionali in settori diversi da quelli di cui all'art. 8, da parte di associazioni, non aventi fini di lucro, non incluse tra i soggetti previste all'art. 24.

2. Alle associazioni di cui al comma 1 possono partecipare imprese turistiche, associazioni pro loco, nonché altri soggetti interessati al turismo. Tali associazioni dovranno avere come scopo sociale il perseguimento, fra l'altro, delle seguenti finalità:

a) promozione ed attuazione in ambito locale di manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di interesse turistico;

b) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi turistici, di iniziative di commercializzazione dell'offerta turistica locale;

c) promozione e gestione di impianti e servizi di interesse turistico;

d) valorizzazione, ai fini turistici, del patrimonio naturale, storico e artistico.

3. Le domande, corredate dal programma dell'iniziativa e dal relativo preventivo di spesa, nonché dal parere della provincia competente, devono pervenire alla giunta regionale almeno novanta giorni prima della data di svolgimento della iniziativa. Il contributo regionale non può superare il 50 per cento della spesa ammessa e comunque l'importo di lire ottanta milioni.

4. L'erogazione del contributo è disposta dal dirigente del dipartimento per il turismo, previa presentazione di analitico rendiconto di spesa relativo all'iniziativa finanziata, corredato dalle fatture in originale o in copia autenticata in bollo per un importo almeno pari al doppio del contributo concesso.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Costituzione degli organi in fase di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione della presente legge, gli organi di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17 sono costituiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 28.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione della presente legge, i termini per la programmazione regionale in materia di promozione turistica sono così stabiliti:

a) programma di promozione turistica triennale:

1) presentazione entro il 31 maggio 1994, delle proposte da parte delle province e delle aziende di promozione turistica, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettra *a)*;

2) predisposizione, entro il 31 luglio 1994, del programma da parte della giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3;

3) approvazione, entro il 30 settembre 1994, del programma da parte del consiglio regionale;

b) piano esecutivo annuale:

1) approvazione, entro il 30 novembre 1994, da parte della giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, secondo quanto previsto dall'art. 6;

c) domande di contributo:

1) le domande per i contributi previste dall'art. 25 sono presentate entro il 31 ottobre 1994, avendo come riferimento il programma di promozione turistica per il triennio 1995/1997.

Art. 29.

Soppressione delle aziende

1. Le aziende di promozione turistica, istituite ai sensi della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, sono soppresse a decorrere dalla data di insediamento del commissario straordinario di cui al comma 2. Fino a tale data i commissari in carica assicurano la continuità dell'ordinaria amministrazione. I commissari accertano lo stato di consistenza patrimoniale delle aziende, redigono l'inventario dei beni mobili e immobili, delle entrate di natura tributaria ed extratributaria e una relazione delle situazioni giuridiche attive e passive pendenti, ivi comprese quelle relative al personale dipendente. Consegnano i documenti della gestione in atto al commissario straordinario e redigono un verbale che deve essere sottoscritto da entrambi. Il verbale è trasmesso alla giunta regionale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale nomina per ciascuna delle aziende istituite ai sensi dell'art. 11 un commissario straordinario che provvede alla gestione dell'azienda sino all'insediamento del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Al commissario straordinario compete l'indennità di carica mensile prevista per il presidente dell'azienda dal comma 4 dell'art. 14. Le aziende subentrano nella titolarità dei beni mobili ed immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle aziende soppresse, all'interno del medesimo ambito territoriale, ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase transitoria, fino alla nomina del direttore dell'azienda ai sensi dell'art. 20, le relative funzioni sono svolte dal direttore dell'azienda di promozione turistica soppressa che ha registrato il maggior numero di presenze turistiche nel corso del 1992.

4. In fase transitoria, fino alla nomina del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 16, le relative funzioni sono svolte dal collegio dei revisori dei conti in carica, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'azienda di promozione turistica soppressa che ha registrato il maggior numero di presenze turistiche nel 1992.

Art. 30.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 «Organizzazione turistica della Regione»;

b) l'art. 5 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5;

c) la legge regionale 8 novembre 1988, n. 52, «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28, recante norme sulla organizzazione turistica della Regione»;

d) il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4;

c) il numero 10 della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono abrogate:

a) la legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 «Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore turismo»;

b) la legge regionale 20 aprile 1988, n. 22 «Finanziamento dell'esercizio di funzioni delegate alle province in materia di turismo».

Capo VII

NORMA FINANZIARIA

Art. 31.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti che verranno autorizzati a partire dall'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, e successive modifiche e integrazioni:

a) al capitolo 31054 che assume la seguente nuova denominazione «Fondo per il finanziamento della azienda di promozione turistica»;

b) al capitolo 31055 «Assegnazione alle aziende di promozione turistica in sostituzione della soppressa imposta di soggiorno» per la iscrizione di eventuali assegnazioni statali sulle finalità della presente legge;

c) al capitolo 31024 «Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia e all'estero».

Art. 32.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 1994

PUPILLO

94R0343

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. **14.**

Modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativa a «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 24 del 18 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12

1. L'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 è così sostituito:

«**Art. 115** *(Collocamento a riposo. Trattamento di quiescenza).* — 1. All'atto del collocamento a riposo dei dipendenti regionali, viene a essi consegnato un attestato di riconoscimento per il servizio prestato, secondo criteri e limiti deliberati dalla giunta regionale.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica (INPDAP).

3. Sino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale in attuazione del processo di delega delle funzioni amministrative della Regione agli enti locali e dell'applicazione del decreto legislativo n. 29 1993 in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ai dipendenti regionali non si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».

Art. 2.

Decorrenza

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, come modificato dall'art. 1, si applica ai collocamenti a riposo che decorrono da data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 1994

PUPILLO

94R0344

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **15.**

Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 30 dell'8 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, allo scopo di favorire nuovi e più stretti rapporti di cooperazione tra i popoli, riconosce, nella conoscenza, nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia, uno strumento per l'affermazione dei valori di amicizia e di coesistenza pacifica, da sempre condivisi dalle popolazioni del Veneto, dell'Istria e della Dalmazia.

2. A tal fine, la Regione promuove e realizza le iniziative di cui alla presente legge, direttamente o mediante il concorso di enti locali, di istituzioni pubbliche e private, nonché di organismi associativi di volontariato.

Art. 2.

Iniziative culturali; di ricerca e di informazione

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione:

a) promuove indagini, studi e ricerche riguardanti:

1) il patrimonio culturale di origine veneta presente nell'Istria e nella Dalmazia;

2) la cultura istro-veneta e la cultura dalmata, considerate nella loro specificità e nelle loro manifestazioni più significative, in rapporto alla cultura italiana e veneta in particolare;

3) la storia dell'Istria e della Dalmazia nel contesto della storia veneta ed europea;

b) organizza un seminario annuale di studio sui temi di cui al presente articolo;

c) promuove la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche più significative, realizzate in attuazione delle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 3.

Iniziative nel campo della cooperazione

1. Nel rispetto delle finalità di cui alle leggi 26 febbraio 1987, n. 49 e 26 febbraio 1992, n. 212, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e in accordo con le competenti autorità slovene e croate, la Regione:

a) promuove e sostiene l'attuazione di interventi intesi a favorire lo sviluppo di centri e di attività culturali e d'istruzione per le comunità di lingua italiana nelle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, e il ripristino e la costruzione di scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento a quelle materne, e la fornitura di arredi, attrezzature e sussidi didattici;

b) favorisce e sostiene iniziative finalizzate alla identificazione, alla catalogazione, al recupero e alla valorizzazione dei beni culturali di origine veneta presenti nell'Istria e nella Dalmazia;

c) cura e sostiene la pubblicazione e la diffusione di informazioni culturali, socio-economiche e relative al patrimonio ambientale per contribuire allo sviluppo della cooperazione tra il Veneto e le comunità interessate alle iniziative di cui alla presente legge.

Art. 4.

Gemellaggi

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera del Governo, favorisce e sostiene le iniziative dei comuni veneti che, nel quadro del consolidamento della comune identità culturale europea, propongono gemellaggi con enti territoriali delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia, in cui siano persistenti o storicamente rilevanti la cultura e la tradizione veneta, o che registrino la presenza significativa di comunità italiane di origine veneta.

Art. 5.

Istituzione del Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia

1. Per realizzare il necessario collegamento programmatico e operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalità enunciate all'art. 1 e per fornire idoneo supporto tecnico scientifico alla Giunta regionale, è istituito il Comitato permanente per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia.

2. Il Comitato è composto:

a) dal presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) da un rappresentante di ciascuna università avente sede nella Regione;

c) da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia - Anci, del Veneto;

d) fino a sette rappresentanti di organismi associativi e di istituzioni di studio e di ricerca, senza fini di lucro, che si caratterizzano per iniziative di approfondimento della cultura istro-veneta e dalmata e dei prodotti relativi alle minoranze linguistiche;

e) fino a tre rappresentanti di associazioni e istituzioni rappresentative delle comunità istriana e dalmata del Veneto.

3. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale.

4. I rappresentanti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 vengono scelti dalla Giunta regionale, tra i designati dagli organismi anzidetti, tenendo conto della loro rappresentatività.

5. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento. Il Comitato è formalmente costituito con la nomina di almeno la metà dei rappresentanti di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 2.

6. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.

7. In sede di prima applicazione il presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, invita i soggetti interessati a formulare le candidature; il Comitato è costituito entro i successivi novanta giorni.

Art. 6.

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:

a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di ottobre, sulla base anche delle indicazioni formulate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, iniziative di cui agli articoli 2, 3, 4 da inserire nel programma annuale degli interventi;

b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione in attuazione del programma annuale.

Art. 7.

Programma annuale degli interventi

1. La Giunta regionale provvede alla formulazione del programma annuale degli interventi che viene presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di dicembre.

2. Entro il mese di gennaio, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente, in base alla presente legge.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.000 milioni, per il triennio 1994-1996, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: quanto a lire 300 milioni per l'anno 1994 mediante utilizzo, per pari importo, per competenza e per cassa, della partita n. 4 «Interventi per l'Istria e la Dalmazia» del fondo globale spese correnti, iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994; quanto a lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo, per pari importo, per sola competenza della medesima partita di fondo globale spese correnti iscritta al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1994-1996. Nei medesimi stati di previsione della spesa è istituito il capitolo 70020 denominato «Interventi regionali per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nalla Dalmazia» con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa per l'anno 1994 e di lire 350 milioni per sola competenza per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996 si provvede ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1994

PUPILLO

94R0404

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **16.**

Ambito di applicazione dell'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 concernente la modifica della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6: «Trattamento economico di missione dei consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 30 dell'8 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione dell'art.3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21

1. L'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21, di modifica dell'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6, deve intendersi applicabile, per quanto concerne le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio, anche alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 17 e di cui all'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56.

2. Gli oneri per l'anno corrente derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 10 del bilancio per l'esercizio 1994 che presenta sufficienti disponibilità, mentre a quelli per gli esercizi futuri, il cui ammontare sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio, si farà fronte con l'apposito stanziamento previsto al capitolo 10 del bilancio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1994

PUPILLO

94R0405

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **17.**

Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 30 dell'8 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1993 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, successive modifiche e integrazioni, è calcolata sull'importo dell'indennità consiliare al netto delle ritenute fiscali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1994

PUPILLO

94R0406

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. **18.**

Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 30 dell'8 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'art. 2 della legge 19 luglio 1993, n. 237, allo scopo di garantire alle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel territorio della provincia di Belluno, parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'art. 1 della legge 19 gennaio 1991, n. 19, nonché per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) le piccole e medie imprese industriali così come definite dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni, le imprese alberghiere titolari di strutture ricettive classificabili con almeno 3 stelle ai sensi dell'art. 4, legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, nonché le imprese artigiane iscritte al relativo albo, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'art. 1;

b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, tra le imprese di cui alla lettera *a)*, anche aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in particolar modo nel settore della diffusione dei processi di innovazione tecnologica e di compatibilità ambientale delle attività produttive;

c) le società, anche a partecipazione regionale, aventi per scopo la presentazione di servizi alle imprese di cui alla lettera *a)*, nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;

d) gli enti pubblici o le società miste che realizzano iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera *a)* su conforme parere della Giunta regionale.

Art. 3.

Tipologie degli interventi

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante:

a) concessione di finanziamenti, a valere pro quota sui fondi di rotazione di seguito indicati, ai quali è applicato un tasso di interesse ridotto di non più di 5 punti percentuali rispetto al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione dei finanziamenti, nei limiti comunque dell'incidenza massima sugli investimenti lordi di cui al comma 4;

b) contributi in conto capitale, secondo i criteri e le modalità definiti al comma 5.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *a)* sono destinati ai soggetti di cui all'art. 2, lettera *a)*. La concessione dei relativi finanziamenti è attivata mediante:

a) la costituzione di un fondo di rotazione per le piccole e medie imprese industriali ed artigianali, al quale è destinata una quota pari a 40 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7;

b) la costituzione di un fondo di rotazione per l'impresa alberghiera, al quale è destinata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7.

3. Lo stanziamento del fondo di cui alla lettera *a)* del comma 2, è destinato:

a) per il 70 per cento a finanziare interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali, non iscritte all'albo artigiani;

b) per il 30 per cento a finanziare interventi a favore delle imprese artigiane, iscritte al relativo albo.

4. Le agevolazioni derivate dall'utilizzo dei fondi di rotazione di cui al comma 2 del presente articolo devono avere una incidenza sull'investimento lordo pari o inferiore a quella massima prevista dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle imprese.

5. Agli interventi di cui al comma 1, lettera *b)* è assegnata una quota pari a 10 miliardi dello stanziamento di cui all'art. 7, così destinata:

a) per il 70 per cento per sostenere le iniziative dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'Iva. La misura massima del contributo concedibile a ciascun soggetto è di lire 500 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'art. 1523 del Codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

b) per il 30 per cento per sostenere interventi, disposti dalla Giunta regionale con specifici provvedimenti per la realizzazione di un progetto di promozione e sviluppo del settore dell'occhialeria destinati ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2.

6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo, sono concesse per le seguenti iniziative:

a) acquisto di terreni e fabbricati, nel limite massimo rispettivamente del 10 per cento e del 20 per cento rispetto all'importo complessivo dell'investimento;

b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze, destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla presente legge;

c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;

d) realizzazione e sviluppo di sistemi aziendali di qualità, nonché la relativa attività di autoformazione;

e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di elevato contenuto tecnologico;

f) acquisizione di programmi e tecnologie per la informatizzazione delle attività d'impresa;

g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;

h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di salvaguardia dell'ambiente, in concessione con l'attività delle imprese;

i) consolidamento ed espansione della base produttiva ed occupazionale.

7. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con eventuali agevolazioni previste dalle normative comunitarie; non sono concedibili per le operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1° gennaio 1993 ovvero per le quali siano state chieste ed ottenute provvidenze sulla base di leggi che escludono la cumulabilità.

Art. 4.

Deleghe alla provincia di Belluno

1. La Provincia di Belluno è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione, nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla base dei seguenti principi:

a) snellezza e trasparenza delle procedure;

b) partecipazione ai procedimenti;

c) redditività degli investimenti;

d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.

2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai sensi della lettera *g)* dell'art. 32 dello Statuto disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi ed all'esercizio della delega.

3. I fondi di rotazione di cui all'art. 3 sono costituiti dalla Società Veneto Sviluppo S.p.a., previo accredito da parte della Regione dei relativi importi, a seguito di apposite convenzioni della società con gli istituti bancari individuati dalla Provincia di Belluno.

4. La Provincia si avvale di un comitato che formula parere obbligatorio circa la formazione delle graduatorie e la concessione dei contributi e dei finanziamenti.

5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri nominati con decreto del presidente della Provincia di Belluno:

a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;

c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Belluno;

d) un rappresentante designato dalla Società Veneto Sviluppo S.p.a.;

e) tre rappresentanti delle categorie e delle parti sociali interessate, designati congiuntamente dalle stesse.

6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o consorzi di garanzia, che garantiscano le singole iniziative.

Art. 5.

Vigilanza

1. Spetta alla Giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate di cui all'art. 4 e, in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di esercitare poteri sostitutivi, previa formale diffida.

Art. 6.

Relazione annuale sugli interventi

1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 60 miliardi nel biennio 1994-1995 si provvede:

a) quanto a lire 20 miliardi mediante utilizzo ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42 del fondo globale iscritto al capitolo 80251 partita n. 13 «Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia di Belluno» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993;

b) quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante prelevamento dal fondo globale 80251 partita n. 13 «Interventi a favore delle imprese delle zone montane della Provincia di Belluno» del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 e del bilancio pluriennale 1994-1996 è istituito il capitolo 20011 denominato «Interventi a favore di piccole e medie imprese industriali e artigianali e di imprese alberghiere ubicate nel territorio della Provincia di Belluno (art. 8, legge 9 gennaio 1991, n. 19 come modificato dalla legge 10 luglio 1993, n. 237)», con lo stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1994 e di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

3. L'onere relativo all'esercizio della delega, entro il limite massimo di lire 200 milioni l'anno, farà carico al bilancio regionale, su rendicontazione analitica delle voci di spesa sostenuta dalla Provincia di Belluno e su contestuale relazione circa l'utilizzo delle provvidenze di cui all'art. 3.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1994

PUPILLO

94R0407

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. 19.

Modifica alla legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 «Interventi straordinari a sostegno del trasporto pubblico locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 30 dell'8 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13

1. Il comma 2 dell'art. 2 è così sostituito:

«2. Ove non si realizzi l'ipotesi prevista dal comma 1 entro il 31 marzo 1994, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, a titolo non oneroso, la proprietà delle attrezzature e dei beni acquisiti all'amministrazione provinciale di Padova, con destinazione vincolata al trasporto pubblico locale. Gli oneri diretti ed indiretti conseguenti al trasferimento sono a carico del cessionario».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. L'amministrazione provinciale di Padova, quale autorità di bacino competente, provvede ad individuare il soggetto gestore del trasporto pubblico extraurbano ai sensi della vigente normativa, con particolare riguardo alle esigenze di integrazione del servizio urbano ed extraurbano».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 1994

PUPILLO

94R0408

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 20.

Integrazione alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 concernente: «Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» come modificata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 32 del 15 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20, e aggiunto il seguente comma:

«I soggetti di cui all'art. 2 che, per oggettiva impossibilità, non sono in grado di presentare, nel termine di cui al secondo comma, la richiesta di erogazione del contributo e del certificato di cui al primo comma, possono presentare, entro il termine predetto motivata richiesta di deroga al termine stesso, per non oltre 24 mesi, al dirigente del dipartimento per i lavori pubblici, il quale, riscontrata la sussistenza dell'impossibilità oggettiva, con proprio decreto concede la richiesta deroga, comunicando il provvedimento al dipartimento per le finanze, tributi e contabilità».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1994

PUPILLO

94R0409

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 21.

Contributo straordinario alla società «Rocca di Monselice S.r.l.» costituita ai sensi della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 32 del 15 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario finanziario

1. In attesa di una più organica disciplina delle attività connesse alla conservazione e alla gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice di proprietà della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore della società «Rocca di Monselice S.r.l.» un contributo straordinario di lire 200 milioni per l'anno 1994.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 200 milioni per l'esercizio 1994, si fa fronte quanto a lire 100 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 al capitolo 5102 «Spese per manutenzione locali ed impianti relativi agli uffici e servizi della Giunta regionale» per competenza e cassa, quanto a lire 100 milioni mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 al capitolo 80020 «Fondo di riserva per spese impreviste» per competenza e cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 è istituito il capitolo 3392 denominato «Contributo straordinario alla società Rocca di Monselice S.r.l. per le attività connesse alla gerstione dei beni affidati ex art. 2 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43» con lo stanziamento di lire 200 milioni, in termini di competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi, la spesa sarà determinata con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 32-*bis*, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1994

PUPILLO

94R0410

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 22.

Applicazione dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16 e 12 gennaio 1994, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Veneto n. 32 del 15 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al presidente della Giunta regionale, agli assessori regionali e ai consiglieri regionali, sospesi di diritto dalla carica ai sensi del comma 4-*bis* dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e sostituito dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, è corrisposto, per il periodo della sospensione, un assegno pari all'indennità di cui alla lettera *e)* del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, successive modifiche ed integrazioni, ridotta di un quinto.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1994

PUPILLO

94R0411

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 16.

Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione viaggi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 12 del 17 febbraio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le agenzie di viaggio e turismo, di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonché le attività di organizzazione di viaggio esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 2.

Ripartizione delle competenze e informazione

1. Fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione, stabilite negli articoli successivi, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, nonché la vigilanza e il controllo, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. La Regione e le province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 3.

Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta;

b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, con vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni organizzati dalla impresa medesima e/o da parte di una delle imprese di cui alla lett. *a)*;

c) vendita di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi della direttiva n. 90/314/C.E.E. del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima C.C.V. e della direttiva n. 90/314/CEE, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.

3. Rientrano tra le attività di cui al comma precedente:

a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;

b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi delle norme vigenti;

c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;

d) l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

e) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri.

4. Le agenzie di viaggio di cui al precedente comma 1, lett. *a)* possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui al successivo art. 26, purché si tratti di viaggi collettivi «tutto compreso», organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a 20.

Art. 4.

Ulteriori attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere, nel rispetto delle norme che le regolano, anche le seguenti attività:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione del noleggio di autovetture e di ogni altro mezzo di trasporto;

d) il rilascio e il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) l'emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) l'informazione e la pubblicità di iniziative turistiche, nonché la distribuzione e la vendita di guide, carte topografiche, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione e realizzazione di congressi e simposi;

i) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici che non siano proprie di altre imprese o professioni turistiche disciplinate dalla legislazione statale o regionale.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

Art. 5.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo, ovvero di loro succursali e filiali

1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attività sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.

2. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o alla società nella persona del legale rappresentante, dopo aver ultimato con esito positivo l'attività istruttoria di cui agli articoli 7 e 8. Il titolare è tenuto ad aprire l'agenzia di viaggio e turismo entro tre mesi dalla data di rilascio della autorizzazione. Nel caso che l'apertura dell'agenzia di viaggio non si verifichi nel termine prescritto l'autorizzazione si intende decaduta.

3. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della CEE, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. L'apertura di succursali o filiali di agenzie principali, comprese le succursali o filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o Stato della Comunità europea, è soggetta alle stesse disposizioni stabilite per l'apertura di agenzie principali.

5. La provincia può concedere l'autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggio e turismo con carattere stagionale nei soli casi in cui si tratti di agenzia con vendita diretta al pubblico e purché i periodi di apertura non siano complessivamente inferiori a 180 giorni nell'arco dell'anno. I contratti conclusi dalle agenzie di cui al presente comma devono riferirsi a prestazioni che si svolgono integralmente durante i periodi di apertura della agenzia medesima.

Art. 6.

Domanda per il rilascio di autorizzazione

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere presentata in carta legale alla Amministrazione provinciale competente per territorio e deve specificare:

a) le complete generalità e la cittadinanza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;

b) il possesso, per il titolare persona fisica ovvero per il legale rappresentante in caso di società, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

d) le attività che si intendono esercitare con riferimento agli articoli 3 e 4;

e) l'ubicazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa;

f) la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale;

g) l'organizzazione predisposta per lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento al numero e alla qualifica del personale da impiegare e ai requisiti strutturali di cui al successivo art. 12;

h) la denominazione prescelta, o altre in subordine, per la istituenda agenzia;

i) le modalità di assunzione del direttore tecnico dell'agenzia, nonché il tipo di contratto previsto.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare ovvero del legale rappresentante della società;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite con l'elenco del personale dirigente provvisto di procura;

c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonché certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti in data non anteriore a 3 mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società;

d) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

e) relazione tecnico-economica di fattibilità dell'iniziativa, redatta sulla scorta di dati statistici, sulla potenziale utenza e contenente il bilancio previsionale riferito ad un anno di gestione;

f) planimetria dei locali e progetto di sistemazione degli stessi.

Art. 7.

Istruttoria preliminare

1. Ai fini della istruttoria della domanda la provincia:

accerta la regolarità della domanda nonché la completezza e congruità della documentazione ad essa allegata;

trasmette all'autorità di pubblica sicurezza copia della richiesta di autorizzazione ai fini dell'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 9 quinto comma della legge 17 maggio 1983, n. 217;

accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non potrà, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

accerta l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 25 del direttore tecnico indicato nella domanda.

Art. 8.

Esito dell'istruttoria preliminare e adempimenti ulteriori

1. Esaurita l'istruttoria preliminare di cui al precedente art. 7, la provincia comunica all'interessato l'esito della stessa; in caso di esito positivo fissa, sentito l'interessato, il termine entro il quale quest'ultimo deve:

effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore;

costituire il deposito cauzionale di cui al successivo art. 15;

stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo art. 13;

dalla data di operatività del fondo regionale di garanzia, di cui all'art. 14, effettuare il versamento della quota contributiva iniziale a favore del fondo medesimo;

realizzare il progetto di sistemazione dei locali in cui si intende condurre l'impresa, così come indicato nella documentazione allegata alla domanda;

acquisire e produrre il certificato di agibilità dei locali.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia esattamente ottemperato agli adempimenti ivi previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovata motivazione, la provincia può concedere, per una sola volta, un ulteriore termine per detti adempimenti.

3. Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la provincia adotta il provvedimento di autorizzazione.

Art. 9.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

la denominazione dell'agenzia di viaggio;

il titolare, persona fisica o società; per le società, l'autorizzazione deve altresì indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale della società e il legale rappresentante della medesima;

l'attività autorizzata, tra quelle di cui all'art. 3, comma 1;

il direttore tecnico;

l'ubicazione dei locali di esercizio.

2. Nella autorizzazione viene altresì annotato il carattere di agenzia principale, ovvero di filiale o succursale. La provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di una agenzia succursale o filiale alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale, per la relativa annotazione nella autorizzazione della agenzia principale.

3. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società, all'attività autorizzata, alla ubicazione dei locali di esercizio in comune di altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni, comprese quelle di cui al comma 2, comportano l'aggiornamento della autorizzazione mediante annotazione. In ogni caso la provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione, ovvero alla annotazione delle modificazioni, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge relativi alla modifica stessa.

4. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia della autorizzazione all'esercizio, con l'indicazione delle attività autorizzate.

Art. 10.

Tasse di concessione

1. L'apertura di ogni agenzia di viaggio e turismo, comprese le succursali e le filiali di cui all'art. 5, comma 4, nonché le agenzie di carattere stagionale di cui all'art. 5, comma 5, è soggetta al pagamento delle tasse di concessione regionali previste dalla legislazione vigente.

2. Il pagamento della tassa di concessione regionale, nella misura di cui al comma 1, è altresì dovuto in tutti i casi di modificazioni che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, comportano il rilascio di una nuova autorizzazione. Nel caso di trasferimento d'azienda la tassa di concessione è dovuta dal solo cessionario. Nel caso di trasferimento della sede in altro comune della stessa provincia non si procede ad esazione della tassa di concessione per l'anno in corso.

3. Il pagamento delle tasse di concessione regionale, nonché delle tasse di rinnovo annuali, è dovuto nella misura prevista dal decreto legislativo 2 giugno 1991, n. 230 in relazione al numero di abitanti del comune in cui è situata l'agenzia.

Art. 11.

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2. Dell'avvenuta autorizzazione a nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione all'organo governativo competente da parte della giunta regionale.

3. Ai fini di cui sopra la provincia invia tempestivamente alla giunta regionale copia delle autorizzazioni rilasciate e comunicazione dei provvedimenti di modificazione, sospensione e revoca delle autorizzazioni stesse.

TITOLO III

TUTELA DELL'UTENTE

Art. 12.

Requisiti strutturali

1. Le agenzie di viaggio e turismo autorizzate alla vendita diretta al pubblico devono possedere i seguenti requisiti strutturali:

a) locali indipendenti ed esclusivi altre attività;
b) insegne visibili dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività autorizzate.

2. È fatto divieto alle agenzie di viaggio non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

Art. 13.

Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio della autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dalla direttiva n. 90/314/C.E.E. del 13 giugno 1990, concernente i circuiti «tutto compreso».

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema-tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, nel quale sono specificati i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

Art. 14.

Fondo regionale di garanzia

1. Per gli effetti di cui all'art. 7 della direttiva n. 90/314/CEE il titolare di una agenzia di viaggio e turismo deve dare prova, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5, di disporre di adeguate garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento o di inadempimento degli obblighi contrattuali, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore. A tale fine è istituito un fondo regionale di garanzia, alimentato dalle quote contributive versate da ciascuna agenzia di viaggio, in base alle necessità del fondo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, con propria deliberazione, determina:

la costituzione e la regolamentazione del fondo;
la quota contributiva iniziale, nonché la quota contributiva annuale, a carico di ciascuna agenzia di viaggio;
i criteri per l'affidamento della gestione del fondo;
le modalità di controllo sulla regolarità di gestione del fondo;
la data di inizio di operatività del fondo;
la riduzione delle misure del deposito cauzionale di cui all'art. 15 dalla data di inizio di operatività del fondo.

Art. 15.

Deposito cauzionale

1. Il titolare di una istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare alla provincia un deposito cauzionale nella misura di:

lire 75 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*;
lire 150 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;
lire 225 milioni per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

L'entità di tale deposito potrà essere variata con deliberazione del consiglio regionale.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da:

titoli di rendita pubblica esenti da vincoli intestati al titolare dell'agenzia di viaggio;
titoli al portatore;
polizza fideiussoria bancaria irrevocabile;
polizza fideiussoria assicurativa;
ogni altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla provincia, fornita da organismi mutualistici o solidaristici fra operatori.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia dei danni eventualmente recati agli utenti da ogni attività della agenzia. Con provvedimento della provincia esso può essere utilizzato:

a ristoro di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di pagamento;
a garanzia di tasse di concessione non pagate;
per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore, fino alla data di inizio di operatività del fondo di cui all'art. 14.

4. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua consistenza per effetto dell'applicazione del precedente comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo originario entro 30 giorni dal ricevimento della diffida della provincia ad adempiervi.

5. Il deposito cauzionale è vincolato per tutto il periodo di esercizio della agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla provincia non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

Art. 16.

Redazione dei programmi di viaggio

1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti o organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo, sia per l'interno che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;

f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 13, con l'indicazione dei rischi coperti;

l) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione dell'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

m) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

n) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della Convenzione di cui all'art. 3 della presente legge e della direttiva n. 90/314/CEE.

2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

3. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

4. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire alla provincia, con lettera raccomandata, bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi della provincia relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire alla agenzia di viaggio interessata entro 20 giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate.

5. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi verificati dalla provincia.

Art. 17.

Uso delle denominazione

1. La denominazione di «agenzia di viaggio», di «agenzia turistica» e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

Art. 18.

Orario di apertura

1. Ciascuna agenzia di viaggio autorizzata alla vendita diretta al pubblico deve comunicare alla provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l'indicazione dei giorni della settimana in cui essa resterà chiusa. In caso di variazioni è necessaria una nuova comunicazione.

2. L'agenzia di viaggio è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 19.

Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Il titolare dell'autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di due anni consecutivi, ne deve informare la provincia e la Regione con lettera raccomandata, indicando i motivi e la durata della chiusura.

2. In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

Art. 20.

Informazioni sulle attività

1. Ai fini ricognitivi il titolare di ciascuna agenzia di viaggio e turismo presenta alla provincia una relazione annuale sulla attività svolta, da redigersi su apposito modello predisposto dalla giunta regionale. A tale adempimento sono tenute anche le associazioni di cui all'art. 26, comma 2 e comma 5, della presente legge.

TITOLO IV

DIRETTORE TECNICO

Art. 21.

Requisiti professionali del direttore tecnico

1. La responsabilità tecnica della agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico.

2. Il direttore tecnico deve risultare in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma di scuola media superiore;

b) conoscenza della amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio, con riferimento all'esercizio di tutte indistintamente le attività indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge;

c) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

d) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;

e) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, documentata dall'ispettorato del lavoro.

Il possesso dei requisiti professionali di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* viene accertato con il superamento dell'esame di idoneità di cui al successivo art. 22. Il possesso del requisito professionale di cui al punto *e)* viene accertato con riferimento alla data della domanda di iscrizione all'albo regionale mediante probante documentazione da presentarsi a cura dell'interessato.

3. Per poter assumere la responsabilità tecnica di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico deve risultare iscritto all'albo regionale di cui al successivo art. 25.

4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia, o filiale o succursale, tranne che nel caso in cui si tratti di attività prestata, in qualità di socio, a favore di uno degli organismi associativi di cui all'art. 26, comma 2.

5. Qualora l'attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in un anno, in virtù degli istituti contrattuali ovvero per qualsiasi altro motivo, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di altro direttore tecnico regolarmente iscritto all'albo.

6. Qualora l'attività lavorativa del direttore tecnico venga a cessare per qualsiasi motivo, il titolare deve darne comunicazione alla provincia competente per territorio entro 30 giorni, provvedendo contestualmente alla designazione del nuovo direttore tecnico. A motivata richiesta del titolare la provincia, valutate le prodotte motivazioni, può consentire proroghe al predetto termine limitatamente alla designazione del nuovo direttore e per un periodo comunque non superiore a mesi due.

7. La direzione tecnica di una agenzia di viaggio e turismo, o di una sua eventuale filiale o succursale, può essere assunta dallo stesso titolare dell'agenzia qualora anch'egli risulti iscritto all'albo regionale di cui al successivo art. 25.

Art. 22.

Esami di idoneità

1. Il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 21, secondo comma, lettere *b)*, *c)* e *d)*, è accertato mediante il superamento di esame di idoneità effettuato da una apposita commissione costituita ai sensi del successivo art. 23.

2. La giunta regionale determina criteri, modalità e termini per l'effettuazione delle prove di esame, definendo in dettaglio le materie di esame.

Art. 23.

Commissione giudicatrice di esame

1. Presso la giunta regionale è istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dei requisiti professionali di cui all'art. 21, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, composta dal seguenti membri:

un dirigente della giunta regionale da essa designato, con funzioni di presidente;

tre docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie di esame.

2. La commissione esaminatrice è integrata da:

a) due docenti nelle lingue estere oggetto di esame, i quali partecipano ai lavori della commissione in relazione alle lingue estere oggetto di esame per ciascun candidato;

b) due rappresentanti designati dalle associazioni più rappresentative a livello regionale delle agenzie di viaggio.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della regione Toscana con qualifica non inferiore a quella direttiva, designato dalla giunta regionale.

4. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

5. La commissione giudicatrice è nominata con deliberazione della giunta regionale, resta in carica per la durata di tre anni e può essere confermata solo per un altro triennio; essa procede all'espletamento delle prove di esame almeno una volta l'anno, qualora vi siano richieste.

6. Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti almeno i componenti di cui al comma 1 e, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui al comma 2, lettera *a)*.

7. Ai componenti la commissione e al segretario spettano i compensi previsti per le commissioni giudicatrici di esame dei concorsi di ammissione del personale regionale, nei limiti indicati dall'art. 36 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.

Art. 24.

Attestato di idoneità

1. La giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame e rilascia a chi lo abbia superato positivamente un attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 21, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

Art. 25.

Albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo

1. Presso la giunta regionale viene tenuto ed aggiornato l'albo regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

2. All'albo regionale sono iscritti di ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti all'elenco regionale istituito con deliberazione della giunta regionale n. 478 del 19 gennaio 1987.

Con deliberazione della giunta regionale sono altresì iscritti all'albo, su domanda opportunamente documentata:

coloro che abbiano superato con esito positivo le prove dell'esame di idoneità di cui all'art. 22 e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, lettera *e)*;

coloro che siano in possesso di certificato attestante l'idoneità accertata con il superamento di esame di idoneità presso altra Regione italiana e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 21, comma 2, lettera *e)*;

coloro che risultino comunque già autorizzati all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi da parte di altre Regioni italiane;

i cittadini italiani e degli altri Stati membri della Comunità economica europea per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

3. Ai fini dell'iscrizione all'albo i richiedenti devono risultare in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni; alla domanda devono altresì essere allegati il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonché certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti in data non anteriore a 3 mesi.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno gli interessati già iscritti all'albo di cui al primo comma del presente articolo devono presentare alla giunta regionale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non iscrizione in altro albo o elenco regionale. Detta dichiarazione deve altresì specificare l'agenzia di viaggio e o l'associazione presso la quale l'interessato presta la propria attività.

5. La mancata produzione della dichiarazione di cui al comma 4 comporta la sospensione automatica dall'albo e la conseguente interdizione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio in Toscana. La sospensione è revocata allorquando l'interessato produca la necessaria certificazione. La sospensione e la revoca sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

6. L'albo dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino ufficiale della regione Toscana.

TITOLO V

ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Art. 26.

Associazioni senza scopo di lucro

1. È istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale che, senza l'autorizzazione di cui all'art. 5, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a 10.000 ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.

3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla giunta regionale, nella quale sia specificato:

a) la sede legale dell'associazione;

b) le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione.

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per la iscrizione all'albo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 4 deve essere integrata con l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

6. Le associazioni già iscritte all'albo regionale di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36, nonché le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 26 giugno 1993, n. 28, sono iscritte a domanda all'albo regionale di cui al comma 1. A tal fine, le predette associazioni o organizzazioni devono possedere i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo; la domanda di iscrizione deve contenere i dati di cui al comma 3, nonché la certificazione di cui all'comma 4, limitatamente agli elementi di cui la Regione non sia già venuta in possesso ai fini rispettivamente della iscrizione all'albo di cui all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 36/90 o al registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 28/93.

7. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

8. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1 sono curati dalla giunta regionale.

L'iscrizione, che deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati di cui ai commi 3 e 4, sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

9. I soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalla presente legge alla provincia nel cui territorio è situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale, specificando:

a) le complete generalità e la cittadinanza del legale rappresentante, nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

b) le complete generalità della persona che, ai sensi del comma 13, assume la responsabilità organizzativa delle attività;

c) le attività che si intendono esercitare.

10. Alla comunicazione di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonché il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, tutti in data non anteriore a tre mesi, del rappresentante legale;

c) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione, secondo lo schema tipo definito dalla giunta regionale.

La provincia accerta d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.

11. I soggetti di cui al comma 2 e comma 5 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 9 o delle certificazioni di cui al comma 10.

La provincia sospende lo svolgimento delle attività, fino alla eliminazione delle irregolarità, qualora:

la comunicazione, ovvero la documentazione, risulti insufficiente o incompleta;

dalla documentazione di cui al comma 10, lettera *b)*, emerga a carico dell'interessato un elemento penalmente rilevante;

non risulti l'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 1;

vengano meno uno o più requisiti soggettivi o oggettivi di cui alla comunicazione o alla documentazione;

siano accertate irregolarità nello svolgimento delle attività.

La provincia ordina la cessazione delle attività in caso di ripetuta violazione dell'obbligo di munirsi della polizza assicurativa di cui al comma 10, lettera *c)*, ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento delle attività; in presenza di tale ordine di cessazione l'associazione non può tornare a svolgere le attività prima di un anno.

12. I soggetti di cui al comma 2 e al comma 5 devono inviare alla provincia, prima di realizzare ogni singola iniziativa, copia del programma relativo al viaggio o soggiorno, alla gita o escursione, con la indicazione degli elementi di cui all'art. 16, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)*, *n)*, *o)*, nonché degli estremi della polizza assicurativa di cui al precedente comma 10, lettera *c)*.

13. Il responsabile organizzativo delle attività esercitate dai soggetti di cui al comma 2 deve risultare iscritto all'albo regionale dei direttori tecnici istituito ai sensi dell'art. 25 della presente legge. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui al precedente comma 5; l'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione.

14. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, nonché da parte di istituti scolastici, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a 10 giorni.

Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle 24 ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema-tipo definito dalla giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla provincia, specificando, tra l'altro, la natura del sodalizio, il tipo di attività, l'assenza di scopo di lucro della iniziativa e il responsabile dell'iniziativa, secondo uno schema-tipo di comunicazione definito dalla giunta regionale. La provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente comma; sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione;

salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ordina la cessazione di ulteriori attività quando accerti che il viaggio, il soggiorno, la gita o l'escursione siano stati effettuati senza detta assicurazione.

TITOLO VI

SOSPENSIONE, REVOCA, SANZIONI

Art. 27.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La provincia dispone la sospensione della autorizzazione:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o strutturali previsti per il rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;

b) qualora non si provveda nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, al reintegro del deposito cauzionale;

c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi o ripetuti inadempimenti verso i clienti.

2. Nel provvedimento di sospensione della autorizzazione la provincia fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.

3. La provincia dispone la revoca della autorizzazione qualora entro il termine di cui al comma precedente non siano reintegrati i requisiti o eliminate le irregolarità e gli inadempimenti; l'autorizzazione è inoltre revocata quando il titolare non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 19, comma 1, ovvero alla riapertura dell'agenzia, trascorsi i termini consentiti per la chiusura temporanea.

Art. 28.

Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 9.000.000:

a) chiunque intraprenda o svolga alcuna delle attività di cui all'art. 3 della presente legge senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione della provincia;

b) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 29;
c) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 13;
d) l'associazione iscritta all'albo di cui all'art. 26 che effettui le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravvenga all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al medesimo art. 26, comma 10, lettera *c)*.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000:

a) chiunque pubblichi o/o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge ovvero, nei casi previsti dall'art. 16, non conformi alla bozza di stampa inviata alla provincia o non adeguati ai rilievi della provincia medesima, ovvero violi il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio;

b) chiunque svolga attività di direttore tecnico, ovvero di responsabile organizzativo di cui all'art. 26, comma 13, senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'art. 25;

c) colui che non presti effettivamente la propria esclusiva attività presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere direttore tecnico ad ogni effetto di legge, ovvero il responsabile organizzativo che violi le norme di cui all'art. 26, comma 13;

d) il titolare che non osservi l'orario di apertura comunicato alla provincia;

e) l'associazione, iscritta all'albo di cui all'art. 26, che effettui le attività ivi consentite senza la comunicazione di cui al medesimo art. 26, comma 9, ovvero senza la preventiva trasmissione alla provincia del programma di cui all'art. 26, comma 12;

f) il soggetto organizzatore di cui all'art. 26, comma 14, che contravvenga agli obblighi ivi previsti;

g) il titolare di agenzia di viaggio non autorizzato alla vendita diretta al pubblico, che contravvenga agli obblighi previsti dall'art. 12, comma 2;

h) il titolare di agenzia di viaggio che contravvenga agli obblighi previsti dall'art. 5, comma 5, ovvero dall'art. 9, comma 7, ovvero dall'art. 18, ovvero dall'art. 21, comma 5 o comma 6;

i) chiunque contravvenga all'obbligo di cui all'art. 17.

3. Le sanzioni pecuniarie previste ai commi 1 e 2 sono raddoppiate quando colui che abbia commesso una delle infrazioni di cui alla presente legge, accertata con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva, ne commette un'altra, ancorché diversa, nei due anni successivi.

4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, e quando trattasi di sanzioni applicate al titolare, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione:

a) qualora venga accertata per la seconda volta in tre anni la violazione di cui al precedente comma 1, lettera *c)*;

b) qualora il soggetto cui sia stata applicata una sanzione di cui al comma precedente commetta altra infrazione nell'anno successivo.

5. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981 n. 689.

6. Le province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

TITOLO VII

NORME SPECIALI E FINALI

Art. 29.

Uffici di biglietteria

1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese dovranno essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.

Art. 30.

Norme transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

è abrogata la legge regionale 17 novembre 1986, n. 51, e succ. mod., fatto salvo quanto stabilito nel successivo comma 4;

non si applicano l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, l'art. 6 del decreto del commissario per il turismo 29 ottobre 1955, nonché tutte le norme incompatibili con la presente legge.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle agenzie di viaggio e turismo già in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata dalla provincia ai sensi della legge regionale n. 51/86, devono adeguare l'importo del deposito cauzionale in base a quanto disposto dall'art. 15 della presente legge.

3. Fino a quando non sia approvato lo schema-tipo di cui all'art. 13, comma 2, la polizza assicurativa stipulata ai fini di cui al medesimo articolo deve prevedere massimali di risarcimento, per ogni sinistro relativo al contratto di viaggio, non inferiori a lire 2 miliardi.

4. Fino a quando non siano approvati lo schema tipo di cui all'art. 26, comma 10, lettera *c)* e gli schemi tipo di cui all'art. 26, comma 14, la provincia accerta l'esistenza di polizze assicurative per la copertura dei rischi e riceve le comunicazioni predisposte dai soggetti organizzatori per i singoli viaggi.

5. Fino a quando la giunta regionale non abbia provveduto alla nomina della commissione giudicatrice di esami ai sensi dell'art. 23, gli esami di idoneità per i direttori tecnici di agenzia di viaggio continueranno ad essere espletati dalle commissioni provinciali di cui all'art. 12 della legge regionale 17 novembre 1986, n. 51 e succ. mod.

6. La giunta regionale provvede ai compiti ad essa demandati dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima.

Art. 31.

Finanziamento

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 23, comma 7, si fa fronte, per l'esercizio 1994, con i fondi allocati sul cap. 00720 del bilancio.

2. Agli oneri di spesa costituiti dai rimborsi agli Enti Locali delegati delle spese dai medesimi sostenute per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'art. 2, si fa fronte, per il 1994, mediante il fondo appositamente costituito con legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 8 febbraio 1994.

CIUTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1993 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1994.

94R0335

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 17.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio per l'esercizio finanziario 1994. Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 12 del 17 febbraio 1994)*

(Omissis).

94R0336

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 concernente «Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 12 del 17 febbraio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 2, lettera *e)*, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 è sostituito dal seguente:

«*e)* un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale:

FITA-CNA;
FRAT-Confartigianato;
C.A.S.A.;
F.I.L.T.-C.G.I.L.;
F.I.T.-C.I.S.L.;
U.I.L.-Trasporti;
A.S.A.-Taxi».

2. L'art. 2, comma 10, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 è sostituito dal seguente:

«10. Ai membri della commissione è attribuito, per oggi giorno di seduta della commissione e per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone di presenza di L. 100.000, nonché l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali».

Art. 2.

1. L'art. 4 comma 1 e 2 della legge regionale 6 settembre 1993 n. 67 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia, in cui svolgono le proprie attività, coloro che, in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 5, nonché dei requisiti di cui al comma 4 lett. *b)* o *c)* dell'articolo medesimo, risultino titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. Sono inoltre iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sessione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito al comma 2, del successivo art. 5, nonché dei requisiti di cui al comma 4 lett. *b)* o *c)* dell'articolo medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione, nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo».

Art. 3.

1. L'art. 5, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 è sostituito dal seguente:

«4. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto-legge 30 aprile 1992 n. 285, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzetta;

c) possesso del titolo professionale di capitano, ovvero di capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni e integrazioni ed al decreto ministeriale 16 febbraio 1971, nonché della qualifica di «autorizzato» al sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 631/49, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante».

Art. 4.

1. All'art. 6, comma 2, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla giunta regionale, che partecipa ai lavori della commissione solo nel caso in cui la commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale».

2. L'art. 6, comma 12, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 è sostituito dal seguente:

«12. Ai membri e al segretario della commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della commissione e per un massimo di 12 sedute l'anno un gettone di presenza di L. 100.000, ai membri della commissione è attribuita l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Al segretario della commissione è attribuita l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza».

Art. 5.

1. Coloro che erano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, dei requisiti previsti dall'art. 4 della medesima legge, ad eccezione di quelli dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e dei limiti di età originariamente previsti, possono presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda scritta per l'iscrizione di diritto nel ruolo con le modalità stabilite da detto art. 4.

Firenze, 8 febbraio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1993 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1994.

94R0337

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 19.

Estenzione delle provvidenze di cui alla legge regionale 12 dicembre 1992, n. 52 alle imprese di minori dimensioni danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre ed ottobre 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 12 del 17 febbraio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 12 novembre 1992, n. 52, sono estese, con le procedure previste dalla stessa legge, a favore delle imprese artigiane e delle imprese di minori dimensioni, agricole, commerciali, alberghiere, turistiche, cooperative di produzione e lavoro o cooperazione agricole di trasformazione, cooperative di consumo, nonché a favore delle piccole e medie imprese operanti nell'ambito delle proprie competenze e di quelle affidate alle Regioni dalle leggi statali, danneggiate dai nubifragi nei mesi di settembre e ottobre 1993.

2. Beneficiano degli interventi di cui al precedente comma le imprese localizzate nelle province e nei comuni individuati dall'allegato elenco.

3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo fissato al 30 aprile 1994».

Art. 2.

Nell'art. 2 della legge regionale n. 52/92, dopo le parole «alle attrezzature» sono aggiunte le parole, «agli automezzi specifici».

Art. 3.

Nell'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 52/92, le parole «lire 100 milioni» sono sostituite con le parole «lire 200 milioni».

Nell'art. 3, secondo comma, della legge regionale n. 52/92, le parole «con altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie» sono sostituite dalle parole «con agevolazioni di altri enti pubblici».

Art. 4.

Alla copertura della spesa si provvede con lo specifico fondo messo a disposizione della Fidi Toscana S.p.a. con la predetta legge regionale n. 52/92 che presenta la necessaria disponibilità.

REGIONE TOSCANA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ELENCO COMUNI DANNEGGIATI DA EVENTO ALLUVIONALE OTTOBRE 1993

Provincia	Comune
AR	Arezzo
AR	Bibbiena
AR	Bucine
AR	Capolona
AR	Castel Focognano
AR	Castel S. Niccolò
AR	Castelfranco di Sopra
AR	Castiglion Fibocchi
AR	Cavriglia
AR	Chitignano
AR	Chiusi della Verna
AR	Civitella Val di Chiana
AR	Laterina
AR	Loro Ciuffenna
AR	Monte S. Savino
AR	Montemignaio
AR	Montevarchi
AR	Ortignano Raggiolo
AR	Pergine Valdarno
AR	Pian di Scò
AR	Poppi
AR	Pratovecchio
AR	San Giovanni Valdarno
AR	San Sepolcro
AR	Stia
AR	Subbiano
AR	Talla
AR	Terranuova Bracciolini
FI	Bagno a Ripoli
FI	Barberino di Mugello
FI	Calenzano
FI	Campi Bisenzio
FI	Cantagallo
FI	Capraia e Limite
FI	Carmignano
FI	Castelfiorentino
FI	Cerreto Guidi
FI	Certaldo
FI	Dicomano
FI	Empoli
FI	Figline Valdarno
FI	Firenze
FI	Firenzuola
FI	Fucecchio
FI	Greve in Chianti
FI	Impruneta
FI	Incisa
FI	Lastra a Signa
FI	Londa
FI	Montaione
FI	Montelupo
FI	Montespertoli
FI	Pelago
FI	Poggio a Caiano
FI	Pontassieve
FI	Prato
FI	Reggello
FI	Rignano sull'Arno
FI	San Piero a Sieve
FI	Scandicci
FI	Scarperia
FI	Signa
FI	S. Casciano Val di Pesa
FI	Tavarnelle Val di Pesa
FI	Vaglia
FI	Vicchio
FI	Vinci
GR	Castiglione della Pescaia

Provincia	Comune
GR	Massa Marittima
GR	Monterotondo M.mo
GR	Roccastrada
GR	Scarlino
GR	Sorano
LI	Bibbona
LI	Collesalvetti
LI	Livorno
LI	Rosignano Marittimo
LU	Aliopascio
LU	Bagni di Lucca
LU	Barga
LU	Borgo a Mozzano
LU	Camaiore
LU	Camporgiano
LU	Capannori
LU	Castelnuovo Garfagnana
LU	Castiglione Carfagnana
LU	Coreglia Antelminelli
LU	Fabbriche di Vallico
LU	Fasciandora
LU	Gallicano
LU	Giancugnano
LU	Lucca
LU	Massarosa
LU	Minucciano
LU	Molazzana
LU	Montecarlo
LU	Pescaglia
LU	Piazza al Serchio
LU	Pieve Fosciana
LU	Porcari
LU	San Romano
LU	Siliano
LU	Stazzema
LU	Vagli di Sotto
LU	Vergemoli
LU	Viareggio
LU	Villa Basilica
MS	Aulla
MS	Bagnoni
MS	Carrara
MS	Casola in L.na
MS	Comano
MS	Filattiera
MS	Fivizzano
MS	Fosdinovo
MS	Licciana Nardi
MS	Massa
MS	Montignoso
MS	Mulazzo
MS	Pondenzana
MS	Pontremoli
MS	Tresana
MS	Villafranca L.na
MS	Zeri
PI	Bientina
PI	Capannoli
PI	Casciana Terme
PI	Castellina Marittima
PI	Chianni
PI	Crespina
PI	Fauglia
PI	Lajatico
PI	Lari
PI	Lorenzana
PI	Montecatini Val di Cecina
PI	Montopoli Valdarno
PI	Orciano Pisano
PI	Palaia
PI	Peccioli
PI	Pisa
PI	Ponsacco
PI	Pontedera
PI	Riparbella
PI	San Miniato
PI	Santa Croce sull'Arno
PI	Santa Luce
PI	Terricciola
PI	Volterra
PT	Cutigliano
PT	Larciano
PT	Marliana
PT	Monsummano Terme
PT	Pescia
PT	Pistoia
PT	Piteglio
PT	Ponte Buggianese
PT	Quarrata
PT	Sambuca Pistoiese
PT	San Marcello Pistoiese
PT	Serravalle Pistoiese
SI	Asciano
SI	Buonconvento
SI	Castellina in Chianti
SI	Castelnuovo Berardenga
SI	Gaiole in Chianti
SI	Monteriggioni
SI	Monteroni d'Arbia
SI	Murlo
SI	Poggibonsi
SI	Radda in Chianti
SI	Rapolano Terme
SI	Siena.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 8 febbraio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1993 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1994.

94R0338

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. **20.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 e 48.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 12 del 17 febbraio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47

1. Il terzo comma dell'art. 3 è così sostituito:

«Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del consiglio regionale all'atto della proclamazione».

2. All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l'opzione di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in qualsiasi momento; essa è comunicata al presidente del consiglio regionale che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene, ed ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l'opzione esercitata.

I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui all'art. 4 della presente legge, nonché l'indennità e rimborsi spese di missione di cui alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37».

3. Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Quale rimborso spese di cui all'art. 1 ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare, prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261, sulla base di 18 giorni di presenza media mensile, nella misura di 100.000 lire per giorno di presenza. Per ogni assenza dalle sedute del consiglio, delle commissioni permanenti o speciali, e della giunta regionale, di cui ciascun consigliere fa parte viene effettuata una detrazione pari ad 1/18 dell'importo mensile di cui sopra. Per ogni assenza non giustificata, in quanto non connessa ad attività derivanti dall'espletamento del mandato o per causa di malattia, è effettuata una ulteriore trattenuta di L. 100.000 fino alla concorrenza dell'intera diaria mensile».

4. Il secondo comma dell'art. 4 è soppresso.

5. Il terzo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Ai consiglieri regionali residenti in località distanti oltre 15 km dalle sedi istituzionali è corrisposto un rimborso forfettario mensile che tiene conto delle spese di trasporto nonché delle spese di permanenza e di rappresentanza connesse all'espletamento del mandato. Tale rimborso è determinato sulla base del costo chilometrico in un quinto del prezzo di un litro di benzina super, moltiplicato per la percorrenza chilometrica media mensile calcolata in 18 volte il doppio della distanza tra il luogo di residenza e il comune dove ha sede l'organismo istituzionale. Per i consiglieri che hanno a propria disposizione in via permanente, secondo le norme di regolamenti interni, un'autovettura di servizio, il rimborso di cui sopra è ridotto del 40%».

6. Al quarto comma dell'art. 4 sono soppresse le parole «o per ufficio».

7. Al settimo comma dell'art. 4 sono soppresse le parole «ferroviari ed».

Art. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48

1. All'art. 3 è aggiunto il seguente terzo comma:

«I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni che abbiano effettuato l'opzione per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza sono comunque assoggettati d'ufficio all'erogazione di cui al primo comma».

2. «Il primo comma dell'art. 25 è modificato sopprimendo le parole «fino ad un massimo di 10 mensilità».

3. Il terzo comma dell'art. 25 è modificato sopprimendo le parole «fino alla concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita».

Art. 3.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza, anche sulla base della evoluzione legislativa nazionale, definisce una proposta per disciplinare la normativa del fondo di previdenza anche prevedendo la possibilità di affidare ad una Società privata l'assicurazione del trattamento vitalizio.

Art. 4.

1. Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1994 e per gli esercizi successivi, con i fondi allocati sul capitolo 00100 del bilancio 1994 e nei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 8 febbraio 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 dicembre 1993 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° febbraio 1994.

94R0339

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. **21.**

Modifica art. 28 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 «Riforma e riordino comunità montane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 17 del 10 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La lett. *c)* del secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 18 agosto 1992, n. 39 è così sostituita:

«*c)* un piano di successione per il trasferimento dei beni, dei rapporti attivi e passivi pendenti, del personale della comunità montana, ad eccezione di quello inquadrato ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62, nonché dell'esercizio delle funzioni già delegata

dalle regioni alla comunità montana: i trasferimenti sono disposti a favore degli enti locali individuati ai sensi delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative; possono essere inoltre disposti a favore del consorzio volontario o dell'unione di comuni che fossero istituiti, entro il termine di otto mesi di cui al successivo terzo comma, tra i comuni già facenti parte della comunità montana».

2. Le parole «di tre mesi» di cui al terzo comma del medesimo art. 28 sono sostituite dalle parole «di otto mesi».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 7 marzo 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1994 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 1994.

94R0340

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. **22.**

Delega delle funzioni amministrativa in materia di vincolo idrogeologico per l'attività di cave e torbiere e conclusione del regime transitorio previsto dall'art. 11 dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 19 del 16 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per l'apertura e l'esercizio di cave e torbiere, in conformità con quanto previsto dagli artt. 1 e 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani» e dall'art. 19 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. «Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere».

2. Le norme di cui alla presente legge coordinano il procedimento amministrativo relativo alla autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico con il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif.

3. La presente legge, inoltre, disciplina l'esercizio delle cave e torbiere di cui all'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. e la conclusione del regime transitorio ivi previsto.

Capo I

DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO PER L'ATTIVITÀ DI CAVE E TORBIERE

Art. 2.

Competenza

1. In conformità con le previsioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e al fine di assicurare l'esercizio organico delle funzioni delegate, le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 1 sono delegate alle province, già competenti in materia di vincolo idrogeologico ai sensi del primo comma, lett. *m)* dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 «Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca».

2. Qualora le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico siano esercitate, ai sensi della legge regionale, da un ente diverso dalla provincia, quest'ultimo è altresì competente per le funzioni di cui alla presente legge. Al medesimo si applicano tutte le disposizioni che la presente legge riferisce alla provincia.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma le province assicurano, in conformità al loro ordinamento interno, una valutazione tecnica, per quanto possibile interdisciplinare, comprensiva delle opposizioni di cui al comma 4 dell'art. 3, per la quale si avvalgono anche del Corpo forestale dello Stato in conformità con le convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Procedura

1. La domanda di autorizzazione, relativamente al vincolo idrogeologico, indirizzata al presidente della giunta provinciale, è presentata al comune territorialmente interessato, corredata del piano di coltivazione di cui agli artt. 4 e 4-*bis* della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif., e della documentazione di cui all'allegato *A* della presente legge.

2. Il coordinamento delle procedure di cui al presente articolo con le procedure per il rilascio dell'autorizzazione comunale prevista dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif., è effettuato con le modalità di cui al successivo art. 4.

3. Della presentazione della domanda è data notizia al pubblico mediante avviso affisso nell'albo pretorio comunale entro otto giorni dal ricevimento.

4. La domanda e la relativa documentazione sono depositati presso il comune per trenta giorni consecutivi, decorrenti dall'affissione dell'avviso, durante i quali chiunque può presentare osservazioni e opposizioni.

5. Durante il periodo di pubblicazione, il comune accerta l'ammissibilità dell'attività estrattiva per cui è richiesta l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici e paesistici.

6. Le domande per le quali non sussistano i requisiti di ammissibilità ai sensi del precedente comma sono respinte. Il mancato accoglimento della domanda è comunicato al richiedente e per conoscenza alla provincia.

7. Le domande di cui sia verificata l'ammissibilità ai sensi del quinto comma sono trasmesse, entro otto giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, alla provincia. Unitamente alla domanda è trasmessa la documentazione allegata alla stessa, le osservazioni e le opposizioni ricevute nonché la dichiarazione attestante la verifica di ammissibilità di cui al quinto comma. È comunque in facoltà del comune di allegare ulteriori proprie osservazioni in merito alla domanda.

8. La provincia decide in merito alle domande di autorizzazione, relativamente al vincolo idrogeologico, entro 120 giorni dal ricevimento delle medesime, con provvedimento conforme alle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui al terzo comma dell'art. 2.

9. Il provvedimento adottato è notificato al richiedente. Copia del medesimo è trasmessa al comune e ai soggetti opponenti.

10. L'autorizzazione rilasciata ai fini del vincolo idrogeologico non consente l'esercizio dell'attività estrattiva in assenza dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Coordinamento con l'autorizzazione comunale

1. La coltivazione di cave e torbiere è soggetta ad autorizzazione del comune, il cui rilascio è disciplinato dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif.

2. La domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al primo comma dell'art. 3, è presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 4 nonché alle varianti di cui al secondo comma dell'art. 4-*bis* della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif.

3. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, è di norma, rilasciata per una durata corrispondente a quella dell'autorizzazione comunale. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico che abbiano durata più limitata devono essere esplicitamente motivate e connesse a reali esigenze di verifica delle condizioni idrogeologiche dei siti di cava.

4. È fatta eccezione alle disposizioni di cui al secondo comma solo nel caso in cui la domanda riguardi la proroga di precedenti autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, che siano relative alla coltivazione di cave regolarmente autorizzate dal comune ai sensi della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif.

5. Nei casi di cui al comma precedente il comune, nella trasmissione degli atti prevista al settimo comma dell'art. 3, allega copia dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. La proroga dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico non potrà avere durata superiore alla validità dell'autorizzazione comunale stessa.

6. Il comune adotta i provvedimenti di propria competenza successivamente al rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

7. Ai fini di cui al comma precedente, i termini previsti dagli artt. 4-*bis* e 6 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif., sono sospesi dalla data di trasmissione della domanda di autorizzazione alle province, fino al ricevimento da parte del comune della copia del provvedimento adottato ai sensi del nono comma dell'art. 3.

8. Le date di cui al comma precedente sono comunicate al richiedente a cura del comune.

Art. 5.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

1. Qualora nella coltivazione di cave e torbiere sia violata la normativa in materia di vincolo idrogeologico ovvero non siano rispettate le prescrizioni dettate nell'autorizzazione medesima, la provincia, con provvedimento motivato, dispone la sospensione dell'attività fino ad un massimo di dodici mesi, ordinando, ove occorra, l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere i danni conseguenti la violazione.

2. Nei casi di particolari gravità la provincia può altresì disporre la revoca dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati al comune.

Art. 6.

Potere sostitutivo

1. Qualora la provincia non adotti i provvedimenti di propria competenza nel termine di cui all'ottavo comma dell'art. 3, la giunta regionale può diffidare a provvedere assegnando un termine perentorio di 30 gg. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 30 aprile 1973, n. 30.

2. Alla scadenza del termine indicato nell'atto di diffida, l'autorizzazione è rilasciata dalla giunta regionale nel termine di 180 giorni, sentita la competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 66 dello Statuto. Il provvedimento è notificato all'interessato e comunicato al comune e alla provincia.

3. Resta ferma la competenza della provincia in ordine alla vigilanza sulle attività autorizzate ai sensi del presente articolo. Gli eventuali provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 5 sono adottati dalla giunta regionale su proposta della provincia.

Art. 7.

Direttive e dati informativi

1. In conformità alla normativa generale in materia di delega, le province esercitano le funzioni di cui alla presente legge in base alle direttive del consiglio regionale ed assicurando i dati informativi richiesti dalla Regione.

2. La giunta regionale individua, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati informativi che ciascun ente è tenuto a fornire ai sensi del primo comma e le relative modalità di elaborazione e trasmissione.

Art. 8.

Procedimenti pendenti

1. Le funzioni amministrative delegate con la presente legge continuano ad essere svolte, per i procedimenti pendenti, dalla giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma precedente, si intendono pendenti i procedimenti per i quali la domanda di autorizzazione sia pervenuta agli uffici della giunta regionale entro il giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

CONCLUSIONE DEL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 30 APRILE 1980, N. 36, E SUCC. MODIF.

Art. 9.

Modalità e termini

1. Nei casi in cui non siano state adottate le varianti agli strumenti urbanistici previsti dall'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif., l'attività estrattiva è inammissibile e deve cessare se in atto, semprechè non sia regolarizzata ai sensi del terzo comma. I comuni comunicano alla Regione, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, la sussistenza dei casi in questione.

2. Qualora lo stato di fatto della coltivazione alla data in vigore della presente legge risulti interessare territori compresi nel sistema regionale delle aree protette, perimetrate come zone *b*, *c*, *d*, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e succ. modif., ovvero la coltivazione risulti prosciuta in difformità dai progetti in base ai quali è stata richiesta l'autorizzazione, il sindaco ordina immediatamente la cessazione dell'attività e prescrive le opere di sistemazione ambientale previste dall'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. ferme, se da applicarsi, le sanzioni previste dall'art. 17 della medesima legge. Il provvedimento è notificato al proprietario della cava o al conduttore se diverso dal proprietario e comunicato alla Regione.

3. Fuori dai casi previsti dal secondo comma, il comune può adottare, entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la variante prevista dall'art. 11, quarto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. La giunta regionale assume le proprie determinazioni sulla variante entro e non oltre centottanta giorni dal suo ricevimento.

Qualora esigenze istruttorie particolarmente complesse lo rendano necessario la giunta, può con atto motivato, prolungare per non più di novanta giorni il termine suddetto entro il quale debbono essere comunque adottate le determinazioni di competenza. Del ricevimento della variante, come di ogni determinazione assunta compreso

l'eventuale prolungamento del termine, è data comunicazione al consiglio regionale. Il comune provvede, una volta approvata la variante dalla Regione, al rilascio della prescritta autorizzazione e al relativo convenzionamento. Ai fini dell'esame tecnico amministrativo delle varianti la giunta regionale costituirà con propria deliberazione uno speciale gruppo istruttorio interdipartimentale e si avvarrà del parere di una sezione speciale della C.R.T.A. costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione del consiglio regionale e composta da 3 componenti della Sezione urbanistica e beni ambientali, da 3 componenti della Sezione lavori pubblici e da 3 esperti appositamente designati.

4. Se la variante non è adottata nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o se essa non consegue l'approvazione regionale, la domanda di autorizzazione si intende respinta. In tali casi il sindaco ordina immediatamente la cessazione dell'attività e prescrive le opere di sistemazione ambientale previste dall'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 36 e succ. modif. Il provvedimento è notificato al proprietario della cava o al conduttore se diverso dal proprietario e comunicato alla Regione.

5. Nel caso in cui l'esecuzione delle opere di sistemazione ambientale conseguenti alla cessazione dell'attività ai sensi del secondo e del quarto comma, renda indispensabile un proseguimento limitato dell'attività estrattiva, la relativa autorizzazione è subordinata all'approvazione di apposita variante urbanistica.

6. Qualora il sindaco non provveda ad ordinare la cessazione dell'attività e a prescrivere le opere di sistemazione ambientale ai sensi del secondo e del quarto comma, la giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, dispone il compimento degli atti in sostituzione del comune, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 66, secondo comma, dello Statuto.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 marzo 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'8 febbraio 1994 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 1994.

(Omissis).

94R0351

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. **23.**

Misure straordinarie per l'occupazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 19 del 16 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione provvede al sostegno dell'occupazione dei soggetti che, ai sensi della legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili;

2. Il sostegno di cui al primo comma si attua mediante le seguenti azioni:

a) promozione dei lavori socialmente utili;

b) aiuti all'assunzione in posti di lavoro subordinato, aggiuntivi e stabili;

c) la creazione di lavoro autonomo, associato, cooperativo.

3. Le azioni di sostegno di cui al presente articolo sono volte a favorire, anche attraverso lo sviluppo della professionalità, il reimpiego dei lavoratori in attività di lavoro subordinato, autonomo, associato e cooperativo.

Art. 2.

Priorità

1. Le azioni di cui al precedente art. 1, devono corrispondere alle esigenze del territorio interessato in termini di sviluppo economico e di efficienza dei servizi, sono prioritari:

gli interventi di risanamento e valorizzazione ambientale;

gli interventi di risanamento e valorizzazione dei beni culturali;

le attività di servizio e cura della persona.

All'interno di tali proprietà, in conformità con il piano di indirizzo per l'attuazione delle politiche di pari opportunità della Regione, vengono privilegiati progetti che garantiscono azioni positive per la realizzazione di pari opportunità uomo-donna.

Art. 3.

Lavori socialmente utili

1. La Regione finanzia parte degli oneri derivanti dalle iniziative di province, comuni e comunità montane per l'utilizzazione in base alla legislazione vigente, di soggetti in lavori socialmente utili, per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario non perseguibili con il proprio personale, nella misura del 50% della indennità e dei costi assicurativi, quando dovuti che risultino a carico di dette amministrazioni;

2. I progetti di lavoro socialmente utili di cui al comma precedente possono essere attuati in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

Art. 4.

Aiuti all'assunzione

1. La Regione concede aiuti per l'assunzione in posti di lavoro subordinato, aggiuntivi e stabili di soggetti di cui al precedente art. 1, la cui assunzione non comporti riduzioni assicurative e previdenziali, o l'assegnazione del contributo di cui all'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultino essere stati utilizzati in lavori socialmente utili.

2. Gli aiuti all'assunzione consistono in contributi, assegnati alle imprese, di L. 5.000.000 per ciascun lavoratore assunto.

Art. 5.

Lavoro autonomo, associato, cooperativo

1. La Regione finanzia progetti di lavoro autonomo, associato e cooperativo, presentati dai soggetti di cui al precedente art. 1, utilizzati in lavori socialmente utili, nella misura di L. 10.000.000 per ciascun soggetto, che sia imprenditore individuale o socio lavoratore in società di persone o cooperativa;

2. Il contributo di cui al precedente comma è ridotto a L. 5.000.000 nel caso in cui i soggetti interessati usufruiscono di benefici di leggi nazionali con le medesime finalità e della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27.

Art. 6.

Deliberazione attuativa

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e la commissione regionale per promozione di condizioni di pari opportunità uomo-donna, provvede all'emanazione di una deliberazione contenente:

indicazioni relative agli indirizzi, ai termini e alle procedure per le azioni di cui alla presente legge ed alla loro verifica;

parametri per la documentazione delle spese di cui al successivo art. 8, comma 3;

priorità e criteri di valutazione dei progetti di cui al precedente art. 5, comma 1;

condizioni e modalità di restituzione delle somme erogate ai sensi del precedente art. 5, qualora il soggetto assuma, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, un'occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico.

Art. 7.

Assistenza tecnica e attività di progettazione

1. La Regione garantisce l'assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere le iniziative di cui al precedente art. 1, anche tramite la formazione dei funzionari degli enti medesimi.

2. La giunta regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di cui al presente articolo direttamente, con l'Agenzia per l'Impiego della Toscana o attraverso convenzioni con soggetti pubblici e privati.

3. Per le attività di assistenza tecnica e progettazione, è riservato un finanziamento non superiore al 5% delle risorse stanziate con legge di bilancio per gli interventi di cui al presente articolo e ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 8.

Finanziamento degli oneri degli enti locali

1. Le funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono delegate alle province. Le province provvedono, per le iniziative a cui sono interessate e per quelle a cui sono interessati i comuni del rispettivo territorio:

a) a promuovere la predisposizione, anche coordinata, delle iniziative;

b) a valutare le iniziative ed a provvedere al relativo finanziamento nella misura prevista dai precedenti artt. 3 e 4; sono valutabili e finanziabili le iniziative che, in base alle norme vigenti, abbiano conseguito operatività in relazione alle decisioni della commissione regionale per l'impiego ovvero degli organi statali competenti.

2. La giunta regionale provvede ad assegnare alle province finanziamenti fino all'85% delle risorse stanziate con legge di bilancio per gli interventi di cui al presente articolo e agli artt. 7 e 9, ripartiti in relazione al numero complessivo di lavoratori che nel territorio di detti enti risultino, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, in Cassa integrazione guadagni straordinaria, iscritti alle liste di mobilità, disoccupati di lunga durata e giovani iscritti alla prima classe del collocamento.

3. Le province sono tenute a fornire alla giunta regionale, entro il termine di nove mesi dall'efficacia della delibera di assegnazione di cui al comma 2 del presente articolo, la documentazione delle spese impegnate in attuazione della presente legge e quanto altro richiesto ai fini della verifica di cui al successivo art. 10. Le somme non impegnate entro la data suddetta sono restituite alla Regione, per essere successivamente assegnate dalla giunta regionale alle province che ne facciano richiesta sulla base della necessità di finanziare un maggior numero di soggetti in esse coinvolti.

4. Le province ricevono e trasmettono alla giunta regionale i progetti di cui al precedente art. 5, comma 1, con una relazione tecnica di accompagnamento, esplicativa anche delle prospettive occupazionali.

Art. 9.

Compiti ulteriori della Regione

1. Quando attività di orientamento professionale o di formazione professionale siano necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Regione provvede attraverso le procedure e gli strumenti ordinari di cui alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45. Quando la realizzazione delle iniziative non risulti obiettivamente compatibile, per tempi o modalità, con le procedure e gli strumenti ordinari, la giunta regionale è autorizzata a disporre, anche in deroga alle disposizioni vigenti, interventi straordinari ed aggiuntivi di orientamento e formazione.

2. La giunta regionale sentita la commissione tecnica interistituzionale, di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, provvede alla valutazione, tramite i propri uffici, sulla base di istruttorie realizzate da soggetti individuati da apposita convenzione, al finanziamento diretto dei progetti di cui al precedente art. 5, trasmessi dalle province ai sensi del precedente art. 8, comma 4, secondo le modalità indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 6.

3. Per le attività formative, orientative, ordinarie e straordinarie, e di valutazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la giunta regionale è autorizzata ad una spesa fino al 10% delle risorse stanziate con legge di Bilancio per gli interventi di cui al presente articolo ed ai precedenti artt. 7 e 8.

Art. 10.

Informazione al consiglio regionale e verifica di efficacia

1. Il programma regionale di sviluppo dà conto dettagliatamente nel rapporto di attività di cui alla lett. *b)* nel terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, dello stato di attuazione della presente legge. Gli interventi straordinari ed aggiuntivi di orientamento e formazione, di cui al precedente art. 9, comma 1, sono portati immediatamente a conoscenza del consiglio regionale.

2. La giunta regionale, tramite l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, realizza la verifica annuale dell'efficacia occupazionale degli interventi di cui alla presente legge che viene presentata dalla giunta al consiglio regionale.

Art. 11.

Cumulo

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle previste dallo stesso titolo dalla legislazione statale ad eccezione delle riduzioni assicurative e previdenziali, o del contributo di cui all'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comunitaria e dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, in deroga a quanto disposto dallo art. 9.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge definiti in L. 5.000.000 si fa fronte, per l'esercizio 1994, con la seguente variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa come segue:

(Omissis).

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge annuale di bilancio anche per il finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 5.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 marzo 1994

CIUTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 gennaio 1994 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 febbraio 1994.

94R0352

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. 24.

Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 19 del 16 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ENTI - PARCO - ORGANI

Art. 1.

Istituzione dell'ente-parco regionale della Maremma e dell'ente-parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli

1. Sono istituiti, ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, gli enti di diritto pubblico denominati «Ente-parco regionale della Maremma» e «Ente-parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli». Detti enti, tramite la gestione e la programmazione, garantiscono il conseguimento delle finalità del parco della Maremma e del parco di Migliarino S. Rossore e Massaciuccoli, già istituiti e delimitati dalle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni.

Art. 2.

Statuto

1. Gli enti adottano un proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in conformità con i principi della presente legge, in particolare prevede:

a) la sede dell'ente;

b) le modalità di composizione e di nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi, nonché i loro compiti;

c) la rappresentatività degli enti locali componenti la comunità del parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazione interessati dalle aree del parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente parco;

d) le modalità di nomina ed i compiti del direttore e del comitato scientifico;

e) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti.

2. In sede di prima applicazione, lo Statuto è adottato dalla comunità del parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale entro i successivi sessanta giorni. Le successive modifiche allo Statuto sono adottate dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 6, quinto comma, previo parere della comunità del parco, ferma l'approvazione su proposta della giunta, da parte del consiglio regionale.

3. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.T. ed acquista efficacia alla data della pubblicazione.

Art. 3.

Organi dell'ente-parco

1. Sono organi degli enti-parco: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori, la comunità del parco.

Art. 4.

Requisiti e incompatibilità

1. Ai fini della nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, devono essere designati soggetti che abbiano esperienza, comprovata da adeguato curriculum, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quelle del parco per cui si devono deliberare le nomine.

2. L'ufficio di presidente e di membro componente il consiglio direttivo è incompatibile con quello di deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale, o provinciale, o comunale, nonché con quello di sindaco o assessore comunale; presidente o assessore provinciale; presidente o assessore di comunità montana.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è nominato dal consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno 5 nominativi designati dalla comunità del parco.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente-parco, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 6.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da un numero di membri, determinato dallo Statuto del parco, di sei, otto o dieci componenti.

2. I membri componenti il consiglio direttivo sono nominati dal consiglio regionale con le seguenti modalità:

a) elezione, con voto limitato a uno, di due membri qualora il numero corrisponda a sei, ovvero elezione di tre membri, con voto limitato a due negli altri casi;

b) approvazione delle designazioni effettuate dalla comunità del parco per i restanti membri.

3. Al fine delle nomine di cui al comma 2, lettera *b)*, la comunità del parco è tenuta a designare:

a) un membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi segnalati dalle Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

b) un membro scelto da un elenco contenente almeno cinque nomi segnalati dalla Accademia nazionale dei lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle università degli studi con sede in Toscana.

4. Il consiglio direttivo può eleggere al proprio interno uno o più vice presidenti ed una giunta esecutiva secondo le modalità e con le funzioni stabilite dallo Statuto.

5. Il consiglio direttivo adotta le modifiche dello Statuto, il piano per il parco, il regolamento del parco, il bilancio, il conto consuntivo, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

Art. 7.

Comunità del parco

1. La comunità del parco è composta dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province nei cui territori sono ricomprese le aree del parco medesimo, ciascuno con la rappresentatività prevista dallo Statuto.

2. La comunità del parco, oltre alle attribuzioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, svolge funzioni consultive e propositive per l'ente. In particolare esprime parere sulle modifiche allo Statuto, sul regolamento e sul piano del parco, sui piani di gestione, sul bilancio e sul conto consuntivo. La comunità del parco adotta altresì il piano di sviluppo economico e sociale del parco e vigila sulla sua attuazione.

Art. 8.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Due revisori sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad uno, il terzo è designato dal Ministero del tesoro.

2. Il collegio è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

3. Il collegio nomina, nella sua prima seduta, il presidente scelto tra i propri membri.

4. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente e ne controlla la gestione finanziaria, rimettendo ogni sei mesi alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione stessa ed avanzando, se ritenuto necessario, osservazioni e rilievi al presidente dell'ente e alla giunta regionale.

Art. 9.

Comitato scientifico

1. Al fine di garantire all'amministrazione del parco un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituito il comitato scientifico del parco.

2. Il comitato scientifico è composto da un numero di esperti determinato dallo Statuto del parco ed è nominato dal consiglio direttivo dell'ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi segnalati dalle Università degli studi con sede in Toscana e dal consiglio nazionale delle ricerche fra i docenti delle facoltà scientifiche.

3. Il comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare, provvede ad esprimere in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il parco, sul regolamento, sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico-sociale e, a richiesta degli organi dell'ente e del direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del comitato.

4. Il comitato scientifico propone iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.

Art. 10.

Primo insediamento degli organi degli enti parco

1. Ai fini del primo insediamento degli organi degli enti-parco si applicano le seguenti disposizioni:

a) fino alla pubblicazione dello Statuto, la comunità del parco è presieduta e convocata dal sindaco del comune in cui hanno sede i consorzi di gestione dei parchi già istituiti con le leggi regionali 13 dicembre 1979, n. 61 e 5 giugno 1975, n. 65 e successive modificazioni. La prima riunione della comunità del parco è convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) le designazioni di cui all'art. 5 e 6 per la nomina del presidente e dei componenti il consiglio direttivo, devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto; il consiglio provvede alla nomina del presidente e del consiglio direttivo nei trenta giorni successivi; si applicano, nel caso le nomine non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine di trenta giorni, l'art. 2 quarto comma, e l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61;

c) il collegio dei revisori è costituito entro novanta giorni dalla pubblicazione dello Statuto; si applicano, nel caso le nomine non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, l'art. 2, quarto comma, e l'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61; qualora a tale data il registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non sia ancora operativo, la nomina dei membri di competenza regionale è effettuata tra soggetti che rivestono da almeno cinque anni la qualifica di dirigente della Regione o degli enti locali ed in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro medesimo, nel rispetto della legge di disciplina delle attività extra-impiego dei dipendenti della regione Toscana;

d) il comitato scientifico è nominato entro sessanta giorni dalla costituzione del consiglio direttivo; se il consiglio direttivo non procede alla nomina del comitato scientifico almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, la competenza è trasferita al presidente del parco, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.

Art. 11.

Durata in carica e rinnovo degli organi dell'ente e del comitato scientifico e indennità

1. Gli organi dell'ente e il comitato scientifico durano in carica quattro anni decorrenti dalla nomina e sono rinnovati a norma della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 o della disciplina organica emanata ai sensi dell'art. 1 della predetta legge.

2. L'ente parco determina l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al presidente, ai componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti del comitato scientifico e della comunità del parco.

Art. 12.

Direttore

1. Il direttore è nominato dal presidente dell'ente previa selezione pubblica.

2. I rapporti tra l'ente ed il direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

3. Il direttore dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo, dirige e coordina il personale del parco, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 13

Piano per il parco

1. I piani territoriali di coordinamento del parco regionale della Maremma e del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, già approvati, rispettivamente, con deliberazione del consiglio regionale 28 luglio 1977, n. 431 e 12 dicembre 1989, n. 616 e successive modificazioni, sono strumenti di attuazione delle finalità dei parchi medesimi, ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed assumono la denominazione di piano per il parco.

2. Essi hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello ed hanno efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

3. Le aree contigue di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono individuate dai piani per il parco di cui al comma 1 ed ivi definite aree esterne.

4. Per le aree contigue di cui al comma 3, i piani per il parco dettano, per le materie di cui all'art. 32, comma 1, legge 6 dicembre 1991, n. 394 specifiche direttive cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 sono adottate sentiti gli enti locali interessati; qualora non vi sia accordo, la delibera di adozione del piano deve darne atto.

6. Le disposizioni del piano del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, nelle aree contigue al parco, limitatamente alle materie paesaggistiche, urbanistiche ed edilizie, si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici locali.

Art. 14.

Procedura di approvazione delle modifiche ai piani per i parchi

1. Il piano per il parco di cui al precedente articolo può essere modificato o nuovamente adottato dal consiglio direttivo dell'ente, previo parere obbligatorio della comunità del parco e del comito scientifico.

2. La delibera di adozione del nuovo piano o della modifica al piano, entro dieci giorni dalla sua esecutività, è depositata nelle segreterie di tutti i comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante inserzione sul bollettino ufficiale della regione Toscana.

3. Entro il termine di cui al comma precedente, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dall'ente parco alla giunta regionale unitamente alle proprie controdeduzioni.

4. Dalla data della delibera di adozione si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e alla legge regionale 30 agosto 1989, n. 54.

5. Le modifiche al piano o il nuovo piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro centoventi giorni dal ricevimento del piano da parte della giunta regionale. Il piano approvato è pubblicato per estratto sul B.U.R.T.

6. Qualora entro due anni decorrenti dalla pubblicazione degli atti con cui si modificano i vigenti piani territoriali dei parchi in attuazione del quarto comma del precedente articolo le discipline ed i regolamenti degli enti locali non siano stati adeguati, la giunta regionale, anche su segnalazione dell'ente parco, provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro un congruo termine.

Art. 15.

Regolamento del parco

1. Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, gli enti dei parchi regionali di cui alla presente legge adottano, nel rispetto del piano per il parco, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco. A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Il regolamento è adottato tenuto conto dei regolamenti d'uso dei parchi vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, i quali vengono sostituiti dal regolamento di cui al presente articolo.

2. Il regolamento è adottato dal consiglio direttivo, previo parere della comunità del parco e del comitato scientifico, ed è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta. Si applica a tal fine il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modificazioni.

3. Scaduti i termini di cui al primo comma, la giunta regionale diffida l'ente medesimo ad adottare il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento è adottato dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla scadenza del termine, ed è approvato dal consiglio regionale ai sensi del precedente comma.

4. Il regolamento acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.

Art. 16.

Piani di gestione

1. Nel quadro delle indicazioni dei piani per i parchi di cui all'art. 13 e del regolamento di cui all'art. 15 gli enti perseguono le finalità istitutive del parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. Essi interessano l'area soggetta al piano del parco e devono contenere l'indicazione della loro durata.

2. I piani di gestione sono adottati dal consiglio direttivo, previo parere della comunità del parco e del comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, è depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale termine, il consiglio direttivo approva i piani di gestione.

Art. 17.

Piano pluriennale economico-sociale

1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento e dei piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. Per i fini di cui al precedente comma l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione ivi compresi anche gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Per il perseguimento delle finalità del piano economico e sociale, l'ente-parco può concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

Art. 18.

Piano pluriennale economico-sociale. Procedura di approvazione

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto la comunità del parco, previo parere del consiglio direttivo e del comitato scientifico e tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, adotta il piano pluriennale economico-sociale. Il piano è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro tre mesi dal ricevimento della proposta stessa da parte della Regione.

2. Il piano pluriennale economico-sociale può essere aggiornato annualmente con le procedure di cui al presente articolo, in collegamento con il bilancio annuale.

Art. 19.

Uso della tenuta presidenziale di San Rossore

1. Per il coordinamento delle specifiche finalità pubbliche connesse con la destinazione e l'uso della tenuta presidenziale di San Rossore, il piano per il parco, il regolamento, il piano pluriennale economico-sociale ed i piani di gestione, sono concordati con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, limitatamente alle prescrizioni concernenti la tenuta stessa.

Art. 20.

Concessione ed autorizzazione nell'area soggetta al piano del parco

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco è subordinato al preventivo nulla-osta dell'ente parco. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.

2. Il nulla osta di cui al precedente comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431; ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il suddetto nulla osta è trasmesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 21.

Espropriazione

1. L'ente parco, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1984, n. 50 richiede al comune competente l'espropriazione di terreni e di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco.

2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

TITOLO III

VIGILANZA - PERSONALE - PATRIMONIO

Art. 22

Atti soggetti ad approvazione del consiglio regionale

1. Il consiglio regionale, oltre agli atti espressamente previsti dalla presente legge, approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ente parco.

Art. 23.

Controllo sugli atti

1. Il controllo di legittimità sugli atti dell'ente è esercitato dal comitato regionale di controllo istituito con legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.

2. Sono esclusi da tale controllo gli atti dell'ente soggetti all'approvazione del consiglio regionale ai sensi della presente legge, nonché gli atti meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge e quelli privi di carattere dispositivo.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sul procedimento di cui al Titolo I, sezione II, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31.

Art. 24.

Vigilanza e commissariamento

1. La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ente-parco.

2. Nell'esercizio di tale potere la giunta:

a) dispone ispezioni e nomina funzionari a ciò demandati;

b) provvede, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando l'ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibera lo scioglimento degli organi dell'ente e nomina un commissario straordinario che gestisce l'ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.

Art. 25.

Personale

1. Per ciascuno degli enti-parco è istituito un apposito ruolo del personale.

2. Al personale degli enti-parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti locali.

3. Le piante organiche degli enti-parco sono provvisoriamente definite in misura pari alle dotazioni organiche dei consorzi, già istituiti ai sensi delle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61, come rideterminate ai sensi dell'art. 3, sesto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Il personale di ruolo dei consorzi di cui al terzo comma è trasferito nel ruolo del rispettivo ente-parco a far data dalla pubblicazione dello Statuto dell'ente.

5. Entro il 31 dicembre 1994 il consiglio direttivo dell'ente-parco adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformità ai principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle disponibilità di bilancio. La ridefinizione degli uffici e delle piante organiche è approvata dal consiglio regionale su iniziativa della giunta.

6. Alla copertura dei posti che risultino vacanti a seguito dell'approvazione delle piante organiche secondo quanto previsto al quinto comma o resi disponibili per cessazioni dal servizio, si provvede prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione e di comuni e province ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 26.

Patrimonio, contabilità e contratti

1. Gli enti parco hanno un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del parco possono mettere a disposizione degli enti parco i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco.

3. Gli enti gestiscono la propria attività secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità, in quanto applicabili.

Art. 27.

Entrate degli enti-parco

1. Costituiscono entrate degli enti da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici;

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. *d)* della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente;

g) i proventi di attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa a carico della Regione derivanti dall'art. 27 lettera *a)*, e decorrenti dall'anno 1994, si fa fronte da tale anno con legge di bilancio.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 29.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione degli enti parco è affidata al personale di sorveglianza del parco, appositamente individuato nel regolamento e nella pianta organica dell'ente cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, nonché gli ufficiali ed agenti del Corpo forestale dello Stato, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Restano ferme le funzioni di vigilanza esercitate dal Corpo agenti di vigilanza, antincendio e protezione civile dei consorzi dei parchi, ai cui operatori è stata riconosciuta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. A tali operatori si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1989, n. 17, concernente le norme in materia di polizia municipale.

Art. 30.

Sanzioni amministrative

1. Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al piano territoriale, al regolamento, ai piani di gestione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel parco e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per le aree contigue. In caso di violazione di altre disposizioni dell'ente parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.

Art. 31.

Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente articolo, il presidente del parco, qualora venga esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal piano, dal regolamento, dai piani di gestione dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino e la eventuale ricostituzione di specie vegetali o animali con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 29 della legge dicembre 1991, n. 394.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

Norma transitoria

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, nomina un commissario straordinario per la gestione transitoria del parco della Maremma e un commissario straordinario per la gestione transitoria del parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. Detti commissari svolgono i loro compiti secondo le norme contenute nelle leggi regionali 5 giugno 1975, n. 65 e 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni ed avvalendosi dei comitati scientifici istituiti in base alle suddette leggi.

2. I suddetti commissari provvedono altresì a predisporre lo stato di consistenza dei beni di proprietà dei consorzi, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi e l'elenco del personale dei consorzi con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa.

3. A far data dalla nomina dei commissari straordinari, dei parchi di cui alla presente legge cessano di esercitare le proprie funzioni i presidenti, l'assemblea ed il consiglio dei parchi istituiti con le leggi regionali di cui al precedente comma.

4. Alla data di pubblicazione dello Statuto degli enti sono abrogati gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 65 e gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 e successive modificazioni e sono soppressi i consorzi istituiti in base alle stesse leggi regionali. I rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale dei consorzi sono trasferiti agli enti-parco; a tal fine gli atti di cui al secondo comma sono sottoscritti dal commissario straordinario e dal presidente dell'ente parco e costituiscono titolo per le volture catastali dei beni.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 marzo 1994.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 febbraio 1994 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 12 marzo 1994.

94R0353

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1994, n. 25.

Interventi regionali nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva, realizzati attraverso l'Istituto degli Innocenti in Firenze.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 23 del 1° aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 dello Statuto, la Regione promuove e sostiene nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva lo studio, la ricerca e la documentazione nonché la sperimentazione socio-assistenziale ed educativa e la formazione degli operatori dei servizi. A tal fine, la Regione concorre al finanziamento delle attività esercitate in dette materie dall'Istituto degli Innocenti di Firenze in conformità alle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo e negli atti di programmazione disposti secondo i criteri o le procedure di cui alla legge regionale 9 giugno 1992, n. 26.

2. La Regione assume inoltre con il concorso dell'Istituto degli Innocenti iniziative attinenti la sfera dell'infanzia e dell'età evolutiva per diffondere la conoscenza di esperienze operative e di studio riferite a contesti culturali diversi.

3. La Giunta regionale promuove idonee iniziative al fine di garantire, il coordinamento delle attività esercitate, ai sensi della presente legge, dall'Istituto degli Innocenti con quelle svolte dagli enti locali nel settore dell'infanzia e dell'età evolutiva.

Art. 2.

Programmazione

1. Per le finalità previste dall'art. 1, la Regione definisce i contenuti del programma di attività dell'Istituto degli Innocenti nell'ambito degli atti di programmazione relativi ai diversi settori di intervento costituiti da: il Piano Regionale dei Servizi Sociali di cui alla legge regionale 2 settembre 1992, n. 42, dall'atto di programmazione di cui all'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1991, n. 46, dal Piano di indirizzo di cui all'art. 12 della legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 modificata con legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 e loro modificazioni e integrazioni.

2. L'Istituto degli Innocenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione degli atti di programma di cui al comma 1, invia alla Giunta regionale un programma attuativo di durata triennale, riferito al triennio successivo all'anno di presentazione contenente le previsioni finanziarie per il relativo periodo con specificazione delle spese previste per ogni esercizio annuale.

3. Con la scadenza e la procedura prevista dai piani e programmi di cui al comma 2, l'Istituto degli Innocenti provvede annualmente all'aggiornamento del piano triennale.

4. L'Istituto degli Innocenti, entro la stessa data di cui al comma 3 ed in concomitanza con gli aggiornamenti annuali, presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con il rendiconto delle spese sostenute allegando copia del bilancio di riferimento.

5. La Giunta regionale, verificata la rispondenza del programma di attività dell'Istituto degli Innocenti agli atti di programmazione di cui al comma 1, propone al Consiglio regionale l'approvazione del programma suddetto e del relativo contributo.

6. La Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dal provvedimento del Consiglio regionale, liquida il contributo annuale.

Art. 3.

Rappresentanti della Regione Toscana

1. I rappresentanti della Regione nominati nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11 e dell'art. 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 40, inviano alla Giunta regionale copia dei bilanci di previsione ed i consuntivi dell'Istituto.

2. I predetti rappresentanti trasmettono al Consiglio regionale e alla Giunta una relazione annuale sull'andamento generale dell'attività e sulla tenuta degli atti contabili e di amministrazione.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1994 con i fondi stanziati sul capitolo 17100 del bilancio 1994 e per gli esercizi successivi con le relative leggi di bilancio.

Art. 5.

Abrogazione

1. La legge regionale 14 aprile 1990, n. 45 è abrogata.

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 23 marzo 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 febbraio 1994 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 marzo 1994.

94R0397

LEGGE REGIONALE 28 marzo 1994, n. **26.**

Legge Bilancio 1994 - 1ª variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Toscana n. 21-bis del 28 marzo 1994)*

(Omissis).

94R0398

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1994, n. **2.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 1994).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 4 del 31 gennaio 1994)*

(Omissis).

94R0378

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1994, n. **4.**

Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale 9 giugno 1989 n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 6 del 18 febbraio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DELLA SUGHERIA

Art. 1.

Programma straordinario per la sughericoltura

1. La regione autonoma della Sardegna tutela le piante da sughero e le sugherete quali componenti dell'ambiente, del paesaggio, dell'economia e del patrimonio culturale dell'Isola e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione.

2. La Regione Autonoma della Sardegna promuove, anche tramite i propri enti strumentali, iniziative atte a valorizzare il prodotto sughero in tutte le sue utilizzazioni, con particolare riferimento alle opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale.

3. La giunta regione, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti in materia di agricoltura, ambiente e industria, su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, che si avvale per la formulazione della proposta della Stazione sperimentale del sughero, in attuazione dei programmi regionali di forestazioni del Piano forestale nazionale previsto dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura», e dei regolamenti comunitari in materia di forestazione, approva nel contesto del programma pluriennale formulato ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e successive modificazioni, un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione.

4. Il programma straordinario si svolge in poli di intensificazione sughericola, in territori di rilevante estensione compresi nella giurisdizione di uno o più comuni, interessati da una diffusa presenza di piante sa sughero, costituente soprassuoli puri o misti, coetani o disetanei, nei quali mediante azione programmata, coordinata e costante è possibile conseguire un notevole incremento della produzione sughericola, in termini di superfici e di produttività.

Art. 2.

Attività di formazione

1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate, sia per quanto concerne l'estrazione del sughero, sia per le fasi successive riguardanti la lavorazione e la trasformazione, ivi comprese le lavorazioni artistiche, la Giunta regionale inserisce nei piani pluriennali ed annuali di formazione, di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), appositi corsi di formazione professionale.

2. L'attività di formazione si svolge nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Contributi per la sughericoltura

1. Alla sughericoltura si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 39 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere mutui a tasso agevolato relativamente alla quota di spesa non ammessa a contributo.

Art. 4.

Attuazione del Regolamento (CEE) 2080/92 del 30 giugno 1992

1. In attuazione del Regolamento (CEE) 2080/92 del 30 giugno 1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della sughericoltura gli aiuti previsti dallo stesso Regolamento. A tal fine, ed in attuazione del Programma straordinario per la sughericoltura, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura e ambiente, approva un programma regionale di aiuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CEE) 2080/92.

2. Il programma previsto dal comma 1 è attuato nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Aggiornamento del programma pluriennale e della carta sughericola

1. Gli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in seguito denominati Ispettorati forestali, di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, comunicano ogni sei mesi alla Stazione sperimentale del sughero, i vincoli imposti e le autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevanti durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.

Capo II

DISCIPLINA DELLA SUGHERICOLTURA

Art. 6.

Procedura per l'abbattimento delle piante da sughero

1. L'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purchè queste ultime siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale competente per territorio di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere l'autorizzazione all'abbattimento o allo sradicamento delle ceppaie entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande.

3. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro trenta giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Art. 7.

Sanzioni per l'abbattimento delle piante da sughero senza autorizzazione

1. L'abbattimento di ciascuna pianta da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrazione pari al doppio, sia nella misura massima che nella misura minima, della sanzione prevista per l'abbattimento delle piante da sughero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate in attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani).

2. Lo stradicamenteo di ciascuna ceppaia senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione per l'abbattimento di una pianta da sughero di diametro inferiore a cinque centimetri nella prescrizione di massima e di polizia forestale.

Art. 8.

Sanzioni per la recisione dei rami

1. È vietato recidere rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi nocumento alla pianta. Si considera danneggiata la pianta allorché vengano recisi i cimali o rami in misura superiore ad 1/3 della chioma.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa pari a quella prevista per la recisione di rami nella prescrizione di massima e di polizia forestale.

Art. 9.

Definizione di sughereta

1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge sono considerati sugherete i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi età e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano costituiti da pianti da sughero, già denaschiate o meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi più del 40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento;

b) siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti più del 50 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;

c) siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettario;

d) siano costituiti da soprassuoli forestali in cui siano semenzali o giovani soggetti, maturati o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.

Art. 10.

Definizione di alberature sparse di sughere e formazioni di sughera degradate

1. Sono da considerarsi alberature e formazioni degradate a sughera quei soprassuoli costituiti da piante di quercia da sughero, di qualsiasi età e sviluppo, che presentino i seguenti requisiti:

a) siano costituiti da piante di sughera, già demaschiate o meno, la cui copertura reale effettuata dalla chioma interessi almeno il 20 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta;

b) i soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti almeno il 20 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;

c) i soprassuoli costituiti da ceppaie di quercia da sughero nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 150;

d) i soprassuoli in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 150 per ettaro.

Art. 11.

Individuazione delle sugherete

1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, anche su richiesta dei privati o dei Comuni, propongono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente l'individuazione provvisoria delle sugherete così come definite dall'art. 9 alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

2. La proposta di individuazione è notificata al proprietario della sughereta ed al Comune.

3. Entro sessanta giorni dalla notifica il proprietario o il Comune possono inviare osservazioni all'Assessorato della difesa dell'ambiente, anche tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e richiedere l'esclusione di determinate sugherete dai vincoli previsti dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

4. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto individua la sugherete alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

Art. 12.

Prima individuazione delle sugherete e norma di salvaguardia

1. In sede di prima applicazione gli Ispettorati ripartimentali delle foreste procedono entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge alla proposta di individuazione delle sugherete di cui all'articolo 9.

2. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge alle sugherete definite dall'articolo 9, ancorché non sottoposte al vincolo idrogeologico, si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 13.

Priorità nella concessione di provvidenze a favore della sughericoltura

1. Le provvidenze a favore della sughericoltura previste dall'articolo 3 e quelle concesse in attuazione del programma regionale si aiuti ai sensi del Regolamento (CEE) 2080/92 sono concesse prioritariamente:

a) alle sugherete di cui all'articolo 9;

b) alle alberature sparse di sughere e formazioni di sughere e formazioni di sughere degradate di cui all'articolo 10, situate nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola.

Art. 14.

Esercizio delle colture agrarie

1. L'esercizio nelle sugherete delle colture agrarie e gli interventi agronomici connessi, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 15.

Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 14 comporta una sanzione amministrativa:

a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di assenza di autorizzazione;

a) da lire 50.000 a lire 200.000 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 16.

Pascoli nelle sugherete

1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. L'autorizzazione non è richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui è in atto la coltura agraria o lo è stata negli ultimi cinque anni.

2. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi.

3. Nelle sugherete distanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato può essere autorizzato il pascolo continuo per cinque anni.

4. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

6. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

7. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

Art. 17.

Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 16 sono punite con una sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 10.000 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzazione.

Art. 18.

Decespugliamento e diciaccamento

1. Il decespugliamento e il diciaccamento nelle sugherete sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. Il decespugliamento, inteso come estirpazione di cespugli e arbusti, è consentito senza autorizzazione nelle sugherete nell'anno di estrazione del sughero, o in quello precedente, al fine di facilitare le relative operazioni. Il decespugliamento in tal caso può essere praticato solamente attorno alle piante da sughero già demaschiate e nella misura necessaria alle operazioni di estrazione del sughero.

3. Il decespugliamento consistente nella eliminazione dei cisteti puri derivati da pregresse attività agricolo-pastorali è consentito senza autorizzazione.

4. Il decespugliamento delle strutture viarie diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero è consentito senza autorizzazione.

5. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

8. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso l'Assessore non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

9. Al fine di diminuire i danni provocati dagli incendi ed eliminare uno dei veicoli di propagazione dei medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo a fondo perduto ad ettaro, per il taglio dei cespugli e del sottobosco, in favore dei proprietari o possessori delle sugherete classificate ai sensi della presente legge. Il contributo è concesso previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei lavori nei soli forestali, da parte del competente ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 19.

Sanzioni per il decespugliamento e il diciaccamento non autorizzati

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 18 comporta una sanzione amministrativa:

a) da lire 200.000 a lire 500.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di assenza dell'autorizzazione;

b) da lire 50.000 a lire 200.000 per ettaro di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 20.

Demaschiatura

1. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60.

2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specificato.

Art. 21.

Sanzione per la demaschiatura irregolare

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

Art. 22.

Estrazione del sughero

1. L'estrazione del sughero non è consentita per turni inferiori a 10 anni.

Art. 23.

Sanzione per l'estrazione irregolare del sughero

1. La violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 22 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

Art. 24.

Estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni

1. L'estrazione del sughero di età inferiore ai 10 anni può essere autorizzata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro trenta giorni dalla data di presentazione dello stesso.

Art. 25.

Modalità dell'operazione di decortica

1. L'operazione di decortica deve essere condotta a regola d'arte e cioè senza arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o «mammina».

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 sono punite con la sazione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

Art. 26.

Revoca delle autorizzazioni

1. le autorizzazioni previste nei precedenti articoli possono essere revocate con provvedimenti motivati:

a) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;

b) in caso di violazione delle disposizioni della presente legge;

c) in caso di tagli generali o parziali;

d) in caso di incendi;

e) a causa di sopravvenute esigenze silvo-colturali.

Art. 27.

Periodo di estrazione del sughero

1. L'estrazione del sughero è consentita esclusivamente nel periodo indicato da apposito decreto dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. In assenza del decreto l'estrazione del sughero è consentita dal 1° maggio al 30 settembre.

2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettorati forestali, sentita la Stazione sperimentale del sughero, terrà conto delle diversità macro e microclimatiche che influenzano il distacco della corteccia.

3. Coloro che intendano compiere estrazioni di sughero devono dare avviso alla stazione forestale competente per territorio.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000 per ciascuna pianta.

5. La violazione della disposizione contenuta nel comma 3 comporta una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 28.

Recidiva

1. La misura delle sanzioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27 sono raddoppiate a carico di coloro nei cui confronti sia stata accertata definitivamente una violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge.

Art. 29.

Sanzioni previste da altre norme

1. Sono fatte salve le altre sanzioni in materia forestale ed ambientale previste dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Per quanto concerne le sanzioni amministrative previste sia dall'articolo 26 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico e sia dalla presente legge si applicano quelle più elevate.

Art. 30.

Vincoli di tutela ambientale previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431

1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dalla legge n. 431 del 1985 «Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale».

2. Le piante da sughero che rivestono particolare interesse naturalistico o ambientale, anche se isolate, potranno essere classificate come monumento naturale e come tali non potranno essere sottoposte a tagli. La classificazione avviene con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, anche su motivata proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e degli enti locali, notificato ai proprietari ed al sindaco del Comune interessato che provvede alla pubblicazione nell'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. Contestualmente alla emanazione del provvedimento l'Assessore della difesa dell'ambiente determina la somma dovuta al proprietario a titolo di indennizzo, che non può essere inferiore al prezzo di macchiatico corrente per la specie.

3. Il taglio, il danneggiamento e lo sradicamento di piante da sughero classificate e dichiarate monumento naturale costituiscono violazione e come tali soggiacciono alle sanzioni previste dalle norme in materia di tutela ambientale.

4. Potrà essere autorizzato il taglio delle piante da sughero classificate ai sensi del presente articolo, con provvedimento dell'Assessore della difesa dell'ambiente, solamente nell'ipotesi che la pianta abbia esaurito le funzioni vitali. L'accertamento è effettuato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

Art. 31.

Competenza ad irrogare le sanzioni

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, «Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa».

3. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto nel comma 2.

Art. 32.

Norma transitoria

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche alle violazioni, ed ai relativi procedimenti amministrativi, delle disposizioni contenute nel Capo II della legge regionale 7 giugno 1989, n. 37, (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola), purché i relativi provvedimenti non siano ancora definitivi.

Art. 33.

Esclusione e revoca delle provvidenze

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con provvedimento motivato, può negare o revocare, per un periodo sino a 10 anni la concessione delle provvidenze previste nel Capo I a favore di soggetti nei cui confronti siano state definitivamente accertate le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 34.

Concessione delle provvidenze

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente assegna agli Ispettorati ripartimentali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale le disponibilità del bilancio regionale per la concessione delle provvidenze previste dal Capo I della presente legge, sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell'articolo 4, lettera *f*), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.

2. Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

3. L'emissione di ordinativi superiori alla somma di lire 600.000.000 deve essere preventivamente autorizzata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 35.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 1.000.000.000 annue e gravano sui capitoli 05034/01 e 05034/02 dei bilanci della Regione per gli stessi anni.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la proposta del regolamento di attuazione della stessa.

Art. 37.

Revoca delle provvidenze

1. Le provvidenze previste dalla presente legge sono revocate con provvedimento dell'Assessore regionale competente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

Art. 38.

Attività informativa

1. Gli Ispettorati ripartimentali curano che le disposizioni della presente legge siano portate a conoscenza degli interessati attraverso campagne mirate di prevenzione e informazione.

Art. 39.

Abrogazione

1. Sono abrogati i Capi I e II, e l'articolo 45 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37, concernente «Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola».

Art. 40.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 9 febbraio 1994

CABRAS

94R0379

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. **5.**

Modifiche alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, recante, «Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 8 del 10 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, è soppressa la lettera *d)*.

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *d)* della medesima legge è soppressa la parola «dirigente».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 febbraio 1994

CABRAS

94R0380

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. **6.**

Modifica dello Statuto della X Comunità Montana, denominata «Delle Baronie», approvato con legge regionale 27 agosto 1982, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 8 del 10 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il quarto comma dell'articolo 7 dello Statuto della X Comunità Montana, denominata «Delle Baronie», approvato con la legge regionale 27 agosto 1982, n. 18, è sostituito dal seguente:

Il Sindaco può avvalersi della facoltà di delegare un Consigliere comunale».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 febbraio 1994

CABRAS

94R0381

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 7.

Norme per il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 e del Regolamento 12 febbraio 1982 relativi al Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 8 del 10 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo.

Art. 2.

Composizione, elezione, durata

1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo, d'ora in avanti denominato Comitato, composto da nove membri scelti fra esperti di comunicazione, informazione e produzione radiotelevisiva.

2. I curricula dei candidati devono essere presentati, a cura dei diretti interessati, almeno una settimana prima della data fissata per la votazione, alla Presidenza del Consiglio regionale che li trasmette in copia ai singoli consiglieri regionali.

3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro trenta giorni dalla elezione.

4. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni sino all'insediamento del Comitato successivo.

5. Il Comitato elegge, nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due vice presidenti. Per l'elezione dei vice presidenti ciascun componente il Comitato vota un solo nominativo, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A maggioranza semplice viene eletto anche un segretario-tesoriere.

6. I componenti il Comitato sono eleggibili per non più di due mandati. In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità, il Consiglio regionale provvede alla surroga nel rispetto delle minoranze.

7. I componenti decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato. La decadenza è comunicata alla Presidenza del Consiglio regionale entro tre giorni dalla presa d'atto da parte del Comitato.

Art. 3.

Regolamento interno

1. Per la sua organizzazione interna il Comitato si dota di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 4.

Incompatibilità

1. La carica di componente il Comitato è incompatibile con:

a) la carica di consigliere regionale, Presidente del Consiglio provinciale, Presidente di Comunità montana, Sindaco, Assessore di ente locale territoriale;

b) la qualifica di amministratore, dirigente, socio della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi ed impianti e quelle di produzione o gestione di pubblicità;

c) la qualifica di amministratore di enti, istituti o aziende della Regione;

d) la qualifica di dipendente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi ed impianti e quelle di produzione o gestione di pubblicità, nonché con lo svolgimento di attività professionale per conto della società o delle imprese medesime.

2. Le incompatibilità di cui alle lett. *b)* e *d)* operano altresì rispetto alle società ed imprese direttamente o indirettamente controllate dai soggetti ivi elencati o ad essi collegate.

Art. 5.

Funzioni

1. Il Comitato è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla legge n. 223 del 1990.

2. In tale ambito il Comitato:

a) esprime il parere e collabora alla proposizione di eventuali ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal Ministero delle poste alla Regione, così come previsto dall'articolo 3, comma 14, della legge n. 223 del 1990;

b) collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 19, della legge n. 223 del 1990;

c) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione stessa può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge n. 223 del 1990;

d) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali e nazionali di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 223 del 1990 e per campagne di mobilitazione a fini sociali promosse dalla Regione o da enti strumentali della Regione;

e) formula proposte al Consiglio di amministrazione, alla Direzione generale e alla Direzione regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale, nonché in merito alla normale programmazione sia radiofonica sia televisiva in ambito regionale;

f) regola l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali programmate dalla concessionaria pubblica secondo le norme della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizio radiotelevisivi.

A tal fine il Comitato predispone apposito regolamento d'accesso, che è approvato dal Consiglio regionale e pubblicato sul Buras;

g) esprime il parere in ordine ai contenuti ed alle modalità di attuazione delle convenzioni e delle intese che la Regione, i suoi organi istituzionali, i suoi enti strumentali ed i concessionari di pubblici servizi regionali stipulano con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con i concessionari privati:

h) assume ogni opportuna iniziativa in sede regionale al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, in relazione alla tutela ed alla promozione dell'identità culturale in Sardegna;

i) formula, in prossimità della convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e delle assemblee degli enti locali territoriali, un codice di comportamento per le trasmissioni elettorali dei concessionari radiotelevisivi privati e per le tribune elettorali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale. Tale codice di comportamento è approvato dal Consiglio regionale.

3. Il Comitato, inoltre:

a) esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministro delle poste e telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1990;

b) collabora al censimento delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, il cui elenco deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale;

c) segue le rilevazioni degli indici d'ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private;

d) cura i rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della legge n. 223 del 1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomini e donne di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39.

Art. 6.

Pareri

1. Gli organi, gli uffici, gli enti regionali, nonché i concessionari di pubblici servizi regionali sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il parere del Comitato ogni qualvolta debbano deliberare in materia radiotelevisiva ed a motivare l'eventuale non conformità dei relativi provvedimenti al parere medesimo.

2. Tale parere viene espresso secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.

Art. 7.

Rapporti con altri organi

1. Il Comitato è tenuto a trasmettere le proprie deliberazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, all'Assessore regionale ed al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia di informazione.

Art. 8.

Forme di partecipazione

1. Il Comitato promuove ed attua idonee forme di collaborazione con le emittenti private operanti nella Regione e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con gli organismi sindacali degli operatori dell'informazione, con gli ordini professionali, con gli organismi culturali e con tutti i soggetti interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri che la presente legge gli demanda.

2. Il Comitato promuove altresì periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa e collabora alla loro organizzazione.

Art. 9.

Sede e funzionamento

1. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio, la cui dotazione dovrà essere prevista nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale e definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato medesimo.

Art. 10.

Programmazione dell'attività

1. Il Comitato presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale ed all'Assessorato regionale competente, un programma-quadro delle attività previste per l'anno successivo ed un dettagliato conto consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il conto consuntivo riguarda sia le attività di competenza del Comitato, sia quelle ad esso affidate ai sensi della presente legge, comprese le attività di studio e ricerca, le consulenze, le rilevazioni e le pubblicazioni degli indici di ascolto.

3. I documenti di cui al comma 1 sono sottoposti, dalla Presidenza del Consiglio regionale, al parere della competente Commissione consiliare.

Art. 11.

Relazione annuale

1. Il Comitato oltre al programma-quadro ed al conto consuntivo di cui all'articolo 10, presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio regionale, di norma entro il mese di gennaio, una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali osservazioni e proposte di intervento agli organi regionali.

2. Detta relazione è sottoposta al parere della competente Commissione consiliare.

Art. 12.

Indennità e rimborso spese

1. Ai componenti il Comitato, purché non dipendenti dall'Amministrazione regionale, viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, la medaglia giornaliera di presenza stabilita dall'articolo 1, comma 3, lett. *c)*, della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

2. Per il Presidente del Comitato, la misura della medaglia giornaliera di presenza di cui al comma 1 è raddoppiata.

3. Al Presidente ed ai componenti il Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza, compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla vigente normativa regionale per i dipendenti regionali di più elevato livello funzionale.

Art. 13.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla elezione del Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 14.

Abrogazione

1. La legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 (Finanziamento dell'attività del Comitato per il servizio radiotelevisivo) ed il Regolamento del Comitato sardo per il servizio radiotelevisivo, approvato dal Consiglio regionale il 12 febbraio 1981, sono abrogati.

2. Le giacenze di cassa eventualmente ancora esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e conseguenti a stanziamenti erogati, in base alla legge regionale n. 28 del 1983, all'ex Comitato regionale sardo per il servizio radiotelevisivo a suo tempo costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, vengono trasferite al Comitato istituito con la presente legge.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 100.000.000 annue.

2. Nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta lo stanziamento del cap. 01001 è incrementato di lire 50.000.000 per gli anni 1994-1995 e 1996.

3. Alla relativa spesa di lire 100.000.000 si fa fronte:

a) quanto a lire 50.000.000 con lo storno dal cap. 03016 del bilancio della Regione per gli anni 1994-1995 e 1996 e la conseguente riduzione per pari importo della riserva prevista nella voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria;

b) quanto a lire 50.000.000 con l'utilizzo dello stanziamento di pari importo esistente sul capitolo 01001, previsto dalla legge regionale n. 28 del 1983 che con la presente legge viene abrogata.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 01001 del bilancio della Regione per il 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 16.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 febbraio 1994

CABRAS

94R0382

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 8.

Contributi alle imprese esercenti servizi aerei di terzo livello.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 8 del 10 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire il potenziamento dei servizi di collegamento dell'isola, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di imprese o enti che esercitano servizi pubblici di linee aeree di terzo livello per il trasporto collettivo di persone.

2. Sono considerate di terzo livello quelle linee aeree esercitate a mezzo di aeromobili od elicotteri con capacità di trasporto non superiore a cinquanta passeggeri e non inferiore a nove passeggeri.

Art. 2.

Contributo

1. Allo scopo di assicurare un regolare servizio di trasporto viene corrisposto un contributo, tendente a ripianare perdite derivanti al vettore dalla eventuale mancata occupazione della totalità dei posti offerti, a favore delle società esercenti il servizio e ricomprese in un organico programma annuale predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, in coerenza con il piano regionale dei trasporti.

Art. 3.

Misura del contributo

1. Il contributo è corrisposto solo ed esclusivamente in riferimento al 55 per cento dei posti offerti sulle linee aeree indicate nei piani annuali di intervento approvati dalla Giunta regionale come disposto dall'articolo 6.

2. Il contributo sarà erogato solo per un triennio e sarà corrisposto nel primo anno in misura pari al 100 per cento della tariffa approvata, nel secondo anno in misura pari al 75 per cento e nel terzo anno in misura pari al 50 per cento.

3. Il contributo verrà erogato limitamente ai posti non venduti e riferiti alla disponibilità di cui al comma 1.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. I contributi possono essere concessi ad imprese ed enti regolarmente autorizzati per l'esercizio di collegamenti esercitati con aerei o con elicotteri e che siano forniti di attrezzatura tecnica e di una struttura organizzativa adeguata.

Art. 5.

Richiesta di contributo

1. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi per l'anno 1994 devono presentare all'Assessorato regionale dei trasporti, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della regione Autonoma della Sardegna, apposita istanza corredata della seguente documentazione:

a) relazione documentata dell'attività;

b) relazione tecnica contenente il programma dei servizi proposti, gli itinerari, le frequenze, gli orari, nonché le tariffe proposte con l'indicazione analitica della composizione di queste ultime;

c) relazione illustrativa dei mezzi di trasporto da adibire ai servizi e pianta organica del personale addetto;

d) piano economico finanziario di gestione e conto economico preventivo di puro esercizio;

e) dichiarazione di non usufruire di altri interventi finanziari per le stesse finalità, o di usufruire di altra contribuzione corredata dalla documentazione rilasciata dal soggetto erogatore, con precisa indicazione dall'ammontare della sovvenzione.

2. Le domande di contributo per gli anni successivi, corredate della documentazione, dovranno pervenire all'Assessorato regionale dei trasportatori entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale si chiedono i contributi.

Art. 6.

Piano di interventi

1. L'Assessorato regionale dei trasporti valutate le domande ai fini della loro ammissibilità, sottopone alla Giunta regionale un piano annuale di interventi, prorogabile per i due esercizi successivi, entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 7.

Convenzione

1. L'erogazione dei contributi previsti nel piano agli enti ed imprese è subordinata alla stipula di una convenzione

che deve contenere:

a) il divieto di apportare variazioni od interruzioni, anche temporanee, al programma di esercizio approvato dall'Assessorato regionale dei trasporti e l'obbligo di segnalare immediatamente eventuali variazioni od interruzioni dovute a causa di forza maggiore;

b) l'obbligo di applicare ai servizi le tariffe autorizzate dall'Assessorato regionale dei trasporti con esclusione di imporre, anche temporaneamente ed a qualsiasi titolo, sovraprezzi sui titoli di viaggio.

c) l'obbligo di tenere in perfetta efficienza i mezzi adibiti al servizio;

d) l'obbligo di osservare la vigente normativa di legge e contrattuale nei confronti del personale dipendente e di mantenere la dotazione organica approvata dall'Assessorato regionale dei trasporti.

Art. 8.

Erogazione dei contributi

1. L'Assessorato regionale dei trasporti con proprio decreto provvede all'erogazione dei contributi, per semestralità e previa verifica relativa all'effettiva non utilizzazione dei posti disponibili sui mezzi impiegati nel servizio ammesso a contributo.

2. La mancata vendita dei posti offerti deve essere opportunamente documentata e certificata dalla direzione della competente circoscrizione aeroportuale.

3. L'Assessorato regionale dei trasporti vigila sulla regolarità dei servizi.

Art. 9.

Acconti

1. L'Assessore regionale dei trasporti con proprio decreto può corrispondere acconti nella misura massima del 50 per cento dei contributi previsti dal piano, previo rilascio di adeguata fidejussione.

2. All'atto dell'erogazione del contributo si procederà ai necessari conguagli.

Art. 10.

Accertamenti

1. L'accertamento della regolarità ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'osservanza delle disposizioni indicate dall'articolo 7 sono effettuati dell'Assessorato regionale dei trasporti.

Art. 11.

Infrastrutture aeroportuali di terzo livello

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici e dell'Assessore regionale della programmazione, presenta un piano triennale per gli aeroporti di terzo livello.

2. Il piano è adottato con decreto del Presidente della Giunta ed è emanato dopo aver acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

3. Il parere dovrà essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del piano, trascorso tale termine il piano medesimo si intenderà approvato.

4. Alla fine di ciascun anno dall'approvazione del piano, l'Assessore regionale dei trasporti trasmette alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso

Art. 12.

Forma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 e gravano sul capitolo 13054 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 febbraio 1994

CABRAS

94R0383

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 9.

Norme per la promozione e la valorizzazione dell'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 8 del 10 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione sarda promuove e valorizza la produzione di prodotti agricoli biologici, nonché la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e lo sviluppo delle techiche agricole bilogiche.

2. Per tecniche agricole biologiche si intendono quelle indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Piano regionale pluriennale e programmi annuali di attività

1. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, predispone:

a) il piano pluriennale per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; il piano pluriennale può prevedere l'istituzione di centri per la ricerca e la sperimentazione di tecniche biologiche;

b) i programmi annuali di attività riguardanti la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche biologiche.

2. Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura. I programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale.

3. Le provvidenze previste dalla presente legge possono essere concesse anche prima dell'approvazione del piano pluriennale.

Art. 3.

Definizione di aziende agricole biologiche e di aziende di trasformazione biologica

1. Si definisce «azienda agricola biologica» quella che opera secondo le procedure stabilite negli allegati I, II e III del Regolamento CEE n. 2092/91.

2. Si definisce azienda di trasformazione biologica quella che opera secondo le procedure stabilite nell'allegato III, parte B, del Regolamento CEE n. 2092/91.

Art. 4.

Compiti dell'Ersat

1. L'Ersat, Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura:

a) riceve le notifiche indicate al primo comma punto *a)* dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;

b) cura e aggiorna l'elenco indicato al terzo comma dell'articolo 8 del Regolamento CEE n. 2092/91;

c) esercita le funzioni di controllo sulla produzione agricola ottenuta con le tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica, indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91;

d) concede, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 2092/91, l'uso dell'indicazione contenuta nell'allegato V del Regolamento CEE n. 2092/91;

e) cura l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento CEE n. 2092/91.

2. Al fine di individuare l'eventuale presenza di sostanze vietate nei prodotti delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, l'Ersat può utilizzare, tramite convenzione, i laboratori di istituzioni o enti pubblici.

3. I risultati dei controlli sulle produzioni agro-biologiche, ivi compresi i risultati delle analisi dei laboratori, sono comunicati dall'Ersat all'Assessorato della agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 5.

Marchio regionale dei prodotti agricoli biologici

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a registrare, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e dell'articolo 2570 del codice civile, un marchio collettivo di origine e qualità per l'individuazione dei prodotti ottenuti con le tecniche dell'agricoltura biologica e di trasformazione biologica indicate nel Regolamento CEE n. 2092/91.

2. Il marchio di cui al comma 1 può essere utilizzato esclusivamente per distinguere prodotti agricoli ottenuti in Sardegna o prodotti trasformati costituiti o derivanti da prodotti agricoli ottenuti in Sardegna.

3. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con proprio decreto, concede l'uso del marchio alle aziende agricole biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica inserite nell'elenco di cui al punto *b)* dell'articolo 4.

4. Il decreto di concessione dell'uso del marchio indica le modalità d'uso del marchio da parte delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica, i prodotti per cui questo può essere utilizzato, nonché i controlli da parte degli organi regionali sull'effettivo utilizzo delle tecniche agricole biologiche e di trasformazione biologica.

5. La concessione dell'uso del marchio può, con decreto dell'Assessore dell'agricoltura, essere revocata in caso di violazione delle regole dell'agricoltura biologica e di trasformazione biologica o per un uso contrastante con il decreto di concessione.

6. L'uso del marchio indicato nel comma 1 per contraddistinguere prodotti non ottenuti con le tecniche agricole biologiche o di trasformazione biologica, o per contraddistinguere prodotti non ottenuti in Sardegna o, nel caso di prodotti trasformati, contenenti o derivanti da prodotti non ottenuti in Sardegna, è punito, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi civili e penali, con una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

7. La sanzione è irrogata con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Art. 6.

Competenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:

a) promuove studi e indagini tesi ad approfondire l'analisi dell'impatto ambientale delle tecniche agricole, anche mediante l'installazione di una rete di monitoraggio ambientale in aree campione di intenso sfruttamento agricolo in collaborazione con l'Assessorato regionale dell'ambiente;

b) organizza convegni e seminari di studio avvalendosi anche delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative e della associazioni di produttori agro-biologici per divulgare l'uso delle tecniche agricole biologiche;

c) rilascia borse di studio a laureandi e diplomati aventi per oggetto l'applicazione pratica sul territorio di tecniche di agricoltura biologica;

d) favorisce l'inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica;

e) coordina e finanzia programmi di sperimentazione e dimostrazione presentati dalle associazioni dei produttori, organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di agricoltura biologica operanti in Sardegna.

Art. 7.

Disciplina transitoria dei prodotti animali ottenuti con tecniche agricole biologiche

1. Fino all'entrata in vigore della normativa comunitaria relativa ai principi e alle misure specifiche di controllo applicabili alla produzione biologica degli animali e dei prodotti destinati all'alimentazione umana contenente ingredienti di origine animale, il marchio di cui all'articolo 5 può essere utilizzato per contraddistinguere prodotti animali non trasformati e prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale ottenuti con le tecniche di allevamento indicate dall'allegato A della presente legge.

2. Nell'eventualità che, a causa della configurazione grafica, l'uso del marchio di cui all'articolo 5 per contraddistingure i prodotti indicati nel comma 1 sia in contrasto con le normative comunitarie, l'amministrazione regionale è autorizzata a brevettare un marchio collettivo di origine e qualità da destinare specificatamente all'individuazione dei prodotti di origine animale ottenuti con tecniche biologiche.

3. Agli allevamenti e alle produzioni di prodotti animali ottenuti con tecniche agricole biologiche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e della presente legge.

Art. 8.

Contributi per l'uso di sistemi di lotta biologica

1. Al fine di favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole viene concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa sostenuta per l'attuazione di sistemi di lotta biologica.

Art. 9.

Contributi O.M.F. alle aziende agricole biologiche

1. Alle imprese agricole alle quali sia stato concesso l'uso del marchio di cui alla presente legge sono concessi contributi in conto capitale, pari al 60 per cento delle spese ritenute ammissibili, per l'effettuazione di opere di miglioramento fondiario destinate all'esercizio dell'attività agro biologica. Tra le opere di miglioramento fondiario sono comprese i sistemi di trasformazione biologica dei prodotti agricoli e le rispettive tecnologie.

2. Agli stessi sono concessi mutui quindicennali di miglioramento a tasso agevolato per le quote di investimenti non coperti dal contributo.

3. I beneficiari delle agevolazioni previste nel presente articolo sono tenuti a restituire le provvidenze percepite se entro 10 anni dalla data di concessione delle stesse cessino di adottare le tecniche agricole biologiche.

Art. 10.

Contributi a favore delle comunità di accoglienza

1. A favore delle comunità di accoglienza e di reinserimento sociale di portatori di handicap psicofisici, minori, anziani e tossicodipendenti e delle cooperative tra detenuti o ex detenuti le quali hanno aziende bio-agricole od avviano programmi di conversione delle tecniche agricole tradizionali, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa ammissibile.

Art. 11.

Contributi per l'effettuazione di corsi di agricoltura biologica

1. A favore di enti pubblici, con priorità per gli istituti universitari e medi superiori del settore agrario, che organizzano corsi teorico-pratici di agricoltura biologica, anche settoriali, possono essere concessi contributi, fino alla copertura delle spese giustificate, previa approvazione dei programmi di attività e previo controllo dello svolgimento dei corsi.

Art. 12.

Campagna pubblicitaria a favore delle produzioni biologiche

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul paragrafo 6.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, provvede ad indire una campagna pubblicitaria a favore delle produzioni biologiche.

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, avvalendosi delle disponibilità esistenti sul paragrafo 6.6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, concede alle associazioni dei produttori biologici operanti in Sardegna, un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 6, lett. *c)*, 8 e 12 della presente legge sono valutate in lire 410.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 210.000.000 per gli anni successivi e gravano sui capitoli dei bilanci della Regione per gli stessi anni, indicati nel successivo comma 4.

2. Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10 e 11 valutate in annue lire 1.650.000.000, si fa fronte con le risorse previste dalla legislazione vigente in materia di incentivi destinati all'esecuzione delle opere di miglioramento fondiario.

3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, lettere *a)* e *b)*, valutate in annue lire 200.000.000, si fa fronte con quota parte delle risorse presenti nel capitolo 02159 e 03057 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi ed a quelli presenti nei titoli di spesa P/1.06, paragrafo 6.6 e P/1.10 del Piano di intervento per le zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni; alle spese derivanti dalle lettere *d)* ed *e)* dello stesso articolo 6, valutate ciascuna in annue lire 100.000.000, si fa fronte con quota parte delle risorse presenti, rispettivamente nei capitoli 06023 - 06281 e 06002 - 06319 degli stessi bilanci.

4. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi a quello in corso decorrere dal 1997 si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 marzo 1994

CABRAS

(Omissis).

94R0384

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1994, n. 10.

Differimento di termini recati dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 41 (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 9 del 15 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di novanta giorni recato dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41, (Norme in materia di organizzazione regionale e di incarichi di coordinamento), è differito al 31 ottobre 1994.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 marzo 1994

CABRAS

94R0392

LEGGE REGIONALE 14 marzo 1994, n. 11.

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 36 (Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Monserrato» della Frazione di Monserrato del Comune di Cagliari).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n. 9 del 15 marzo 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Nel comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 36, (Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Monserrato» della frazione di Monserrato del Comune di Cagliari le parole «articolo 41 della legge 23 ottobre 1978, n. 62» sono sostituite dalle parole «articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62», come esattamente è formulato nel testo originale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 marzo 1994

CABRAS

94R0393

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 marzo 1994, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta ufficiale *della Regione Sicilia n. 15 del 19 marzo 1994)*

(Omissis).

94R0334

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1994, n. 13.

Integrazione all'art. 44 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 recante: «Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali».

(Pubblicato nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione Calabria n. 41 del 5 aprile 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 44 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, alla lettera *a)*, dopo le parole «la continuità degli interventi pubblici e privati già in attuo vanno aggiunte le seguenti: «di sudlire le procedure di erogazione che possono essere fatte dalla Regione, direttamente ai soggetti di cui all'art. 34, 1° comma...».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 31 marzo 1994

RHODIO

94R0354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 marzo 1994, n. 357.

Referendum consultivo per il cambio denominazione del Comune di Cassano allo Ionio. Pubblicazione dei risultati.

(Pubblicato nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione Calabria n. 41 del 5 aprile 1994)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, recante norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum;

Considerato che l'ufficio preposto alla istruttoria ha accertato che:

con deliberazione del consiglio regionale n. 280 del 6 ottobre 1993 è stato deciso di sottoporre a referendum consultivo il disegno di legge n. 122/5ª di iniziativa della giunta regionale, concernente il cambio di denominazione del Comune di Cassano allo Ionio in Comune di Sibari, a norma dell'art. 40 della legge regionale n. 13/83;

con D.P.G.R. n. 1482 del 30 novembre 1993, vistato dalla commissione di controllo col n. 2498 del 1° dicembre 1993 e pubblicato sul B.U.R. n. 106 del 10 dicembre 1993, è stato indetto, previo parere della giunta regionale espresso con delibera n. 4541 del 29 novembre 1993, il relativo referendum consultivo ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale 13/83;

in data 4 marzo 1994 è stato trasmesso dall'ufficio regionale per il referendum, costituito presso la Corte di appello di Catanzaro, il verbale di proclamazione dei risultati del referendum previsto dall'art. 34 della legge regionale 13/83;

Ritenuto dover procedere alla pubblicazione dei risultati sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 44 della più volte citata legge regionale 13/83;

Dato atto che il presente decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 1, lett. *a)* del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità formale dell'atto resa dal dirigente preposto al competente settore;

Decreta:

di pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, i risultati del referendum consultivo indetto presso il Comune di Cassano allo Ionio per l'approvazione del disegno di legge n. 122/5ª di iniziativa della Giunta Regionale e concernente il cambio della denominazione del Comune in quella di Sibari;

di dare atto che i risultati, rilevati dal verbale (Mod. 40 Ref.) dell'ufficio regionale per il referendum costituito presso la Corte d'appello di Catanzaro, sono i seguenti:

Mod. n. 41 Ref. - Elettori e votanti

Elettori:	
maschi	7.46
femmine	7.70
Totale	15.16
Votanti:	
maschi	2.87
femmine	2.54
Totale	5.42

Mod. n. 42 Ref. - Voti validi

voti dati alla risposta «sì»	2.14
voti dati alla risposta «no»	2.91
Totale	5.06

— di trasmettere copia del presente decreto per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*;

— di inviare il presente decreto alla commissione di controllo agli atti della regione ai sensi dell'art. 1 lett. *a)* del decreto legge 1 febbraio 1993, n. 40.

Catanzaro, 16 marzo 1994

RHODIO

94R0355

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Elzuria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . L. 2.550

Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.300

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 7 0 9 4 *

L. 5.200